

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	55
DIFESA (IV) .....	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	62
FINANZE (VI) .....	»	84
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	92
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	93
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	108
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	112
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	113
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	114

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI .....	»	150
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	151

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Esame emendamenti C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato ed abb. .... 3

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 16 luglio 2020.*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Esame emendamenti C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato ed abb.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.05.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	7

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.**

**Testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che il testo base, come modificato dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei relativi pareri.

Sono pervenuti il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Giustizia. La Commis-

sione Affari esteri non esprimerà il parere, mentre la Commissione Bilancio lo renderà direttamente all'Assemblea.

Raffaella PAITA (IV), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, presenta l'emendamento 2.100 (*vedi allegato*), volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione giustizia.

Giusi BARTOLOZZI (FI) riferisce che presso la Commissione Giustizia, di cui è componente, si è appena concluso un ampio dibattito volto ad approfondire alcuni aspetti del provvedimento in esame. Evidenzia che la formulazione dell'osservazione contenuta nel parere della Commissione giustizia non trova la condivisione del gruppo di Forza Italia, in quanto non è coerente con le risultanze del lavoro svolto da quella Commissione, in sede referente, sulle proposte di legge C. 107 e abbinate, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Tale lavoro è sfociato nell'adozione di un testo base che prevede una netta distinzione tra il reato di propaganda e il reato di istigazione a delinquere, per il quale si propone una disciplina più forte. Auspica quindi che le

Commissioni non si limitino a recepire il parere espresso dalla Commissione giustizia, ma anche mantengano la predetta demarcazione, essenziale sul piano giuridico per non comprimere la libertà di espressione del pensiero. Su tale specifico aspetto giudica infatti pericolosa l'attuale formulazione della lettera *d*) dell'articolo 2 del testo base in esame, che, a suo giudizio, attribuisce all'istituenda Commissione di inchiesta il potere di indagare anche su fattispecie non penalmente rilevanti. Invita quindi le Commissioni di merito a compiere un'ulteriore riflessione, anche modificando la formulazione della citata lettera *d*), attingendo ai contenuti del citato testo unificato delle proposte di legge C. 107 Boldrini ed abbinate, all'esame della Commissione giustizia: ciò anche per fare in modo che le diverse Commissioni nel definire i progetti di legge procedano in modo coerente tra loro.

Ingrid BISA (LEGA) trova aberrante la tesi che la Commissione d'inchiesta avrebbe solo poteri conoscitivi, ricordando che, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Anche alla luce dell'approfondito dibattito svoltosi presso la Commissione Giustizia, in sede referente, per l'esame delle proposte di legge C. 107 e abbinate, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, invita i colleghi delle Commissioni riunite VII e IX a prestare particolare attenzione nella scelta delle parole, per evitare l'utilizzo di una terminologia scorretta o approssimativa dal punto di vista giuridico. Si riferisce, in particolare, alla lettera *d*) dell'articolo 2, dove si prevede che la Commissione d'inchiesta deve verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di incitamento alla discriminazione o alla violenza in ragione, tra l'altro, del sesso o dell'orientamento sessuale. Si rammarica per la sordità che la maggioranza ha mostrato rispetto ai richiami dei rappresentanti della sua parte politica, i quali,

segnatamente nella Commissione Giustizia, hanno insistito sull'importanza di evitare l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che indaghi su qualcosa che non è fattispecie di reato. Conclude esprimendo l'avviso che le disposizioni del testo appaiono finalizzate a permettere alla Commissione d'inchiesta di indagare su un ipotetico reato di opinione, come avviene solo nell'ambito di una dittatura.

Andrea ROMANO (PD), premesso di condividere alcune delle considerazioni svolte dalla deputata Bartolozzi, che ritiene meritevoli di attenzione, non ritiene però corretto, in questa fase dei lavori, riaprire il dibattito sull'opportunità dell'istituzione della Commissione d'inchiesta e invita tutti a non alzare i toni della polemica evocando il rischio di dittatura, a suo giudizio assolutamente fuori contesto. Al contrario, ritiene che si possa svolgere un lavoro condiviso per migliorare ulteriormente il testo in esame.

Raffaella PAITA (IV), *relatrice per la IX Commissione*, dichiara di condividere l'intervento svolto dal collega Romano, ribadendo come il lavoro svolto dalle Commissioni sia stato improntato ad uno spirito di collaborazione costruttiva, così come è stato costruttivo l'atteggiamento delle relatrici nel recepire molte delle sollecitazioni venute, anche dalle opposizioni, nella fase di esame degli emendamenti. Ricorda che in questa fase conclusiva non c'è spazio per riaprire la discussione in quanto le Commissioni sono chiamate solo a valutare se recepire le eventuali condizioni o osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Aggiunge che, come noto, l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea resta fissato a lunedì 20 luglio. Ribadisce di giudicare condivisibile l'osservazione proposta dalla Commissione giustizia e, sulla base della discussione svolta, ritiene si possa precisare, fra i compiti della Commissione, anche quello di valutare se l'attività di disinformazione abbia finalità di istigazione a delinquere e alla commissione di

atti discriminatori e violenti per motivi sessuali o di orientamento sessuale.

Ritiene, infine, che su altri specifici aspetti sui quali permangono notevoli differenze di vedute potrà svolgersi un sereno confronto durante l'esame del provvedimento in Assemblea.

Alessandro MELICCHIO (M5S) si dichiara sorpreso per le argomentazioni svolte negli interventi che lo hanno preceduto, ritenendo che il testo sia sufficientemente chiaro quanto alle finalità dell'istituenda Commissione. Richiama in particolare i compiti indicati nelle lettere *l*) e *m*) dell'articolo 2, con le quali la Commissione è chiamata a proporre, tra l'altro, l'adozione di iniziative di carattere normativo. Ritiene che la Commissione d'inchiesta non è chiamata a giudicare né debba limitarsi a considerare fatti penalmente rilevanti, essendo suo compito piuttosto di rendere edotto il Parlamento su qualcosa che oggi non è penalmente rilevante, ma che potrebbe esserlo domani. Invita quindi i colleghi a riflettere bene su ipotesi di modifica del testo che rischierebbero di depotenziare l'organo che si sta istituendo.

Manfredi POTENTI (LEGA), riferendosi alle considerazioni del deputato Romano, precisa di voler intervenire per stimolare una maggiore sensibilità su specifiche parti del testo. Vuole soffermarsi, in particolare, sulla possibilità per la Commissione di indagare su questioni legate all'orientamento sessuale, allo scopo di individuare in tale ambito un'eventuale disinformazione. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che quello dell'orientamento sessuale costituisce un ambito valutativo molto delicato, che potrebbe

spingere la Commissione d'inchiesta a cacciarsi in una realtà indeterminata, con il rischio di andare a comprimere alcuni principi inderogabili, quali quello della determinatezza del reato. Invita quindi ad una maggiore cautela nel definire le specifiche funzioni della Commissione in ambiti rispetto ai quali qualunque giurista sarebbe perplesso. Conclude sottolineando che nell'ambito dell'orientamento sessuale è molto difficile stabilire cosa è disinformazione.

Raffaella PAITA (IV), *relatrice per la IX Commissione*, chiede una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.40.**

Raffaella PAITA (IV), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, presenta una nuova formulazione dell'emendamento 2.100 (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'emendamento 2.100 (*nuova formulazione*) delle relatrici (*vedi allegato*). Indi, con distinte votazioni, deliberano di conferire alle relatrici il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false (testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio).**

**EMENDAMENTI**

**ART. 2.**

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: incitamento con la seguente: istigazione.*

**2. 100.** Le Relatrici.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale con le seguenti: o di istigazione a delinquere per la commissione di atti discriminatori e violenti per motivi sessuali o di orientamento sessuale.*

**2. 100. (nuova formulazione)** Le Relatrici.

**(Approvato)**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Emendamenti C. 687 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	8
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Emendamenti C. 2070, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	9
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. C. 1056 e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di testo unificato da adottare come testo base formulata dal relatore</i> ) ..	29
Sui lavori della Commissione .....	26
AVVERTENZA .....	27

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

##### La seduta comincia alle 9.05.

**Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.**

**Emendamenti C. 687 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 687-A e abb., recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto

attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta della relatrice.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Emendamenti C. 2070, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2070 recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta della relatrice.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.**

**C. 1056 e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VII e IX, il testo unificato delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi in sede referente.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, evidenzia come il testo unificato delle proposte di legge preveda, all'articolo 1, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

L'articolo 2 individua i compiti attribuiti alla Commissione.

Tali compiti possono essere raggruppati in due ambiti: un primo gruppo (di cui al comma 1 lettere da *a*) a *e*) finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi in merito all'attività di disinformazione e ai suoi fini ed effetti e un secondo gruppo (di cui al comma 1, lettere da *f*) a *m*) diretto a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione ed eventualmente a valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative per una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto.

Nell'ambito del primo gruppo, alla Commissione è affidato, anzitutto, il compito di indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali, – fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente – sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, – ossia, sulle « attività di disinformazione » – anche mediante la creazione di false identità

digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività.

Un ulteriore compito affidato alla Commissione è quello di verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi, o organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Un terzo compito affidato alla Commissione è quello di verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

La Commissione è tenuta anche a:

verificare eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;

verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale.

Con riferimento al settore pubblico, alla Commissione è affidato il compito di verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione delle attività di disinformazione e, in particolare, di verificare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti.

Con riferimento al settore privato, la Commissione è tenuta a verificare, anzi-

tutto, l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai *media* e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa.

La Commissione deve inoltre verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, ferme restando le prerogative e le competenze dell'Ordine dei giornalisti, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte degli stessi soggetti, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dall'attività di disinformazione dalle proprie piattaforme, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi.

Inoltre, alla Commissione è affidato il compito di verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto all'attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica.

La Commissione è tenuta, infine, a valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a:

realizzare una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme analogiche e digitali;

contrastare l'attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e lo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all'utilizzo dei media tradizionali, delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

In particolare, l'articolo 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Al termine dei propri lavori, essa presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

La Commissione può riferire altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni volta che lo ritenga opportuno. Si prevede, inoltre, la possibilità di relazioni di minoranza.

L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione. Si prevede, in particolare, che la Commissione sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere nel rispetto del principio di proporzione tra i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.

La Commissione è convocata per la costituzione dell'ufficio di presidenza dai Presidenti delle due Camere entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, viene eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione e, qualora

ciò non si verifici, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto (o entra in ballottaggio) il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, si prevede il voto limitato, posto che ciascun componente della Commissione può indicare sulla propria scheda un solo nome per ciascuna delle due cariche. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano i medesimi criteri previsti per l'elezione del presidente.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione. Come previsto dall'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La disposizione precisa al comma 2-bis, che nello svolgimento della propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar modo durante il periodo di garanzia della *par condicio* prevista dalla legge.

Inoltre, secondo il comma 2-ter qualora la Commissione nella sua attività di indagine rilevi la diffusione di informazioni false che vedono coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente Consiglio di disciplina territoriale.

Inoltre, ai sensi del comma 3 la Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'auto-

rità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Ai sensi del comma 5 la Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

In base al comma 6 la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

La Commissione ha inoltre facoltà, ai sensi del comma 7, di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della proposta di legge all'esame.

In base al comma 8 la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione. Si prevede, in particolare, che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per tali audizioni si applichino le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Per il segreto di Stato viene richiamata la normativa prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere

opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Inoltre si prevede l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che non si possono obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

L'articolo 7 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

Tali persone sono obbligate al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti trasmessi in copia relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti che siano coperti da segreto e per quanto riguarda gli atti e i documenti per i quali la Commissione ha deliberato il divieto di divulgazione, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Ai sensi del comma 2, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In base al comma 3 le pene previste per la fattispecie appena descritta si applicano inoltre a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

L'articolo 8 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione. Si prevede, al comma 1, che l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla

Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Si specifica inoltre, al comma 2, che la Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal sopra citato regolamento.

Ai sensi del comma 3 le sedute della Commissione sono pubbliche ma, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Inoltre secondo il comma 4 la Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione *on line* e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaboratori.

Secondo il comma 5 per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Per quanto riguarda le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite dal comma 6 nella misura massima di 100.000 euro annui, esse sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione stabilisce, in base al comma 7, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.

Ai sensi del comma 8 alla Commissione spetta la cura dell'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento al rispetto dei principi costituzionali segnala come i poteri della Commissione d'inchiesta siano definiti in conformità alle previsioni dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il quale dispone che la « Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

Anche sotto il profilo della struttura della Commissione il testo unificato prevede il rispetto del principio di proporzionalità richiesto dal medesimo articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Commissione è « formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi » parlamentari.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 luglio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 14.20.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.  
C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, presenta una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato 2), da adottare come testo base.

Illustrando tale proposta di testo unificato, rileva come essa rappresenti non solo una sintesi al rialzo fra le disposizioni contenute nelle diverse proposte di legge presentate in Commissione, ma soprattutto una soluzione efficace a una questione fondamentale per il concreto funzionamento della democrazia, purtroppo rimasta da tempo irrisolta.

I conflitti d'interesse dei detentori di cariche politiche, siano essi al Governo o in Parlamento, hanno infatti più volte creato interferenze e condizionamenti su una corretta e imparziale azione politica, fino a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella gestione della *res publica*. Analogo effetto hanno avuto i casi di conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni la riforma che viene presentata deve costituire una priorità nel programma di questa maggioranza, con un *iter* certo di approvazione, chiaramente aperto al contributo costruttivo delle forze di opposizione. Per questo motivo l'entrata in vigore della presente legge è fissata al 1° gennaio 2021.

L'impianto del testo è orientato a una seria e rigorosa prevenzione dei conflitti d'interessi per una politica libera da influenze e interessi personali e privati.

Venendo ai contenuti del testo per ogni singolo articolo, l'articolo 1 stabilisce i principi generali, sancendo l'obbligo per i titolari di cariche politiche, il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione di perseguire, nell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica.

Viene poi previsto l'obbligo di adottare le misure volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta e a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione, individuato nei titolari di cariche di Governo nazionale e regionale, nei membri del Parlamento e nei consiglieri regionali e nei titolari di cariche locali, come il presidente di provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani e il sindaco e i componenti della giunta per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti. Rientrano nel campo di applicazione anche le autorità indipendenti e altre istituzioni dettagliatamente definite all'articolo 17.

L'articolo 3 delinea la definizione di conflitto di interessi, facendo riferimento a quegli interessi privati che possano sia compromettere l'imparzialità necessaria allo svolgimento dei compiti inerenti alla carica ricoperta sia alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Il testo poi rimanda alle situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale previste dagli articoli 5 e 6.

L'articolo 4 indica l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come autorità competente in materia di vigilanza e sanzione sui conflitti d'interessi, confermando e potenziando l'impianto della legge oggi in vigore. L'articolo regola anche in via generale le possibilità di intervento e dell'azione dell'Autorità, tra cui la collaborazione con altre amministrazioni, altri soggetti pubblici o privati, con il Corpo della Guardia di Finanza e degli altri Corpi di Polizia dello Stato e l'avvalersi di banche dati pubbliche o private sulla base di linee guida emanate dal Garante della Privacy entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Si stabilisce inoltre che ogni provvedimento dell'autorità dovrà essere motivato e si rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica, con adeguato passaggio parlamentare in virtù della materia trattata, la definizione di tutte le norme volte ad assicurare ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contradd-

dittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

I provvedimenti adottati dall'Autorità saranno resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (TAR del Lazio), ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Viene prevista una relazione semestrale dell'Autorità alle Camere sull'attività svolta ai sensi della presente proposta di legge.

Gli articoli 5 e 6 aprono il Capo II dell'articolato, definendo rispettivamente le fattispecie di incompatibilità generale e patrimoniale per le cariche di governo nazionale.

Rientrano nell'incompatibilità generale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;

c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura,

anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

Si prevede inoltre l'incompatibilità con tali cariche o attività anche quando siano svolte o ricoperte all'estero, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Il comma 3 dell'articolo 5 dispone inoltre:

la possibilità, entro 20 giorni dall'assunzione dalla carica di governo, di rinunciare agli incarichi incompatibili;

la possibilità per i titolari di cariche di governo nazionali di percepire compensi o indennità solo per attività prestate in precedenza e comunque soltanto se siano determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. Le relative sanzioni, in caso di violazione, sono disciplinate dal comma 7 dell'articolo 9.

I commi 4 e 5 stabiliscono per i titolari di cariche di governo nazionale la sospensione da albi o elenchi professionali e l'aspettativa per i dipendenti pubblici e privati.

Il comma 6 meglio chiarisce l'identificazione dell'amministratore di fatto ai fini delle due incompatibilità.

I commi 7 e 8 regolano il *pantouflage* dei titolari delle cariche di governo. Viene definito in 1 anno dalla cessazione della carica il tempo massimo per non svolgere attività d'impresa o assumere incarichi presso imprese private o enti pubblici, se non previa una autorizzazione dell'Autorità che dovrà verificare l'insussistenza di conflitti di interessi e pronunciarsi entro un mese dalla richiesta. In caso di violazione l'Autorità applica una sanzione pecuniaria tra il doppio e il quadruplo del vantaggio economico ottenuto.

Il comma 9 infine disciplina il ricollocamento dei magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico. Si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come novellato dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del presente testo. Per tali soggetti è così precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato ed è previsto il collocamento nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico.

L'articolo 6 disciplina le incompatibilità derivante da attività patrimoniali. Sussiste incompatibilità con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:

*a*) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,

*b*) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

*c*) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 6 precisa che rilevano anche le partecipazioni inferiori al 2 per cento che assicurano il controllo o la partecipazione al controllo. Sono inoltre rilevanti anche gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

Al comma 3 viene poi inserita un'altra fattispecie di incompatibilità patrimoniale, che emerge quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale

nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Il comma 4 esclude dalla determinazione del patrimonio di cui al comma 1 le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

Il comma 5 dispone l'impossibilità, per il titolare della carica, il coniuge, i conviventi e i parenti entro il secondo grado di aggiudicarsi procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. Si stabilisce inoltre che i contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'articolo 7 stabilisce gli obblighi di dichiarazione, perno del meccanismo di prevenzione e controllo dei conflitti di interessi, e fissa il termine per la presentazione di tali dichiarazioni entro 20 giorni dall'assunzione della carica di governo. I titolari della carica devono dichiarare:

*a*) la titolarità di cariche o attività che comportano incompatibilità generale, anche se cessate nei dodici mesi precedenti:

*b*) l'ultima dichiarazione dei redditi;

*c*) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti,

*trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano, e agli strumenti finanziari;

d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

Le dichiarazioni contengono anche incarichi e attività svolte all'estero (ai sensi del comma 2) e l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o del coniuge, dei parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico (ai sensi del comma 8).

I commi 3, 4 e 5 regolano rispettivamente la dichiarazione integrativa da presentare entro 20 giorni dalla variazione degli elementi contenuti nella prima dichiarazione, l'aggiornamento della dichiarazione dei redditi e le dichiarazioni di fine mandato entro 30 giorni dalla cessazione della carica di governo.

Il comma 6 stabilisce che tutte le dichiarazioni devono essere presentate anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Il comma 7 disciplina la pubblicità delle dichiarazioni sul sito *internet* dell'Autorità in apposite sezioni. Per la pubblicità della dichiarazione di coniugi e parenti è necessario il consenso. In caso di mancato consenso, viene data notizia sul sito dell'Antitrust.

Le dichiarazioni vengono poi esaminate entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, accertandone veridicità e completezza. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio (in base al comma 9).

I commi 10, 11 e 12 regolano procedimenti e sanzioni a seguito di mancanze, omissioni e lacune nella presentazione delle dichiarazioni.

Il comma 10 prevede infatti che in caso di dichiarazioni non presentate, incomplete o non veritiere, l'Autorità informi gli interessati che provvedono entro 10 giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse.

Se entro tale termine le dichiarazioni non vengono rese dal titolare della carica, quest'ultimo decade di diritto dall'incarico, dopo che l'Autorità ha informato contestualmente il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria e dopo che del mancato adempimento è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* (lettera b).

La decadenza scatta dal giorno della pubblicazione ed è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'Interno.

Si ritiene che la sanzione della decadenza rappresenti, da un lato, un efficace deterrente per una positiva collaborazione tra il titolare della carica di governo nazionale e l'Autorità, dall'altro un'adeguata sanzione a fronte del mancato adempimento di un obbligo fondamentale nell'applicazione della legge.

Analoga sanzione è del resto prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 235 del 2012 per sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Inoltre, in caso di dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità può acquisire tutti gli elementi ritenuti utili, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa.

La mancata presentazione delle dichiarazioni da parte di coniuge, i parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e persone con lui stabilmente

conviventi non a scopo di lavoro domestico è punita con la reclusione da due a cinque anni. Della mancata presentazione di tali dichiarazioni viene data notizia nella sezione del sito *internet* dell'Autorità.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete da parte del titolare della carica e degli altri soggetti coinvolti, si applicano le disposizioni dell'ordinamento previste per le dichiarazioni mendaci, richiamate dal testo unico sulla documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76), che a loro volta rimandano al codice penale e alle leggi speciali in materia (comma 11).

Infine, il comma 12 dell'articolo 7 disciplina l'eventuale necessaria correzione, integrazione e la verifica entro un anno dalla fine del mandato delle dichiarazioni precedentemente rese. In caso di violazioni, l'Autorità applica una sanzione da 10 mila a 100 mila euro, con l'analogo procedimento informativo previsto dalla lettera b del comma 10, senza però la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 8 disciplina l'obbligo di astensione, sancendolo al comma 1, primo periodo, in via generale, per i titolari di cariche di governo nazionale e locale per qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. Al secondo periodo, viene meglio definito l'obbligo di astensione per le cariche di governo nazionali. Esso riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione di potenziale conflitto di interessi e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

Il comma 2 affida all'Autorità il compito di verifica e controllo degli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.

I commi 3 e 4 prevedono le fattispecie in cui l'Autorità può informare il titolare della carica di governo nazionale dell'obbligo di astensione. Esse sono legate alla possibilità di prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che siano destinate sia alla generalità o intere cate-

gorie di soggetti, sia per ristrette categorie di soggetti, nelle quali rientrano il titolare della carica e gli altri soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 e che producano un vantaggio economicamente rilevante nel patrimonio del titolare della carica e degli altri soggetti.

L'obbligo di astensione non sussiste a fronte dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 11 e non opera, in ogni caso, per gli atti di controfirma ministeriale (ai sensi del comma 11).

Il comma 5 prevede che in caso di mancato rispetto dell'obbligo, il titolare decada dall'incarico, con analogo procedimento informativo e atto previsti dalla lettera b) del comma 10.

I commi 8 e 9 regolano gli importanti procedimenti informativi nei casi in cui ricorra l'obbligo di astensione. Il comma 8 infatti stabilisce che le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi siano comunicate al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché ne informi il Consiglio dei ministri. Reciprocamente, il comma 9 dispone che della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri sia sempre data comunicazione all'Autorità che ne dà notizia.

Il comma 12 stabilisce che gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

I commi 6 e 7 consentono al titolare della carica di chiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione in casi specifici. Essa si pronuncia entro 5 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esentato dall'obbligo di astensione.

Il comma 10, inoltre, stabilisce che in caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottoponga l'atto al Consiglio dei ministri, esercitando il potere di sospensione e l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione successiva.

Il comma 13 infine apre sia alla revoca che alla convalida dell'atto adottato in violazione del dovere di astensione. Il Consiglio dei ministri può dunque revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario dell'atto amministrativo illegittimo previo parere del Consiglio di Stato. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro 30 giorni dalla comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza dei 30 giorni.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente il procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e patrimoniale e le relative sanzioni. L'Autorità accerta entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale.

Nel caso di mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità generale, l'Autorità invita l'interessato a optare entro i 10 giorni successivi tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. Dalla data della comunicazione dell'invito scatta l'obbligo di astensione.

L'invito a optare è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed è inviato per informazione al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione,

esso viene reso noto con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e con lo stesso atto previsto dalla lettera *b)* del comma 10, viene dichiarata la decadenza.

Dalla data della pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo. Gli atti individuali possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del mancato esercizio dell'opzione. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Quanto alle incompatibilità patrimoniali, l'Autorità, se ravvisa situazioni di incompatibilità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Dalla proposta sono esclusi, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, inseriti in apposita dichiarazione.

Il comma 2 prevede un contraddittorio tra le parti, inclusa la possibilità di controproposte, che si conclude con una decisione da adottare entro 60 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni. Il termine per attuare le misure di cui all'articolo 11 o vendere beni e attività patrimoniali rilevanti non può essere superiore a 3 mesi.

Vengono previsti procedimenti informativi e pubblicità analoghi a quanto previsto dall'articolo 9.

Come nell'articolo 9, nel caso di mancata attuazione delle misure previste dall'Autorità (comma 4), viene prevista la

decadenza. Dallo stesso articolo vengono mutate le norme relative alla nullità degli atti e alla possibile convalida.

Infine il comma 7 fissa le sanzioni in caso di accertamento della violazione del divieto di ricevere compensi se non per attività prima dell'assunzione della carica e con particolari requisiti, di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo. La sanzione applicata dall'autorità è una multa non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.

L'articolo 11 stabilisce che nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo. Per ciò che attiene alle specifiche di durata dell'incarico fiduciario e il perimetro di competenza, il testo base riunisce le disposizioni dei due testi, stabilendo che:

la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

il costo del mandato fiduciario è a carico del patrimonio amministrato;

il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività.

Vengono poi previsti:

la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità, affinché curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti

adottando le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria (comma 2, lettera *d*));

il divieto per una società fiduciaria o per gli esperti di essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Essi inoltre non devono avere concluso nei 10 anni precedenti contratti né avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria (comma 3);

l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti (comma 2, lettera *e*));

l'obbligo di riservatezza per società fiduciaria ed esperti e il divieto di comunicazione tra questi e il titolare della carica di governo, se non attraverso l'Autorità in forma scritta (comma 4);

l'obbligo di astensione per società fiduciaria ed esperti in caso di operazioni che possano risultare in conflitto di interessi (comma 5);

l'obbligo di informazione da parte di società fiduciarie ed esperti di informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado (comma 6);

il diritto del mandante di conoscere ogni 3 mesi l'ammontare quantitativo dei beni conferiti e dell'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi (comma 7);

Il comma 8 prevede la possibilità per i creditori di far valere i propri diritti su

beni e attività patrimoniali conferiti alla società fiduciaria.

Si stabilisce poi che il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni previste e a tal fine è sottoposto all'approvazione dell'Autorità che vigila anche sull'attività della società, dell'osservanza degli obblighi e può impartire istruzioni (commi 9-10).

In caso di mancato rispetto degli obblighi da parte di società fiduciaria o esperti, sono previste una sanzione tra il 5 e il 20 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e la possibilità di revoca del mandato da parte dell'Autorità, con conseguente impossibilità di rendere in futuro simili servizi (commi 11 e 12).

Il comma 13 disciplina il riacquisto della gestione dei beni e delle attività patrimoniali in caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

L'articolo 12, relativo alle disposizioni di carattere fiscale, contiene, in quanto compatibili, le norme previste in materia da entrambe le proposte di legge incardinate. Al comma 1 si stabilisce che per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante. Vengono poi normate le plusvalenze. Si dispone l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento (aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche) alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in attuazione della legge. Viene poi prevista l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro suc-

cessiva restituzione all'interessato non costituiscono naturalmente realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.

L'articolo 13 regola le sanzioni alle imprese che si siano avvantaggiate, anche non patrimonialmente, dalla violazione di obblighi e divieti di tale legge commessa dal titolare della carica di governo. I vantaggi devono essere diretti alle imprese controllate dal titolare della carica direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico. Vengono sanzionati anche i « comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ». La sanzione viene fissata tra il doppio e il quadruplo del vantaggio conseguito, correlandola alla gravità del comportamento.

Il secondo comma dell'articolo, invece, dispone la possibile decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione se l'impresa avvantaggiata svolge la propria attività in tali regimi.

L'articolo 14 introduce nuove fattispecie di ineleggibilità dei membri del Parlamento, intervenendo in maniera significativa e incisiva sul testo unico sull'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Si premette che nell'introduzione di tali fattispecie si è adeguatamente valutata la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale l'ineleggibilità risulta giustificata soltanto se ragionevolmente collegata all'esigenza di evitare la *captatio benevolentiae* degli elettori o possibili fattori di turbativa della *par condicio* che in campagna elettorale deve essere assicurata a tutti i candidati.

In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 7 del testo unico, estendendo l'ineleggibilità a parlamentare dei sindaci di tutti i comuni e non più da 20.000 in su come nel testo vigente. Rispetto alla formulazione in vigore sono ineleggibili anche:

i vicecapi di gabinetto dei Ministri, oltre ai capi;

i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato, oltre al capo e al vicecapo della polizia;

i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.

Inoltre, per gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato viene eliminato il riferimento alla circoscrizione del loro comando territoriale. Tale limitazione però rimane per gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, con riferimento temporale fissato a trecento giorni prima dell'accettazione della candidatura.

Più in generale, sale da 180 a 300 giorni il limite temporale per cessare le funzioni sopra citate e così neutralizzare la causa di ineleggibilità. Infine il nuovo comma 7 prevede che in caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro 60 giorni prima della data di accettazione della candidatura e non più entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento in *Gazzetta Ufficiale*.

La lettera *b)* del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 8 del testo unico della Camera relativo all'ineleggibilità dei magistrati.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 8 innalza da 6 mesi a 2 anni prima dell'accettazione della candidatura il periodo considerato ai fini dell'ineleggibilità dei magistrati nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni.

Il nuovo comma 2 conferma che i magistrati candidati non eletti non possono esercitare per 5 anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono

svolte le elezioni e aggiunge inoltre che non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.

Il nuovo comma 3, aggiunto dal presente testo, specifica che ai magistrati candidati ed eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. Costoro, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico.

La lettera *c)* del comma 1 introduce *ex novo* l'articolo 8-*bis* nel testo unico per l'elezione della Camera, relativo all'ineleggibilità dei direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali. Costoro non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati.

La lettera *d)* del comma 1 interviene sull'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, includendo anche i diplomatici, i consoli e i viceconsoli onorari tra gli ineleggibili.

La lettera *e)* del comma 1, infine, innova l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introducendo sia nuove fattispecie di ineleggibilità per i titolari di particolari cariche all'interno di società e imprese, sia un margine temporale per la causa di ineleggibilità (trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato).

Rispetto alla norma in vigore, si conferma la previsione del vigente numero 2 (ora lettera *b)*) e si amplia la platea degli ineleggibili prevista dal vigente numero 1 (ora lettera *a)*) a chiunque abbia anche incarichi di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza, di qualsiasi società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria

attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura rilasciati o conferiti non solo dallo Stato, ma anche da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene inoltre eliminato il riferimento alla notevole entità economica di concessioni o autorizzazione.

Infine sono ineleggibili anche i consulenti finanziari, oltre a quelli legali ed amministrativi, che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Infine il nuovo comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal presente testo, estende le cause di ineleggibilità anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado.

Il comma 2 dell'articolo 8, conseguentemente a quanto disposto sull'ineleggibilità dei sindaci, estende la decadenza dalle cariche elettive ricoperte per i sindaci dei tutti i comuni, contestualmente all'accettazione della candidatura a deputato o senatore.

L'articolo 15 inserisce una nuova causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali, modificando la legge 2 luglio 2004, n. 165, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Viene così demandata alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione.

L'articolo 16 introduce una delega al governo per l'adeguamento della disciplina

sul conflitto d'interessi per i titolari delle cariche di governo locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale. Saranno tre i testi oggetto dell'adeguamento: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL), il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e la legge 7 aprile 2014, n. 56 (recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

I principi e criteri direttivi della delega intendono confermare l'impianto previsto negli articoli per le cariche di governo nazionali attraverso criteri adeguati in relazione alla carica coperta. Viene confermata la competenza dell'Antitrust ed esclusa l'applicazione per i comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti. La delega va esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

L'articolo 17 regola direttamente le situazioni di conflitti di interesse per i componenti delle autorità indipendenti. Sono considerate autorità indipendenti l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione nazionale per le società e la borsa, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e gli organi di vertice della Banca d'Italia. L'Antitrust rimane l'autorità competente, fatta eccezione per i casi di conflitto che interessino i componenti della stessa AGCM, la cui competenza è dunque affidata all'ANAC.

I componenti delle autorità indipendenti sono paragonati a titolari di cariche di governo nazionali ai fini delle norme e delle procedure previste dagli articoli da 5 a 11. Pur restando ferme le disposizioni vigenti più restrittive rispetto a quelle previsto da tale testo (comma 6), i commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo dispongono però alcune doverose eccezioni.

Al comma 2 si prevede di trasmettere al presidente dell'Autorità le comunicazioni relative a: dichiarazioni incomplete o non veritiere rispetto alle situazioni e ai dati patrimoniali da dichiarare; invito ad optare tra il mantenimento della carica e quello della posizione incompatibile; avviso di mancato esercizio del diritto di opzione; la definizione da parte dell'Autorità di controllo delle deliberazioni sugli obblighi di astensione. Quando tali comunicazioni riguardino invece il presidente di un'Autorità deve esserne informato il componente della medesima Autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al comma 3, l'incompatibilità successiva prevista dall'articolo 5, comma 7, per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico, limitatamente all'attività di impresa, a incarichi presso imprese private e imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, può essere rimossa dall'Autorità nel caso in cui accerti l'insussistenza di conflitti di interesse «rispetto all'attività di regolazione svolta in qualità di componente di un'autorità indipendente».

Il comma 4 esclude per le autorità indipendenti la sottoposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'atto al Consiglio dei ministri in caso di astensione, volontaria o prescritta (norma prevista per la carica di governo nazionale). Nel caso in cui il componente dell'autorità abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, l'atto potrà essere revocato o annullato da parte della relativa autorità e non invece dal Consiglio dei ministri.

Il comma 5 stabilisce che per i componenti di un'autorità, il conflitto di interessi patrimoniale scatta in caso di par-

tecipazioni rilevanti in imprese comunque operanti nei settori soggetti alla vigilanza dell'Autorità di appartenenza.

Il comma 7 demanda a un DPCM – da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo – l'applicazione della disciplina per IVASS e Banca d'Italia.

L'articolo 18 affida alle regioni e alle province autonome la disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi contenuti nella presente legge e nella legge n. 165 del 2004. È sempre l'Antitrust l'autorità titolare di poteri di vigilanza, controllo e sanzione.

Le regioni sono tenute ad approvare tale disciplina entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, pena la mancata erogazione del 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi dal finanziamento del SSN, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali regioni adottano le disposizioni sul conflitto d'interessi entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Resta salva la clausola per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

L'articolo 19 introduce nuove norme per prevenire e contrastare il conflitto d'interessi nella Pubblica Amministrazione attraverso una delega al governo da esercitare, a invarianza finanziaria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I principi e criteri direttivi prevedono di:

a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, n. 62. Si tratta del « conflitto d'interessi strutturale » non sanabile con l'astensione volta per volta, ma solo con la rimozione del doppio incarico, che però, in assenza di una esplicita previsione di legge, l'ANAC si è limitata a raccomandare all'amministrazione interessata;

b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società partecipate, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;

c) ampliare, ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;

d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;

e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;

f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione relativo al *pantouflage* dei dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;

g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.

Nel dettaglio, le lettere a) e c) intendono dare soluzione a problemi sollevati in audizione in commissione Affari Costituzionali dall'ANAC, nella persona dell'allora Presidente Cantone. Le lettere b) e f) raccolgono alcune segnalazioni al Parlamento e al Governo della stessa ANAC, nello specifico la segnalazione n. 2 del 7 febbraio 2018 e la n. 6 del 27 maggio 2020 in materia di *pantouflage*.

La lettera d) ripropone volutamente un principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta « legge Severino ») relativo agli incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello Stato. Il processo di adozione dei relativi decreti legislativi si è di fatto interrotto nel 2013, nonostante la presentazione al Parlamento dei relativi schemi di decreto legislativo.

Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente

trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

L'articolo 20 autorizza l'Antitrust ad assumere 30 unità (10 funzionari, 20 operativi) in virtù delle ulteriori funzioni attribuite dalla legge. Agli oneri, quantificati in circa 2,2 milioni per il 2021, 2,4 per il 2022 e 3 all'anno dal 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 21 abroga la legge n. 215 del 2004, fatta eccezione per i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6 e gli articoli 7 e 9.

In relazione al predetto articolo 6, vengono dunque fatte salve le disposizioni che prevedono, in relazione alle funzioni svolte dall'AGCM: l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale (comma 4); la procedibilità d'ufficio per le verifiche di sua competenza, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione (comma 5); la garanzia della partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge n. 241 del 1990 nello svolgimento del procedimento che accerta la sussistenza di una causa di incompatibilità (comma 7).

I richiamati articoli 7 e 9 della legge n. 215 del 2004 prevedono il mantenimento delle funzioni dell'Autorità Garante per le Comunicazioni in materia di conflitti di interessi e il potenziamento dell'organico di AGCOM e AGCM in ragione delle funzioni in materia di conflitti di interessi.

Inoltre, in relazione all'articolo 7 della legge n. 215 del 2004, vengono salvaguardate le funzioni dell'AGCOM in materia di conflitti di interessi per le imprese, qualora operino nei settori del sistema integrato delle comunicazioni, che facciano capo, non solo al titolare di cariche di governo, come previsto dalla norma vigente, ma anche al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il primo grado e alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.

L'articolo 22 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2021.

Auspica quindi che sul testo unificato da lui proposto possa svolgersi un articolato dibattito, in vista della determinazione del testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, alla luce del maggioritario orientamento in tal senso emerso in quella sede, si è deciso, ai fini dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni, in materia di legge elettorale, di rinviare la votazione per l'adozione del testo base ad una seduta che sarà convocata lunedì 20 luglio prossimo, alle ore 16, così da consentire il previo abbinamento della proposta di legge C. 2589 Sisto, vertente sulla medesima materia dei provvedimenti in esame, presentata nella giornata di martedì 14 luglio scorso.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,*

*n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.*

*C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e petizione n. 428.*

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false (Testo unificato C. 1056 e abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1056, C. 2103, C. 2187 e C. 2213, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la sede referente;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82, primo comma, della Costituzione preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

rilevato altresì come i poteri della Commissione d'inchiesta siano definiti in

conformità alle previsioni dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il quale dispone che la « Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria » e come, sotto il profilo della struttura della Commissione, il testo unificato preveda il rispetto del principio di proporzionalità richiesto dal medesimo articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Commissione è « formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi » parlamentari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.  
Disposizioni in materia di conflitti di interesse**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DA ADOTTARE COME TESTO  
BASE FORMULATA DAL RELATORE**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Principi generali)*

1. I titolari di cariche politiche, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di perseguire esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

## Art. 2.

*(Ambito soggettivo di applicazione)*

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche politiche si intendono:

*a)* i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri; i vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i ministri; i viceministri; i sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*b)* i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

*c)* i membri del Parlamento;

*d)* i consiglieri regionali;

*e)* i titolari di cariche locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.

## Art. 3.

*(Conflitto di interessi)*

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 sia portatore di un interesse privato idoneo a compromettere l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o ad alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6.

## Art. 4.

*(Autorità di vigilanza)*

1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle finanze, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro dieci giorni. Decorsi cinque giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

5. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.

6. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

## Capo II

## CONFLITTO DI INTERESSI

## Art. 5.

*(Incompatibilità generali)*

1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con:

*a)* qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

*b)* qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;

*c)* l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

*d)* qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. I titolari delle cariche di governo nazionali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, possono rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusiva-

mente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica.

4. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica.

5. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

6. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 6, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

7. I titolari delle cariche di governo nazionali non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.

8. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'im-

piego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

9. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

10. Restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

#### Art. 6.

*(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)*

1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:

a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,

b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge rilevano anche le partecipazioni inferiori alle soglie di cui al comma 1 che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Vi è inoltre incompatibilità derivante da attività patrimoniale quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato l'Autorità rilevi che essi siano tali da interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

4. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

5. Il titolare di cariche di governo nazionale, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione della disposizione di cui al precedente periodo sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### Art. 7.

*(Obblighi di dichiarazione)*

1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, il

titolare della stessa è tenuto a trasmettere una dichiarazione all'Autorità in cui sono indicati:

a) la titolarità di cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se cessate nei dodici mesi precedenti. La dichiarazione può contenere la contestuale rinuncia delle cariche di cui al precedente periodo;

b) l'ultima dichiarazione dei redditi;

c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti, trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolte all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 11.

4. Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

5. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i titolari

di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 3 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 11.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 6. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 6 sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito *internet*.

8. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 6.

9. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o

informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

10. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non siano presentate, risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro dieci giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 non siano state rese, informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

11. Nel caso di dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclu-

sione da due a cinque anni. Della mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 viene data notizia nella sezione del sito internet prevista dal comma 7.

12. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese. L'Autorità applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro quando, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del comma 11. Di tale sanzione l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la violazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

#### Art. 8

##### *(Obbligo di astensione)*

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 2 che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 3 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione del titolare di una carica di governo nazionale riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione medesima e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'Autorità controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.

3. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 11. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 11, non sussiste obbligo di astensione.

4. L'Autorità procede ai sensi del comma 3 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo o uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 rientra, tali da produrre nel patrimonio degli stessi un vantaggio economicamente rilevante.

5. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 3 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

6. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.

7. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

8. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

9. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del presente articolo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet prevista dall'articolo 7, comma 7.

10. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, per gli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione.

12. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

13. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia parte-

cipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

#### Art. 9

*(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e relative sanzioni)*

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 5 e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'Autorità nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a esprimere entro dieci giorni l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.

3. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti

delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o se la comunicazione riguarda il medesimo il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata opzione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

7. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non

superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.

Art. 10.

*(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)*

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento, anche d'ufficio, dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 e, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Sono esclusi da tale proposta, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, dichiarati ai sensi dell'articolo 7, comma 8.

2. Entro i successivi dieci giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e assegna all'interessato un termine, non superiore ai tre mesi, entro il quale provvedere all'attuazione

delle misure di cui all'articolo 11 o alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

3. Della decisione dell'Autorità vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la decisione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La decisione dell'Autorità è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o di mancata vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto, l'Autorità informa il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata attuazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'interessato. Della mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

## Art. 11.

*(Disciplina del mandato fiduciario)*

1. Nei casi di incompatibilità patrimoniale secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, gli interessati conferiscono tutte le attività indicate nella decisione dell'Autorità ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

d) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti operando per la loro valorizzazione e adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria;

e) deve essere previsto l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti.

3. La società fiduciaria e gli esperti di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, se costituiti in forma giuridica, non possono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni

precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria e gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

4. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'Autorità.

5. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

6. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

7. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza trimestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

8. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali conferiti. Il titolare della carica di governo può richiedere, per il tramite dell'Autorità, alla società fiduciaria di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni o può altresì comunicare alla società fiduciaria, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

9. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

10. L'Autorità vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo e può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità applica nei loro confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi. L'Autorità può anche imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

12. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'Autorità, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

13. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della

carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

#### Art. 12.

##### *(Disposizioni di carattere fiscale)*

1. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

2. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dalla società fiduciaria in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

3. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del conferimento e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

#### Art. 13.

##### *(Sanzioni alle imprese)*

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o queste abbiano posto in essere comportamenti

discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

#### Art. 14.

##### *(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — 1. Non sono eleggibili:

a) i presidenti, gli assessori delle regioni e delle province autonome;

b) i presidenti delle province;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;

d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;

e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;

f) i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura;

g) i prefetti e i viceprefetti;

h) gli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate dello Stato;

i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Fermo restando quanto previsto dalle lettere f) e i) del comma 1, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1, lettere da a) a e), g) e h), e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

6. Il quinquennio di durata della Camera dei deputati, di cui al comma 3 del presente articolo, decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11.

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sessanta giorni precedenti alla data di accettazione della candidatura. ».

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. I soggetti di cui al precedente periodo, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico ».

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. — 1. I direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati ».

d) all'articolo 9, le parole: « , eccettuati gli onorari, » sono soppresse.

e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati,

a) ricoprono una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti dallo Stato, da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) siano rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) siano consulenti legali, amministrativi e finanziari che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).

2. Le cause di ineleggibilità si applicano anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado ».

2. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti » sono soppresse.

## Art. 15.

*(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione ».

## Art. 16.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definire compiti e funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;

*b)* individuare le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale, il relativo procedimento di accertamento e le relative sanzioni attraverso criteri adeguati in relazione alla carica ricoperta;

*c)* escludere l'applicazione di tale legge nei comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

## Art. 17.

*(Autorità indipendenti)*

1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati « autorità indipendenti », sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.

2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'articolo 8, comma 8 e dell'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato

altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. L'articolo 5, comma 7, si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.

4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 10. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 13, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.

5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 10, comma 1 si applica alle partecipazioni in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.

6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#### Art. 18.

*(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di

interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi contenuti nella presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165 e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.

2. Qualora gli enti di cui al primo comma non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al secondo periodo adottano le disposizioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

#### Art. 19.

*(Delega al governo per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rafforzare il livello di prevenzione e di contrasto dei conflitti di interessi nelle pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e

sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;

c) ampliare ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;

d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;

e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, discipli-

nando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;

f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 53, comma 16-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;

g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

## Art. 20.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, 30 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo. La dotazione organica dell'Autorità è corrispondentemente incrementata di 10 unità con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.220.000 euro per l'anno 2021, 2.444.030 euro per il 2022 e 3 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 21.

*(Abrogazioni)*

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dei commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6 e degli articoli 7 e 9.

2. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al coniuge e ai parenti entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al medesimo comma 1 ».

## Art. 22.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Testo unificato C. 1056 Fiano ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	54

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

##### La seduta comincia alle 12.15.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.**

**Testo unificato C. 1056 Fiano ed abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, rammenta che la relazione sul provvedimento è stata anticipata per le vie brevi a tutti i commissari nella serata di ieri.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato,

come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C.2187 Mollicone e C.2213 Lattanzio, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false ». Evidenzia che il testo prevede, all'articolo 1, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Rammenta che l'articolo 2, reca la descrizione dei numerosi compiti attribuiti alla Commissione. In particolare, evidenzio che la Commissione è chiamata, tra gli altri compiti, a indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate « attività di disinformazione », anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le

suddette attività (lettera a)); verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale (lettera d)); verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo (lettera e)); verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa (lettera g)); valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme analogiche e digitali (lettera l)). Evidenzia che gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente la durata e la composizione della Commissione mentre l'articolo 5 ne definisce i poteri ed i limiti. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). In proposito rammento che l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede

che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. Il comma 3 prevede che la Commissione abbia facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. In proposito rammento che l'articolo 329 del codice di procedura penale concerne l'obbligo del segreto. Si prevede che gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste, sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Inoltre quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati

presso la segreteria del pubblico ministero. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone e il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. Il comma 4 dell'articolo 5 prevede poi che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione (comma 5). I successi commi 6, 7 e 8, rispettivamente, dispongono in merito al mantenimento del regime di segretezza (comma 6), alla facoltà della commissione di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti (comma 7) e alla non divulgazione degli atti e documenti (comma 8). Sottolinea che l'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione. Si prevede in particolare che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del Codice penale (comma 1). Ricordo che l'articolo 366 del codice penale sanziona chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a

sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. La sanzione prevista è la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia innanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte. L'articolo 372 del codice penale sanziona la falsa testimonianza punendo con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Per il segreto di Stato si richiama la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario (comma 2), mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 3). Infine, si prevede l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale che stabilisce che non si possano obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate (comma 4). Ricorda che l'articolo 7 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona

che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio (comma 1). La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). Rammento che l'articolo 326 del codice penale, che punisce la rivelazione e l'utilizzazione del segreto d'ufficio, prevede che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. È punita inoltre l'agevolazione colposa per la quale si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. Le pene previste per tali fattispecie si applicano inoltre a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 3). Evidenzia, in fine, che l'articolo 8 dispone in materia di organizzazione dei lavori mentre l'articolo 9, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), nel sollevare preliminarmente una questione di metodo, ritiene che si stia abusando del ricorso alla creazione di commissioni parlamentari d'inchiesta per qualsiasi motivo. Sottoli-

nea, nel merito, che l'articolo 2 del testo unificato in esame, alla lettera *d*) del comma 1, prevede tra i compiti della commissione anche quello di verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale. A suo avviso, tale disposizione appare anticipatoria, essendo al momento all'esame della Commissione il testo unificato delle proposte di legge in materia di omofobia che, una volta approvato, sarà il primo atto normativo che definirà il concetto di identità di genere. Sottolinea come il suo gruppo si sia dimostrato aperto, senza pregiudizi, al dialogo su tale testo unificato, tuttavia ritiene che non sia corretto istituire una commissione di inchiesta che, tra gli altri, abbia il compito di occuparsi di questioni non ancora normate. Chiede, quindi, al relatore, le ragioni di questa estensione, alla luce del dato tecnico che non esiste sulla materia una disposizione vigente.

Roberto TURRI (LEGA), nel condividere la richiesta della collega Bartolozzi, chiede anche di conoscere le motivazioni che hanno portato ad inserire, in un testo che inizialmente non lo prevedeva, il riferimento all'incitamento alla discriminazione o alla violenza in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale. Sottolinea, infatti, che la proposta di legge iniziale prevedeva soltanto il richiamo ai motivi razziali e religiosi. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando anche che nel corso dell'esame in sede referente è stato respinto un emendamento del suo gruppo volto a introdurre la nozione di falsa informazione. Nel sottolineare, inoltre, che la proposta di legge Fiano C. 1056 era stata presentata quando il Partito Democratico era all'opposizione, rileva che, in merito alla composizione della Commissione, la stessa prevedeva che la Commissione fosse presieduta da un parlamentare dell'opposizione. Osserva come, cambiata la composizione di go-

verno, tale disposizione sia scomparsa dal testo unificato in esame e ritiene non corretta tale decisione.

Franco VAZIO, *presidente*, nel rammentare che le Commissioni di merito devono conferire il mandato alle relatrici alle ore 14 della giornata odierna, sottolinea che la Commissione Giustizia è in questa sede chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento e non a discutere di omofobia.

Enrico COSTA (FI), nel sottolineare come nel provvedimento manchi la definizione di « disinformazione », ritiene che il provvedimento offra alla istituenda Commissione d'inchiesta dei confini di una ampiezza estrema. Evidenzia come determinati concetti debbano necessariamente rientrare in ambiti giuridici e si domanda, in base al testo in esame, chi potrà stabilire l'autenticità di una notizia. In proposito, rammenta che il Paese ha recentemente vissuto, a causa della diffusione del Covid-19, una fase particolarmente delicata e osserva che in questa fase sono state veicolate numerose informazioni scientifiche motivate che poi in realtà si sono successivamente rivelate discutibili. A suo avviso il provvedimento non chiarisce la differenza tra falsa informazione e disinformazione, affiancando concetti giuridici, come il dolo, ad altri di una totale vaghezza. Ritiene pertanto che tale provvedimento non sia pronto per essere esaminato dall'Assemblea e che dovrebbe essere riformulato in maniera più compiuta.

Franco VAZIO, *presidente*, nel rispondere al collega Turri, evidenzia che il testo della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Fiano si limitava a prevedere i motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Fa presente che le ulteriori motivazioni sono state introdotte nel corso della fase emendativa. Ciò posto, rammenta che la Commissione Giustizia deve esprimere il proprio parere sul complesso del provvedimento, mentre, per quanto attiene alle eventuali modifiche dello stesso, ai gruppi parlamentari è rimessa la valutazione in merito alla presentazione di proposte

emendative nelle Commissioni di merito o in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime la propria preoccupazione in merito al fatto che ciò che la Commissione ha tentato di contenere, sotto il profilo della propaganda, nell'esame del testo unificato in materia di omofobia, nel provvedimento in esame viene contraddetto. A suo avviso, infatti, il testo unificato istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false si occupa della libertà di pensiero, concedendo aperture che non sono state consentite dalla Commissione Giustizia all'interno del testo unificato in materia di omofobia.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, sottolinea come, seppure nel provvedimento in discussione si parli di discriminazione, tale argomento è trattato su un piano distinto da quello del testo unificato delle proposte di legge C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi in materia di omofobia. Mentre infatti il secondo interviene su due norme penali per occuparsi di condotte riprovevoli contrarie alla Costituzione, il provvedimento in discussione istituisce una commissione che ha il compito di indagare.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che la maggioranza sia impazzita, escludendo da una parte il reato di opinione e dall'altra prevedendo la facoltà di indagare sulla medesima opinione. Evidenzia, quindi, la mancanza di consequenzialità nelle scelte adottate dalla maggioranza stessa.

Franco VAZIO, *presidente*, nel sottolineare come sia possibile indagare su comportamenti non penalmente perseguibili, ritiene tuttavia che, alla luce delle osservazioni avanzate dai colleghi dell'opposizione, il relatore possa svolgere un ulteriore approfondimento sul provvedimento. Sospende quindi brevemente la seduta che sarà riconvocata al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 13.20.**

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, con riferimento alle osservazioni avanzate dai colleghi, sottolinea in primo luogo che per quanto riguarda la definizione di « notizia falsa » si potrebbe ritenere tale la notizia non corrispondente a verità. Evidenzia però come uno dei principali problemi derivanti dalla divulgazione di *fake news* è che queste ultime possono creare episodi che producono allarme sociale. Fa notare infatti come, ad esempio, non tutte le notizie false abbiano la capacità di generare tale tipo di allarme. Di contro sottolinea come altre notizie vere siano diffuse volutamente per creare allarme sociale. In proposito rammenta che durante il *lock-down* è stata diffusa la falsa notizia che, a seguito di una conferenza gay, si era creato un nuovo focolaio di infezione da coronavirus in Italia. Ricorda che si è successivamente dimostrato che la fotografia diffusa come prova di tale conferenza era stata invece scattata nel 2018 durante il carnevale in Brasile. Precisa quindi che la falsa informazione diventa tale soltanto quando è smentita. Rileva tuttavia che nel provvedimento in discussione non si parla di costruito normativo bensì si definiscono i compiti della Commissione d'inchiesta che, indagando, deve fotografare la realtà sulla base di ciò che sta accadendo. Ciò premesso conferma la propria proposta di parere favorevole.

Franco VAZIO, *presidente*, pur comprendendo l'importanza del tema in discussione, ribadisce che le Commissioni di merito sono in attesa di ricevere il parere della Commissione Giustizia per poter conferire il mandato alle relatrici sul provvedimento in discussione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver appreso dai colleghi della VII Commissione che il provvedimento in discussione non sarà esaminato dall'Assemblea all'inizio della settimana prossima. Ritiene quindi che la Commissione potrebbe rin-

viare l'espressione del parere al fine di una più attenta valutazione dello stesso.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente che al momento le informazioni riferite dalla collega Bartolozzi non risultano confermate.

Giusi BARTOLOZZI (FI) non condivide quanto espresso dal relatore. Sottolinea infatti, preliminarmente, che le funzioni della Commissione d'inchiesta sono ispettive come si può evincere anche dall'articolo 5 del provvedimento che prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ritiene che tale aspetto non possa essere sottovalutato in quanto la Commissione è tenuta ad inviare gli esiti delle proprie indagini all'autorità giudiziaria stessa. Si domanda quindi la logica in base alla quale venga fornito ad una Commissione d'inchiesta il potere di indagare in un ambito non coperto dalla tutela penale. Ribadisce che il testo unificato in materia di omofobia all'esame della Commissione prevede che la propaganda e la libertà di pensiero non siano punibili, mentre sottolinea come con il provvedimento in discussione si possa indagare sulle medesime condotte. Invitando il relatore e la maggioranza a non nascondersi dietro facili suggestioni, evidenzia come anche la disinformazione sia libera manifestazione del pensiero, salvo che da questa non derivino comportamenti penalmente rilevanti. Ritiene che il Movimento Cinque Stelle manchi di una visione di sistema integrale e sottolinea che l'unico paese nel quale esiste una Commissione d'inchiesta sulle *fake news* sono gli Stati Uniti d'America dove però la Commissione si occupa soltanto di ben determinate fattispecie legate a motivi razziali, a condotte riconducibili al *revenge porn* e alla diffusione di notizie false durante le campagne elettorali. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, di inserire nella proposta di parere del relatore, una condizione volta a sopprimere dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 il richiamo alla ragione del sesso o dell'orientamento sessuale.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel precisare che il proprio intervento sarà breve in quanto il collega Mollicone ha diffusamente spiegato la posizione di Fratelli d'Italia sul provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, domandandosi se con il provvedimento in esame si voglia istituire un « ministero della verità » di orwelliana memoria. Sottolinea come il problema delle *fake news* sia reale, e in proposito evidenzia come anche il suo gruppo parlamentare avesse inizialmente predisposto una proposta di legge sulla materia e come lo stesso abbia formulato numerosi emendamenti al testo in esame, ma non essendo state accolte alcune proposte emendative, non ritiene che il testo in discussione sia adeguato a risolvere il problema. Nell'auspicare quindi che vi sia presto un ulteriore intervento normativo in grado di contrastare efficacemente la diffusione delle *fake news*, ribadisce il voto contrario del suo gruppo parlamentare.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) esprime le proprie perplessità di fondo sul provvedimento sottolineando come l'oggetto della Commissione d'inchiesta sia, a suo avviso, eccessivamente vago. Ricordando che durante il periodo del fascismo vigeva la censura in Italia, ritiene che con tale provvedimento si tenti di reintrodurre tale forma di controllo dell'informazione. Condivide le osservazioni della collega Bartolozzi e ritiene che la istituenda Commissione costituirà una « buffonata » inutile e dispendiosa. Stigmatizza inoltre la disposizione, che ritiene vergognosa, prevista dal provvedimento, in base alla quale nello svolgimento della propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie.

Alfredo BAZOLI (PD), pur comprendendo i colleghi di Fratelli d'Italia e della Lega che, per un dissenso di fondo sul provvedimento in esame, hanno preannunciato il loro voto contrario sulla proposta

di parere del relatore, non può non dissentire dalle osservazioni avanzate dalla collega Bartolozzi sul merito del testo unificato in esame e in particolare sull'incitazione all'odio in ragione del sesso e dell'orientamento sessuale. Sottolinea come la Commissione d'inchiesta non sia finalizzata ad accertare reati, ma debba indagare sull'attività di diffusione massiva di *fake news* anche quando la finalità della disinformazione abbia come finalità l'odio, mentre il testo unificato in materia di omofobia incidentalmente parli di incitamento alla discriminazione e alla violenza.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel contestare il collega Bazoli, ritiene che la maggioranza non sia in grado di distinguere i termini giuridici.

Franco VAZIO (PD) invita la collega Bartolozzi a far terminare al collega Bazoli il proprio intervento, sottolineando come ciascun collega abbia il diritto di poter intervenire senza essere accusato di dire falsità.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che se la questione dirimente possa essere la sostituzione del termine incitamento con quello di istigazione, si potrebbe prevedere un'osservazione volta a sostituire tali termini.

Ciro MASCHIO (FDI), nel condividere le osservazioni della collega Varchi, ritiene che la Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false richiami alla memoria il già citato « Ministero della verità » che nel romanzo di Orwell era stato creato per adattare la storia alla verità divulgata dal Grande Fratello. Nel sottolineare come il capo della comunicazione dell'attuale premier abbia nel passato partecipato proprio alla omonima trasmissione, ritiene che il Parlamento sia ancora in tempo a fermarsi per evitare di adottare un « provvedimento delirante ».

Ingrid BISA (LEGA) ricorda che le Commissioni di inchiesta hanno gli stessi

poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e sottolinea come questa in esame potrà indagare su fatti che non sono rilevanti a livello penale nel nostro ordinamento. Nell'evidenziare come ciò costituisca un fatto di una gravità inaudita, ritiene che, qualora la maggioranza avesse intenzione di perseguire una deriva dittatoriale inserendo una siffatta norma all'interno di un ordinamento democratico, dovrebbe assumersi la responsabilità di affermarlo palesemente. Evidenziando che all'interno dell'ordinamento non vi è una definizione di « informazione » e « disinformazione », preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Non ritenendo possibile che dopo aver sospeso la seduta per consentire al relatore di approfondire la questione, quest'ultimo abbia fornito delle blande delucidazioni che non hanno colto nel segno, chiede quindi al relatore di svolgere un'ulteriore riflessione.

Walter VERINI (PD) sottolinea che il tema della diffusione delle *fake news* ha assunto caratteri di altissima pericolosità, aggravatosi a seguito dell'esplosione del fenomeno « internet ». Ritiene pertanto che l'istituzione di una Commissione parlamentare sulla questione sia obbligatoria. Al collega Paolini, che paragona la istituenda Commissione agli organi di regime, sottolinea come al contrario la lotta alle *fake news* si propone di combattere le falsità. Invita quindi a inserire all'interno della proposta di parere del relatore una osservazione volta a prevedere che per la composizione della Commissione ci si avvalga, tra i parlamentari, di altissime personalità che si occupano professionalmente della comunicazione, per evitare che la stessa sia composta in base a delle logiche dettate dalla maggioranza del momento.

Valentina D'ORSO (M5S), nel tentativo di ricondurre tutti all'interno del perimetro del provvedimento, ritiene che si stia partendo da un presupposto fuorviante e cioè che la commissione sia chiamata ad indagare su condotte penalmente rilevanti. Evidenzia come ciò non sia vero in quanto la Commissione deve indagare sulla diffusione di contenuti e non sulle opinioni. Il provvedimento declina poi gli ulteriori compiti attribuiti alla Commissione che derivano da quello principale di fotografare un fenomeno.

Franco VAZIO (PD) sottolinea come le Commissioni di inchiesta non indaghino solo sui reati.

Matilde SIRACUSANO (FI), nel condividere l'esigenza di un intervento normativo organico sulla materia, sottolinea come la Commissione di inchiesta prevista dal testo unificato in discussione non sia lo strumento idoneo per perseguire un obiettivo ritenuto importante anche dal suo gruppo parlamentare. Esprime inoltre il proprio dispiacere nel vedere che sia stata esclusa dal provvedimento tutta la parte relativa alla propaganda elettorale.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, alla luce del dibattito presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), volta a sostituire alla lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 2, la parola « incitamento » con la parola « istigazione ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

ALLEGATO

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Testo unificato C. 1056 Fiano ed abb.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C.2187 Mollicone e C.2213 Lattanzio, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dalle proposte emendative approvate;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire la parola «incitamento» con la seguente «istigazione».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini, recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero .....	55
Audizione informale, in videoconferenza, del presidente di <i>Amnesty International</i> Italia, Emanuele Russo, nell'ambito dell'esame della Relazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019 (Doc. LXVII, n. 3) .....	55

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 16 luglio 2020.*

**Audizione informale del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini, recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.15.

**Audizione informale, in videoconferenza, del presidente di *Amnesty International* Italia, Emanuele Russo, nell'ambito dell'esame della Relazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019 (Doc. LXVII, n. 3).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	56
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
---	----

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	58
5-03598 Deidda: Sulla creazione di un fondo ordinario per il progetto « Caserme verdi » . ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
5-04163 Ferrari: Sulle risorse investite nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 ... ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a**

**ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 maggio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 27 maggio scorso, la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative e che il testo risultante dagli emendamenti e *sub-emendamenti* approvati è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Comunica, quindi, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, VI, XI, XII e della Commissione per le questioni regionali, precisando che la Commissione Giustizia ha apposto al parere un'osservazione. Comunica, inol-

tre, che le Commissioni VIII e IX, non avendo ravvisato profili di competenza a seguito delle modifiche intervenute, non hanno ritenuto di esprimersi e che la Commissione Bilancio si esprimerà per l'Assemblea.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, desidera ringraziare tutti i gruppi per l'impegno profuso su un provvedimento che, malgrado le diverse posizioni su alcuni aspetti specifici, ha visto comunque uscire dalla Commissione un testo largamente condiviso. Auspica, quindi, che il clima di collaborazione possa proseguire anche durante l'esame in Assemblea.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ripiloga il lungo percorso dell'esame delle proposte di legge sui sindacati militari, avviato a inizio legislatura, giunto in Assemblea dopo circa un anno e successivamente rinviato in Commissione, passato attraverso due distinti Governi, sostenuti da maggioranze diverse, e caratterizzato da un'intensa e importante attività conoscitiva durante entrambe le sessioni di Commissione. Ricorda, quindi, che la necessità di legiferare fu posta dalla sentenza della Corte costituzionale, che riconobbe la legittimità di costituire sindacati di militari e che tuttavia lasciò al Parlamento il compito di stabilire tempi e contenuti della relativa disciplina. Osserva che l'attuale testo è frutto del lavoro di tutte le forze politiche presenti in Commissione e si rammarica che, in questa fase finale dell'esame di un provvedimento particolarmente qualificante, la maggioranza non sia presente con tutte le sue componenti e tutti i suoi membri, facendo leva sulla disponibilità dell'opposizione a collaborare per il buon esito dei lavori. Evidenzia che, nonostante questo lungo *iter*, sul provvedimento – analogamente a quanto accaduto un anno fa – non si è ancora raggiunta una completa soddisfazione da parte di tutte le forze della maggioranza. Certamente non è stata data una risposta più compiuta alle legittime aspettative e istanze del personale militare e, pertanto, si domanda se non si riveli oggi inutile

aver protratto l'esame del provvedimento, rischiando così di andare incontro a un'ulteriore brutta figura.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, non condivide le considerazioni del collega Ferrari e chiarisce le ragioni che avevano indotto a richiedere un ulteriore passaggio in Commissione, sottolineando che esso era doveroso per dare ascolto a tutte le istanze che, in quel momento, si stavano formando. Ritiene che sul provvedimento sia stato fatto un lavoro considerevole per migliorare le norme riguardanti la giurisdizione e convergere su posizioni unitarie. Rivendica l'impegno profuso, senza il quale questo provvedimento non sarebbe, forse, mai giunto in porto.

Salvatore DEIDDA (FDI) tiene a precisare che il gruppo di Fratelli d'Italia non ha mai inteso rallentare i lavori e che, semmai, è stato il clima di propaganda alimentato dal M5S a fare sì che sul provvedimento si creassero divisioni nel mondo militare. Lamenta come, durante l'esame degli emendamenti, non sia stato possibile contribuire al miglioramento del testo e riconosce, comunque, lo sforzo compiuto dal sottosegretario Calvisi affinché venissero recepiti alcuni suggerimenti del suo gruppo. Ritiene evidenti le responsabilità della maggioranza, la quale ha fatto promesse eccessive, propagandando l'idea che i militari fossero dei lavoratori e gli ufficiali la controparte datoriale. Ricorda di avere sempre sostenuto che si trattasse di un errore. Ribadisce che la maggioranza deve assumersi la responsabilità di avere predisposto questo testo e attende il dibattito in Assemblea affinché possa finalmente farsi chiarezza sulle posizioni assunte dai vari gruppi.

Maria TRIPODI (FI) si ritiene molto soddisfatta del lavoro svolto con maturità dalla Commissione, peraltro su tematiche assai complesse e difficili. Considera equilibrato il testo, che dà al personale delle nostre Forze armate un importante messaggio di vicinanza da parte delle forze politiche. Auspica, quindi, che il testo

uscito dalla Commissione non venga stravolto durante l'esame in Assemblea.

Roger DE MENECH (PD), replicando all'intervento del collega Ferrari, manifesta il pieno e convinto sostegno del gruppo del Partito democratico al provvedimento, che tutela i diritti del personale militare e, allo stesso tempo, salvaguarda gli interessi generali di sicurezza e difesa. Si tratta di elementi che non devono essere intesi in senso contrapposto ma che, viceversa, devono integrarsi. Conclude auspicando che i lavori sulla legge possano proseguire anche in Assemblea con lo stesso spirito che ha animato i lavori della Commissione, nonostante l'alternarsi al Governo di due diverse maggioranze.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) invita i colleghi del M5S a non intestarsi i meriti del provvedimento, addossando le responsabilità delle carenze del testo alle altre forze politiche che sono state alleate nei diversi ministeri sin qui succedutisi. Si tratta di un atteggiamento che non è possibile accettare e, pertanto, anche se non disconosce il considerevole lavoro fatto, preannuncia un voto di astensione.

La Commissione delibera di conferire alla deputata Corda il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**5-03598 Deidda: Sulla creazione di un fondo ordinario per il progetto « Caserme verdi ».**

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA (FDI) sottolinea l'importanza del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, che la Commissione ha visitato nello scorso mese di novembre. Si dichiara, quindi, soddisfatto della risposta che conferma la bontà del progetto Caserme Verdi ed invita a investire maggiori risorse per l'ammodernamento delle caserme, anche attraverso l'estensione alle strutture della difesa delle agevolazioni previste dal decreto-legge c.d. Rilancio per il risparmio energetico nell'edilizia.

**5-04163 Ferrari: Sulle risorse investite nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19.**

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) evidenzia che l'interrogazione offre lo spunto per rinnovare l'apprezzamento, già rivolto al personale militare e alla Difesa, per l'importante contributo offerto nel fron-

teggiare l'emergenza epidemiologica. Ringrazia, quindi, il rappresentante del Governo per la risposta che dà contezza di tale apporto, anche sotto il profilo dei costi sostenuti per offrire, integrando il Servizio sanitari nazionale, le necessarie cure sia pure a un numero di persone non elevato. Con l'occasione, stigmatizza quanti nei partiti (che sono maggioranza in Parlamento, ma opposizione nel Con-

siglio regionale della Lombardia) hanno sistematicamente attaccato l'ospedale da campo della Fiera di Milano.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03598 Deidda: Sulla creazione di un fondo ordinario per il progetto « Caserme verdi ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Centro di Selezione e Reclutamento nazionale di Foligno conduce, da tempo, con particolare efficacia le molteplici ed articolate attività di predisposizione e attuazione delle procedure concorsuali per la selezione del personale militare della Difesa.

Nel merito dei quesiti evidenziati nell'atto, la Forza Armata, proprio al fine di recuperare gli edifici presenti nell'infrastruttura in discussione, ha effettuato, nel corso degli anni, specifici interventi di varia natura finalizzati all'adeguamento di alcuni fabbricati, presenti all'interno del Centro di selezione.

Sono stati effettuati, ad esempio, alcuni lavori manutentivi per migliorare lo *standard* qualitativo della mensa e del refettorio, facendo anche ricorso a manodopera militare del Reparto Operativo Genio Infrastrutture, per velocizzare i tempi di esecuzione.

Ciò premesso, allo scopo di recuperare gli edifici ancora bisognevoli di interventi infrastrutturali, nell'ambito della nuova Programmazione Infrastrutturale Scorrevole (PIS) sono stati programmati ulteriori lavori, per un importo complessivo pari a circa 21 milioni di euro, tra cui l'ammo-

dernamento di 4 palazzine destinate ad alloggi e poliambulatori posti all'interno del Centro stesso.

Inoltre, sempre in merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, il Dicastero ha avviato uno studio volto allo sviluppo capacitivo ed al finanziamento dei « Grandi Progetti Infrastrutturali della Difesa », tra i quali annoverare anche il progetto « Caserme Verdi » dell'Esercito italiano che prevede, nella sua fase iniziale, il coinvolgimento di 28 Caserme e che – ferma restando la necessaria disponibilità finanziaria – potrà essere esteso, anche ad altre caserme, ivi inclusa la caserma « Gonzaga ».

In tale ambito, infatti, l'obiettivo da conseguire è quello di avere strutture in linea con le nuove esigenze operative e quindi capaci di accrescere l'operatività dello strumento militare attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione che risultino efficienti, funzionali, ispirate a nuovi standard e realizzate secondo criteri atti a garantire un basso impatto ambientale (cosiddetta *green economy*), il contenimento del consumo energetico, ridotti costi di manutenzione.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04163 Ferrari: Sulle risorse investite  
nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nelle premesse dell'atto l'onorevole interrogante menziona l'audizione informale del Signor Ministro della difesa, tenutasi il 13 maggio 2020 dinanzi alle Commissioni congiunte della difesa di Camera e Senato, nella gestione dell'emergenza da Covid-19.

Prima di fornire riscontro ai quesiti posti, desidero accennare brevemente ad alcuni passaggi di quell'intervento che testimoniano il grado di impegno profuso e le risorse economiche e di personale messe in campo dalle Forze armate per sostenere la popolazione civile nel corso della situazione emergenziale in argomento.

Il Ministro ha, infatti, in quella sede ricordato come sin dalle prime fasi in cui l'emergenza sanitaria iniziava ad assumere una dimensione globale, lo strumento militare si sia mostrato agile, flessibile e pronto a fronteggiare una situazione straordinaria, mettendo in campo numeri importanti, capacità diversificate e risorse ingenti, che sono state messe a disposizione nell'ambito di un'ampia operazione di supporto al Sistema Paese.

Le Forze armate hanno dimostrato di saper mettere in atto risposte efficaci, adeguate e proporzionate, attraverso l'aprontamento immediato, l'impiego e la dislocazione sul territorio degli assetti

umani e strumentali disponibili, in linea con le riconosciute capacità e l'identità dello strumento militare nazionale.

Tutto ciò in concreta attuazione delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui riconosce alla Difesa « compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e negli altri casi di straordinaria necessità e urgenza ».

Un impegno ininterrotto su tutti i fronti in un eccezionale sforzo a 360 gradi: impegno divenuto via via sempre più vasto e diversificato in numerosi settori che abbracciano non solo l'ambito sanitario ma anche quello della logistica, della sicurezza e della messa a disposizione delle capacità degli enti industriali del Distretto.

Nel merito dei quesiti posti, si rende noto che – su specifica richiesta della Protezione Civile – sostenuti con oneri complessivi pari a circa 900.000 euro, cui vanno aggiunti i costi per il funzionamento e per il personale, sono stati allestiti con tempestività gli ospedali da campo di Piacenza, di Crema e di Jesi, tutti con capacità di trattamento clinico comprensivo di terapia intensiva e sub-intensiva, che si sono affiancati alle preesistenti strutture ospedaliere militari di Milano, Roma, e Taranto al fine di contenere l'afflusso di pazienti nelle strutture ospedaliere civili.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	62
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. C. 687-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	62
ALLEGATO 1 (Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato) .....	76
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) .....	80
AVVERTENZA .....	75

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

#### La seduta comincia alle 9.15.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.**

**C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha

trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.**

**C. 687-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella serata di ieri il Governo ha trasmesso, in relazione al provvedimento in esame, una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*) e la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), quest'ultima già pubblicata sull'applicazione Geocom.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, sulla base degli elementi di chiarimento forniti dalla documentazione trasmessa dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 687-A, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince, tra l'altro, che:

l'assegno unico e universale è riconosciuto per ogni figlio a carico sia minorenni sia maggiorenne, purché di età non superiore a 21 anni, con un incremento dell'assegno per ogni figlio successivo al secondo, prevedendosi invece per i figli disabili l'assenza del requisito anagrafico e un incremento dell'assegno tra il 30 e il 50 per cento;

l'assegno unico e universale è pertanto vincolante sul piano della programmazione finanziaria e non è compatibile con misure esistenti, anche di natura fiscale;

al fine di assicurare la compatibilità della prestazione erogabile con le risorse rese disponibili o eventualmente

stanziare ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, appare necessario introdurre criteri di progressività e gradualità, sia nella definizione del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sia nella soppressione, prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera *h*), e 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), degli interventi previsti a legislazione vigente, da cui dovrebbe essere tratta parte delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'assegno unico e universale;

in tale quadro, appare quindi necessario sostituire il riferimento alla soppressione delle misure di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), con una più puntuale previsione del graduale superamento o della soppressione delle misure stesse, dovendosi in tal modo ritenere assorbita anche la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), che prevede il « progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro »;

inoltre, con particolare riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), che prevede l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, nonché alla disposizione di cui al successivo comma 3, che prevede che al momento della registrazione della nascita alle famiglie interessate sia assicurata da parte dell'ufficiale dello stato civile un'informazione circa il beneficio in argomento, appare necessario inserire apposite clausole di neutralità finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

un'analoga clausola di neutralità finanziaria dovrebbe essere altresì inserita con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), che prevede l'istituzione di una apposita Commissione nazionale preposta al riconoscimento dell'assegno anche in as-

senza dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla lettera e) del medesimo comma 1;

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo la parola:* potenziare inserire le seguenti: , anche in via progressiva,;

*dopo le parole:* l'assegno unico e universale aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito, anche progressivamente, a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse rese disponibili o eventualmente stanziare ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. A tal fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

*All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

*All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*All'articolo 2, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Dall'istituzione e dal funzionamento della pre-

detta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

*All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere la lettera g)*

*sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole:* dalla soppressione *con le seguenti:* dal graduale superamento o dalla soppressione ».

Ylenja LUCASELLI (FDI), esprimendo apprezzamento per l'introduzione di misure a sostegno dei figli a carico, che ritiene un punto di partenza per incentivare la natalità, rileva come, sulla base della relazione tecnica, il provvedimento appaia poco chiaro e di complessa applicazione e pertanto non sia ancora pronto per essere esaminato dall'Assemblea.

In particolare segnala alcuni punti critici che emergono dalla documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, sottolinea che la Ragioneria evidenzia come i vincoli posti dall'attuale formulazione della proposta di legge comportino un immediato e rilevante impatto finanziario, consistentemente superiore alle risorse indicate nel provvedimento. Osserva pertanto come sia del tutto insufficiente condizionare il parere favorevole all'introduzione di una clausola di invarianza.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, segnala le incongruenze tra l'impostazione

su base ISEE, che si riferisce al reddito del nucleo familiare, e il riferimento ai figli a carico, che è un criterio di carattere fiscale, ed evidenzia possibili problemi applicativi in caso di separazione dei coniugi.

Infine, per quanto riguarda la sostanza della relazione tecnica, rileva come la stessa sia meramente descrittiva e priva di elementi analitici.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, esprime forti perplessità sulla possibilità di votare il provvedimento nella sua attuale formulazione e ritiene che lo stesso abbia un valore propagandistico piuttosto che introdurre un nuovo strumento di immediata applicazione. Invita pertanto a un'ulteriore riflessione al fine di approvare un provvedimento privo di problemi strutturali che ne impedirebbero l'attuazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che la Commissione non sia in grado, nel breve tempo a disposizione prima dell'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea, di effettuare un serio e compiuto esame del provvedimento.

Con esclusivo riferimento ai profili di carattere finanziario, di competenza della Commissione, segnala che la necessità di affrontare un immediato e rilevante impatto finanziario, consistentemente superiore alle risorse indicate dall'articolo 3, potrà essere difficilmente risolto in sede di emanazione dei decreti legislativi delegati.

Claudio BORGHI, *presidente*, interrompe l'onorevole Comaroli, avvertendo che la seduta deve essere immediatamente sospesa in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Aula.

Ubaldo PAGANO (PD), ricordando che il provvedimento in esame è all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea, chiede al presidente di attivarsi per ottenere un rinvio dell'inizio dei lavori dell'Aula.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnala di aver avuto conferma dell'impossibilità di

un posticipo dell'inizio dei lavori dell'Aula. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.30, riprende alle 11.25.**

La Commissione riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nel corso della odierna seduta antimeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la discussione proseguirà ora con l'intervento dell'onorevole Comaroli, in precedenza interrotto a causa della sospensione della seduta.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) richiama nuovamente l'attenzione dei colleghi su talune notevoli criticità espresse dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota da essa predisposta, in particolare laddove viene affermato che i vincoli posti dall'attuale formulazione della proposta di legge comporterebbero un immediato e rilevante impatto finanziario, consistentemente superiore alle risorse indicate a copertura dall'articolo 3, consentendo quindi l'erogazione di un beneficio di entità irrisoria rispetto alla platea individuata. Evidenzia inoltre che il testo in esame istituisce di fatto un diritto soggettivo di per sé difficilmente conciliabile con la fissazione di un limite massimo di spesa entro cui darvi attuazione. Rileva altresì che, sempre secondo quanto asserito nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, andrebbero valutati sul piano della coerenza, anche giuridica, talune disposizioni del provvedimento, incluso il riferimento a figli « a carico » in un'impotazione su base ISEE, in relazione ai quali non si comprende il corretto rapporto. Osserva inoltre che la relazione tecnica, secondo quanto riportato sempre nella nota della Ragioneria generale dello Stato, si palesa « come meramente descrittiva e andrebbe integrata con elementi più analitici », al fine di evitare l'insorgenza di

rilevanti oneri sulla finanza pubblica, anche in termini di oneri inderogabili, per l'assenza di criteri che consentano la modulazione dei beneficiari dell'assegno unico e universale. Né a suo avviso può trascurarsi l'accento al fatto che il Dipartimento delle finanze ha espresso l'impossibilità di effettuare valutazioni in mancanza di elementi di dettaglio delle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi, riservandosi di stimare in tale sede i conseguenti effetti finanziari.

Tutto ciò considerato, nel lamentare che le misure in esame, per quanto in linea di principio anche condivisibili, appaiono tuttavia inserite in un quadro di eccessiva incertezza in ordine ai profili di carattere finanziario, ritiene che il provvedimento in esame costituisca in sostanza una sorta di delega in bianco al Governo, di per sé passibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza la possibilità per i competenti organi di svolgere una adeguata verifica in sede parlamentare.

Andrea MANDELLI (FI), pur riconoscendo la rilevanza delle misure previste dal provvedimento in esame, osserva tuttavia come la loro concreta declinazione rischia di non produrre i benefici attesi, evidenziando come il testo in esame risulti viceversa ulteriormente depotenziato a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente nonché alla luce delle condizioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice. Osserva infatti che allo stato non risulta possibile, sulla base degli elementi informativi presenti nella documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, prevedere sia pure in linea di massima la platea dei destinatari dell'assegno unico e universale nonché l'importo che potrà ad essi spettare.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rimarcare le rilevanti perplessità di ordine finanziario espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento in

esame, ritiene comunque meritevoli di maggiore approfondimento talune specifiche problematiche. Intende in primo luogo fare riferimento alla difficoltà di conciliare, come in precedenza evidenziato dalla collega Comaroli, il riconoscimento di un diritto soggettivo con la previsione di un limite massimo di spesa, nonché al consueto rinvio alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per la determinazione degli oneri derivanti dai decreti attuativi, che di per sé ingenera ulteriori incertezze circa l'effettiva sostenibilità finanziaria dell'intervento nel suo complesso. Sottolinea inoltre come non risulti adeguatamente chiarita la distinzione tra gli assegni che saranno erogati in costanza di un rapporto di lavoro e quelli che viceversa saranno qualificabili come interventi di natura assistenziale. Invita inoltre il Governo a fornire maggiori delucidazioni in merito alle ripercussioni, anche di natura finanziaria, che potrebbero derivare dall'orientamento giurisprudenziale di recente adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, a tenore del quale strumenti di assistenza sociale, tra cui potrebbe a pieno titolo rientrare anche l'assegno unico e universale, dovrebbero essere erogati anche a nuclei familiari con figli a carico anche se non residenti in Italia, ritenendo sul punto opportuno procedere a una specifica integrazione della proposta di parere in precedenza formulata dalla relatrice. Nell'associarsi alle considerazioni di dettaglio svolte dalla collega Comaroli con riferimento alle criticità di ordine finanziario evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota da essa predisposta, rileva infine che la scelta compiuta dal Governo e dalla maggioranza parlamentare di destinare all'attuazione dell'assegno unico e universale le risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione di alcune *tax expenditures* riveste un carattere squisitamente politico e sottrae di fatto margini finanziari per un intervento volto alla più volte preannunciata riforma del sistema fiscale nel suo complesso.

Luigi MARATTIN (IV), pur apprezzando l'interessante dibattito in corso, non comprende tuttavia appieno il ragionamento logico svolto da alcuni esponenti dei gruppi parlamentari di opposizione che lo hanno preceduto, i quali a suo avviso hanno in parte frainteso le considerazioni formulate nella nota della Ragioneria generale dello Stato. Osserva infatti che, qualora solo si presti attenzione al merito della proposta di legge in esame, è dato facilmente desumere che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione dell'assegno unico e universale deriveranno in quota parte dai risparmi rivenienti dalla soppressione di talune vigenti misure di sostegno alla natalità e alla famiglia più in generale, puntualmente richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*). In replica alle considerazioni sul punto svolte dall'onorevole Garavaglia, osserva altresì che ulteriori risorse finanziarie potranno rivenire dal graduale superamento o dalla soppressione di talune forme di *tax expenditures*, quali le detrazioni fiscali e l'assegno per il nucleo familiare, contenute alla lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 3 del provvedimento, ma che tale intervento non pregiudicherà in alcun modo la riforma complessiva del sistema fiscale preannunciata dal Governo. Saggiunge che anche il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata – circostanza che chiaramente ricorre nel caso di specie – non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti, fermo restando che i decreti attuativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, ha nella sostanza lo scopo di corredare il provvedimento di un ulteriore strumento a presidio della sua sostenibilità finanziaria.

Tutto ciò considerato, non ravvisa pertanto, anche alla luce della documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, le insormontabili criticità di ordine tecnico-finanziario cui hanno invece fatto riferimento, in precedenza, taluni colleghi dei gruppi parlamentari di opposizione.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA evidenzia preliminarmente che, sotto il profilo metodologico oltre che di merito, la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato risulta sostanzialmente finalizzata alla individuazione delle puntuali modifiche da apportare sia al testo del provvedimento sia alla relazione tecnica originariamente redatta dall'amministrazione competente, al cui recepimento subordinare il positivo prosieguo del provvedimento medesimo. In tale ottica, passando quindi in rassegna le richieste di chiarimento a vario titolo emerse nel corso della discussione osserva come le perplessità relative ai vincoli posti dall'attuale formulazione della proposta di legge, suscettibili, in ragione del carattere rigido di alcuni dei parametri previsti, di comportare un immediato e rilevante impatto finanziario, risultano pienamente superate alla luce delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice, volte a introdurre nel testo criteri di progressività e gradualità sia nella definizione del beneficio, sia nella soppressione degli interventi previsti a legislazione vigente, da cui dovrebbe essere tratta parte delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'assegno unico e universale, al fine di assicurare la compatibilità della prestazione erogabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, rileva che anche la relazione tecnica predisposta dalla competente amministrazione è stata integrata in conformità alle indicazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato, prevedendo l'inserimento di specifiche clausole di neutralità finanziaria in connessione tanto all'istituzione di un

organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, quanto alle attività informative demandate agli ufficiali dello stato civile e all'istituzione di una apposita Commissione nazionale preposta al riconoscimento dell'assegno anche in assenza dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2. Con riguardo invece alla potenziale incoerenza giuridica di talune disposizioni del provvedimento, richiamata dall'onorevole Comaroli, fa presente che tale aspetto, per quanto a suo giudizio già superato alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice, non attiene comunque in alcun modo a profili di carattere finanziario. Per quanto concerne l'asserita impossibilità di procedere nell'immediato ad una esaustiva quantificazione degli oneri derivanti dai decreti attuativi, evidenzia come in proposito socorra il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la cui disciplina è stata puntualmente richiamata dall'onorevole Marattin nel corso del suo intervento. In merito alle considerazioni svolte dall'onorevole Garavaglia sulla possibile estensione dell'assegno unico e universale a nuclei familiari con figli a carico non residenti in Italia, si limita ad osservare che sul punto la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è formalmente ancora pronunciata, allo stato esistendo solo un mero orientamento di massima che peraltro, qualora confermato dalla successiva sentenza, sarebbe di per sé suscettibile di dispiegare effetti non tanto e non solo sullo strumento di cui si propone ora l'introduzione quanto e soprattutto sulle diverse misure di assistenza e protezione sociale già esistenti a legislazione vigente. Evidenzia inoltre come dal provvedimento in esame non derivi alcun pregiudizio in ordine alla riforma del sistema fiscale nel suo complesso, cui il Governo sta già lavorando. Con riferimento alla definizione dell'assegno come diritto soggettivo e all'esistenza di un eventuale tetto di spesa, evidenzia che l'assegno unico e

universale configura un diritto soggettivo e che non è previsto alcun tetto di spesa, ma una valutazione ragionevole di quelle che saranno le risorse necessarie per l'erogazione dell'assegno medesimo, così come avviene con tutti gli altri provvedimenti che riconoscono tale tipologia di diritti. In questi casi l'amministrazione finanziaria procede comunque a un costante monitoraggio dell'andamento della spesa per adottare, se del caso, eventuali misure correttive. Quindi, con riferimento alla proposta di parere formulata dalla relatrice all'inizio della seduta odierna, evidenzia l'opportunità di modificare la prima condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sostituendo le parole: « anche progressivamente » con la seguente: « progressivamente », precisando che tale modifica è volta ad evidenziare il carattere progressivo dell'attribuzione del beneficio. Nella medesima condizione ritiene altresì opportuno sostituire le parole: « nell'ambito delle risorse rese disponibili o eventualmente stanziare ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 » con le seguenti: « nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3 », precisando che tale modifica è volta ad evidenziare che le risorse utilizzabili sono tutte quelle che si renderanno disponibili ai sensi dell'articolo 3.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricevendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 687 e abb.-A, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa ai sensi

dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince, tra l'altro, che:

l'assegno unico e universale è riconosciuto per ogni figlio a carico sia minorenni sia maggiorenne, purché di età non superiore a 21 anni, con un incremento dell'assegno per ogni figlio successivo al secondo, prevedendosi invece per i figli disabili l'assenza del requisito anagrafico e un incremento dell'assegno tra il 30 e il 50 per cento;

l'assegno unico e universale è pertanto vincolante sul piano della programmazione finanziaria e non è compatibile con misure esistenti, anche di natura fiscale;

al fine di assicurare la compatibilità della prestazione erogabile con le risorse rese disponibili o eventualmente stanziare ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, appare necessario introdurre criteri di progressività e gradualità, sia nella definizione del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sia nella soppressione, prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera h), e 3, comma 1, lettere a) e b), degli interventi previsti a legislazione vigente, da cui dovrebbe essere tratta parte delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'assegno unico e universale;

in tale quadro, appare quindi necessario sostituire il riferimento alla soppressione delle misure di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b), con una più puntuale previsione del graduale superamento o della soppressione delle misure stesse, dovendosi in tal modo ritenere assorbita anche la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede il « progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro »;

inoltre, con particolare riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), che prevede l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associa-

zioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, nonché alla disposizione di cui al successivo comma 3, che prevede che al momento della registrazione della nascita alle famiglie interessate sia assicurata da parte dell'ufficiale dello stato civile un'informazione circa il beneficio in argomento, appare necessario inserire apposite clausole di neutralità finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

un'analoga clausola di neutralità finanziaria dovrebbe essere altresì inserita con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede l'istituzione di una apposita Commissione nazionale preposta al riconoscimento dell'assegno anche in assenza dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla lettera e) del medesimo comma 1,

esprime sul testo del provvedimento

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo la parola: potenziare inserire le seguenti: , anche in via progressiva,;*

*dopo le parole: l'assegno unico e universale aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3. A tal fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.*

*All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza*

pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

*All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*All'articolo 2, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

*All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere la lettera g);*

*sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: dalla soppressione con le seguenti: dal graduale superamento o dalla soppressione ».*

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) rileva come manchi il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia europea segnalata nel proprio precedente intervento.

Claudio BORGHI, *presidente*, pur comprendendo le considerazioni svolte dall'onorevole Garavaglia, osserva che la proposta di legge già prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera e), che il richiedente debba vivere con i figli a carico in Italia.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) annuncia l'astensione del proprio gruppo e rileva che, pur essendo stato compiuto un passo avanti con la riformulazione della proposta di parere, non è stato chiarito se l'assegno vada considerato nell'ambito della spesa previdenziale o di quella assistenziale.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel concordare con la nuova formulazione della proposta di parere della relatrice, chiarisce che la prestazione in oggetto, in quanto priva di collegamento con la contribuzione, rientra nel novero delle prestazioni assistenziali e non contribuisce pertanto all'aumento della spesa pensionistica.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) conferma comunque l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo degli emendamenti n. 1. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative per le quali appare necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Palmieri 1.200, integralmente sostitutiva degli articoli 1 e 2 del provvedimento, che prevede l'introduzione dell'assegno unico per ogni figlio a carico, nato o adottato, da corrispondere in misura pari a 150 euro per dodici mensilità fino al compimento del ventunesimo anno di età, che non viene computato per la determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Evidenzia che la proposta emendativa provvede quindi alla copertura degli oneri da essa derivanti, del resto non espressamente specificati, in parte tramite le risorse rivenienti dalla disapplicazione di previgenti misure di sostegno alla natalità indicate al comma 5, in parte nei

limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, istitutivo del « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », in parte ancora mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, in misura pari a 2.500 milioni di euro annui, nonché, infine, a valere sulle risorse, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, derivanti dall'incremento dell'imposta sui servizi digitali. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri, che non risultano dettagliati nella proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità delle risorse finanziarie previste a copertura degli stessi;

Locatelli 1.205, che è volta ad inserire, nell'ambito della delega al Governo, la previsione di misure volte a favorire la fruizione dei servizi di sostegno alla genitorialità attraverso la dote unica, per un ammontare fino ad un massimo di 400 euro per dodici mensilità per ogni figlio fino ai tre anni di età. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziato a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Palmieri 1.103, che, nel modificare il principio e criterio direttivo concernente la determinazione dell'ammontare dell'assegno unico e universale, prevede altresì che i benefici in parola debbano comunque essere sensibilmente superiori, per ciascun percettore, rispetto a quelli percepiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziato a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Palmieri 1.202 e 1.125 e Locatelli 1.109, che sono volte a prevedere che l'assegno unico e universale non sia considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi. Al

riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nel limite delle risorse stanziato a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Carnevali 1.211, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi specifici della delega, affida il monitoraggio sull'attuazione dell'impatto dell'assegno unico a un organismo tecnico-scientifico con la partecipazione delle associazioni di tutela delle famiglie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziato a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Meloni 2.29, che è volta a fissare in 400 euro per dodici mensilità l'assegno per i figli di età non superiore a sei anni e in 250 euro per dodici mensilità l'assegno per i figli di età compresa tra i sei e i ventisei anni. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Palmieri 2.103, che è volta a eliminare la previsione di riduzione dell'assegno per i figli di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni. Prevede inoltre che le risorse poste a copertura del provvedimento possano essere integrate con i risparmi e le risorse rinvenienti dal reddito di cittadinanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento, come integrate dalla medesima proposta emendativa;

Bellucci 2.122, Lucaselli 2.27, Locatelli 2.119 e 2.118, che sono volte a fissare, in diversa misura, l'importo mensile minimo dell'assegno unico e universale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emenda-

tive nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Palmieri 2.102, che è volta a fissare in 150 euro mensili l'importo minimo dell'assegno unico e universale. Prevede inoltre che le risorse poste a copertura del provvedimento possano essere integrate con i risparmi e le risorse rivenienti dal reddito di cittadinanza. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento, come integrate dalla medesima proposta emendativa;

Bagnasco 2.104, che è volta a prevedere che l'importo dell'assegno per i figli di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni sia superiore, anziché inferiore, a quello per i figli minorenni. Prevede inoltre che le risorse poste a copertura del provvedimento possano essere integrate con i risparmi e le risorse rinvenienti dal reddito di cittadinanza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento, come integrate dalla medesima proposta emendativa;

Bellucci 2.110, che è volta a riconoscere un assegno maggiorato del 100 per cento, anziché di un importo compreso tra il 30 e il 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità riconosciuta e un assegno maggiorato del 60 per cento per i nuclei familiari con un solo genitore. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Bellucci 2.111, che è volta a riconoscere un assegno maggiorato del 100 per cento, anziché di un importo compreso tra il 30 e il 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità riconosciuta. Al riguardo,

ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Bellucci 2.35 e 2.34, Versace 2.106 e Giannone 2.109, sostitutive dall'articolo 2, comma 1, lettera c), che sono volte ad ampliare, in diversa misura, l'importo e la spettanza dell'assegno per ciascun figlio con disabilità. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento.

Bellucci 2.112, che è volta a riconoscere un assegno maggiorato del 60 per cento per i nuclei familiari con un solo genitore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Bond 2.107, che è volta a riconoscere un assegno mensile maggiorato per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Locatelli 2.121, che è volta a prevedere un meccanismo di integrazione degli assegni per evitare che i nuclei familiari percepiscano importi inferiori a quelli ai quali avrebbero diritto a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Meloni 2.30, che è volta a introdurre un'aliquota IVA agevolata sui prodotti per

la prima infanzia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Bellucci 2.31, che è volta ad inserire tra le spese sanitarie deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale e delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziata a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Varchi 2.32, che è volta ad inserire tra le spese deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l'iscrizione dei figli ai centri estivi. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziata a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Lucaselli 2.205, che introduce ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volti, tra l'altro, a prevedere il riconoscimento di agevolazioni fiscali in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato donne sino a 45 anni di età o con figli sino a tre anni di età ovvero che realizzi spazi aziendali dedicati ad asili nido e doposcuola. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziata a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Bellucci 2.33, che è volta a considerare fra i redditi esenti da imposizione i compensi derivanti dalla corresponsione di

borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziata a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Palmieri 3.4, che è volta ad incrementare l'assegno unico a decorrere dal 2022, integrando le risorse poste a copertura dall'articolo 3 di 1.500 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della misura nota come « Reddito di cittadinanza » rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa;

Palmieri 3.1, che è volta a sopprimere l'abrogazione del fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui risparmi di spesa sono utilizzati per coprire parte degli oneri derivanti dalla proposta di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle previsioni contenute nella proposta di legge nonostante la soppressione prevista dalla proposta emendativa in esame;

Bellucci 3.116, che è volta a sopprimere l'abrogazione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui risparmi di spesa sono utilizzati per coprire parte degli oneri derivanti dalla proposta di legge. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle previsioni contenute nella proposta di legge nonostante la soppressione prevista dalla proposta emendativa in esame;

Versace 3.200, che è volta a salvaguardare dall'abrogazione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui risparmi di spesa sono utilizzati per coprire parte degli oneri derivanti dalla proposta di legge, le detrazioni per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle previsioni contenute nella proposta di legge nonostante la previsione recata dalla proposta emendativa in esame;

Palmieri 3.201, che prevede che, qualora non sia possibile garantire alle famiglie un sensibile miglioramento del beneficio economico conseguente all'erogazione dell'assegno unico, gli importi del medesimo assegno siano integrati, stanziando a tal fine ulteriori 2.000 milioni di euro annui a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa;

Palmieri 3.2, la quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziata a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;

Palmieri 3.205 e Locatelli 3.206, che sono volte a integrare le risorse per l'assegno unico con le risorse assegnate all'attuazione del « Reddito di cittadinanza »

rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Meloni 3.02, che è volta a delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, prevedendo che l'imposta familiare sia calcolata applicando al reddito della famiglia le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia in base alla stessa proposta emendativa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Bellucci 3.03, la quale istituisce una dote per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, nella misura di 10.000 euro per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva sussistenza sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali delle risorse occorrenti all'attuazione della proposta emendativa.

Segnala quindi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della necessità di adeguare il testo del provvedimento alle indicazioni della relazione tecnica, che prevedono la progressiva attuazione dell'assegno unico e universale e la conseguente graduale rimodulazione delle misure previste a legislazione vigente. Conseguentemente segnala di aver considerato prive di effetti finanziari tutte le proposte emendative che introducono principi e criteri direttivi che risultino coerenti con la logica della progressiva attuazione dell'assegno unico e universale.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in assenza di relazione tecnica,

esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, evidenziando che si tratta di proposte volte a introdurre elementi di rigidità nel provvedimento, che potrebbero avere effetti negativi sulla quantificazione dell'onere complessivo. Concorda inoltre con quanto segnalato dalla relatrice in merito all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario delle restanti proposte emendative, su cui quindi esprime nulla osta.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.103, 1.109, 1.125, 1.200, 1.202, 1.205, 1.211, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.102, 2.103, 2.104, 2.106, 2.107, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.118, 2.119, 2.121, 2.122, 2.205, 3.1, 3.2, 3.4, 3.116, 3.200, 3.201, 3.205 e 3.206 e sugli articoli aggiuntivi 3.02 e 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle ore 12.05.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. C. 687-A.****NOTA TECNICA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

MEF - RGS - Prot. 126945 del 15/07/2020 - U

Roma,



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

Rif. Prot. Entrata n. 0112697/2020  
Risposta a nota n.

OGGETTO: AC 687-A Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Relazione tecnica.

Con riferimento alla proposta di legge indicata in oggetto, è pervenuta, per le pertinenti valutazioni, la relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Preliminarmente, si fa presente che sulla medesima materia interviene anche il disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 2561), recentemente bollinato, con nota n. 95548 del 18 giugno u.s., da questo Dipartimento e presentato alla Camera dei Deputati il 25 giugno scorso.

**AC 2561** (DDL delega, governativo): prevede la delega per il c.d. "assegno universale" più altri criteri di delega afferenti a riordino misure di sostegno per educazione dei figli, congedi paternità e parentali, conciliazione vita-lavoro. I criteri di delega sono modulabili in relazione alle risorse disponibili;

**AC 687/A**: contiene la delega per il c.d. "assegno unico" con criteri di delega sostanzialmente vincolanti.

Di seguito, in via di sintesi, alcune differenze sostanziali tra assegno "universale" e assegno "unico":

- a) L'assegno "universale" può essere riconosciuto per ogni figlio con età che può essere progressivamente elevata e in ogni caso non può essere superiore a 18 anni. Solo per i figli disabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, si prescinde dall'età con un assegno che può essere maggiorato (senza vincoli sulla maggiorazione). Per ogni figlio successivo al secondo è previsto un incremento dell'assegno del 20%. In sostanza l'assegno "universale" è modulabile nell'attuazione, l'esercizio di delega è attuabile sia arrivando fino a 18 anni sia fermandosi a età inferiori. Anche in termini di importo non vi sono vincoli particolari.

MEF - RGS - Prot. 126945 del 15/07/2020 - U

Pertanto si palesa come un potenziamento del sostegno a natalità/famiglia in parte compatibile con misure esistenti, anche di natura fiscale, che possono essere sostituite anche progressivamente /parzialmente. Come anche previsto dalla clausola finanziaria ove si prevede la soppressione o modifica delle disposizioni indicate in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge n. 160/2019;

- b) L'assegno "unico" è riconosciuto per ogni figlio a carico sia minorenni (quindi necessariamente fino a 18 anni) sia maggiorenne purché con età fino a 21 anni. Per i figli disabili (non giuridicamente definiti) è prevista l'assenza di requisito anagrafico e un incremento dell'assegno tra il 30% e il 50%. E' previsto inoltre un incremento dell'assegno per ogni figlio. Per ogni figlio successivo al secondo è previsto un incremento dell'assegno. L'assegno "unico" è vincolante sul piano della programmazione finanziaria e non è compatibile con misure esistenti, anche di natura fiscale, che devono essere soppresse. Come anche previsto dalla clausola finanziaria ove si prevede la soppressione delle disposizioni indicate in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge n. 160/2019).

Se l'assegno "universale" può essere un potenziamento dell'assetto vigente (in parte da sostituire necessariamente in relazione all'intensità dell'assegno e delle età da coinvolgere) modulabile finanziariamente (in quanto può essere attuato in quei termini in relazione a risorse disponibili e/o che si intendono allocare), l'assegno "unico", invece, vincola alla sostituzione delle misure vigenti, anche sul piano fiscale, con impatto finanziario da quantificare e il conseguente assorbimento di risorse finanziarie che potrebbero essere destinate all'attuazione della cd. "riforma fiscale".

Deve essere sottolineato che i vincoli posti dall'attuale formulazione del disegno di legge comportano un immediato e rilevante impatto finanziario, consistentemente superiore alle risorse indicate nello stesso schema di provvedimento e potrebbero comportare l'erogazione di un beneficio di entità ridotta.

Appare pertanto necessario introdurre criteri di progressività e gradualità, sia nella definizione del beneficio, sia nella rimodulazione/soppressione degli interventi sulle risorse disponibili, al fine di assicurare la compatibilità della prestazione erogabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In via aggiuntiva, sempre con riferimento al testo si evidenzia l'articolo 1, comma 2, lett. h), con riferimento alla previsione di istituire un "organismo aperto" alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative. La relazione tecnica non appare idonea a chiarire la natura giuridica di tale soggetto né fornisce elementi utili alla quantificazione degli oneri connessi alla disposizione in esame. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che al momento della registrazione della nascita di ciascun figlio, l'ufficiale di stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dall'articolo 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n.124/2015, il quale prevede che tale attività venga svolta attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Poiché, tale attività non appare configurata come facoltativa dal testo, si ritiene opportuno integrare la relazione tecnica, indicando che l'amministrazioni interessata provvede alle predette attività esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente. Inoltre, l'articolo 2, comma 1, lett. f)

MEF - RGS - Prot. 126945 del 15/07/2020 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

prevede l'istituzione di una apposita Commissione nazionale che riconosce l'assegno anche in assenza dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla lettera e) del medesimo comma. Si ritiene che l'istituzione di una nuova Commissione sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile corresponsione ai componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati si chiede di integrare la relazione tecnica, indicando che l'istituzione e l'attività della Commissione deve avvenire nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente.

Si segnala inoltre che rispetto al disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 2561) vi sono ulteriori differenze anche nei rapporti con le prestazioni sociali agevolate e con RdC tra i due tipi di assegno in alcuni casi (AC 687/A) non compiutamente/correttamente ed espressamente disciplinati.

Inoltre si evidenziano aspetti che andrebbero valutati sul piano della coerenza, anche giuridica, e per i quali si fa rinvio anche al Dipartimento delle finanze, non risolti in AC 687/A ove vi è il riferimento a figli "a carico" in un'impostazione su base ISEE, in relazione ai quali non si comprende il corretto rapporto. Connesso a tali aspetti è anche l'ipotesi di ripartizione dell'assegno tra genitori che non si concilierebbe con una prestazione per il nucleo (ISEE) ma attribuita per figli a carico (criterio fiscale).

Si prende atto, peraltro, che il Dipartimento delle Finanze ha espresso l'impossibilità, al momento, di effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio delle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi, riservandosi di stimare in tale sede i conseguenti effetti finanziari.

Con riferimento alla relazione tecnica, si fa presente che la stessa si palesa come meramente descrittiva e andrebbe integrata con elementi più analitici in ordine alle sopraindicate disposizioni al fine di evitare rilevanti oneri sulla finanza pubblica anche in termini di oneri inderogabili per la non presenza di criteri che consentano la modulazione dei beneficiari di cui all'assegno unico e universale.

Alle luce di quanto sopra e tenuto conto delle criticità sopra evidenziate, si rappresenta la necessità che, ai sensi dell'art. 81 Cost., al testo del provvedimento e alla relazione tecnica medesima siano apportate le seguenti modifiche:

#### **Modifiche al testo: AC 687/A**

##### **Emendamento:**

- a) All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "*e potenziare*" vanno aggiunte le seguenti: "*, anche in via progressiva,*" e dopo le parole "*l'assegno unico e universale*" vanno aggiunte le seguenti: "*che si ispira al principio universalistico e costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3: a tal fine i criteri per l'assegnazione del*



ALLEGATO 2

**Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. C. 687-A.**

**RELAZIONE TECNICA**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

Prot. n. 126959/2020

Roma,

11 5 LUG, 2020

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AC 687-A Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Relazione tecnica.

Con riferimento alla proposta di legge indicata in oggetto, è pervenuta, per le pertinenti valutazioni, la relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fermo restando quanto espresso nella nota RGS protocollo n. 126945 del 15/07/2020, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di modifica del testo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 autorizza il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia, ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico mediante l'istituzione dell'assegno unico e universale.

All'articolo 1, comma 1, lettera h) si prevede l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni di tutela della famiglia maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno. Le attività di suddetto organismo sono svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente. Al comma 3, infine, si prevede che l'ufficiale dello Stato civile sia tenuto ad informare le famiglie sul beneficio previsto. Anche tale funzione viene esercitata nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente.

L'articolo 2 individua ulteriori principi e criteri direttivi ai fini della disciplina, in sede di attuazione, dell'assegno unico e universale. L'istituzione e l'attività della Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), si svolgono nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente.

L'articolo 3 prevede le risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione della delega qualificandole come limite massimo e richiamando altresì la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica e finanza pubblica. In particolare, le risorse delle quali si prevede l'utilizzo, oltre ad eventuali altre risorse indicata dai successivi decreti legislativi, sono quelle iscritte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le risorse rivenienti dalla modifica o soppressione delle seguenti misure:

1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Concorrono, inoltre, ulteriori risorse, nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale, rinvenienti dalla modifica o soppressione delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

L'articolo 3, al comma 2, infine prevede che all'attuazione delle deleghe si provveda nei limiti delle risorse previste nel comma precedente e qualora i decreti legislativi comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o nelle risorse di cui al comma 1, essi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 4 prevede che le disposizioni di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Infine l'articolo 5 disciplina il procedimento per l'adozione dei suddetti decreti legislativi. In particolare, i decreti saranno trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione dei pareri per i profili di competenza, che dovranno essere resi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi potranno, comunque, essere emanati. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente legge, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Entrambe le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 recano disposizioni di carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha  
avuto

en       POSITIVO       NEGATIVO  
Il Presidente Generale dello Stato  
7 5 LUG. 2020

A condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate al testo le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "e potenziare" vanno aggiunte le seguenti: " , anche in via progressiva," e dopo le parole "l'assegno unico e universale" vanno aggiunte le seguenti: " che si ispira al principio universalistico e costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico nell'ambito delle risorse

disponibili ai sensi dell'articolo 3: a tal fine i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) saranno applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle risorse disponibili."

- b) All'articolo 2, alla lettera h) la parola "soppressione" è sostituita dalle seguenti: "graduale superamento o soppressione", e conseguentemente la lettera g) è soppressa, in quanto la disposizione è assorbita dalla modifica alla lettera h).
- c) All'articolo 3 le parole "dalla soppressione" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "dal graduale superamento o dalla soppressione".

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	84
5-04363 Bignami: Interventi normativi riguardanti i versamenti IRPEF e IRES .....	84
5-04364 Baratto: Iniziative di contrasto del fenomeno del <i>dumping</i> fiscale .....	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	87
5-04365 Topo: Modalità di attuazione delle misure relative ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito con garanzia dello Stato .....	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	90
AVVERTENZA .....	86
ERRATA CORRIGE .....	86

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 16 luglio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.20.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **5-04363 Bignami: Interventi normativi riguardanti i versamenti IRPEF e IRES.**

Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA ricorda gli sforzi profusi personalmente sul tema oggetto dell'interrogazione, anche impegnandosi nella comunicazione della questione a tutti i soggetti interessati. Risponderà in ogni caso all'interrogazione in titolo avvalendosi della nota predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, facendo preliminarmente presente che il differimento delle imposte è motivato dall'esigenza di agevolare il contribuente concedendo più tempo, anche a fini organizzativi. In tal senso, il

Governo ha operato, rinviando le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 luglio con maggiorazione dello 0.4 per cento, rispettivamente al 20 luglio e al 20 agosto. L'ulteriore proroga richiesta inciderebbe, secondo gli uffici, sull'elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della Nota di aggiornamento al DEF che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine del mese di settembre.

Intende in conclusione, esprimere il proprio rammarico per la risposta fornita, poiché – come è noto – si è personalmente adoperato affinché si potesse pervenire ad una ulteriore proroga di termini.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) esprime, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, profonda insoddisfazione ed irritazione per la risposta fornita, sia per ragioni di metodo che di merito. Sul metodo, ricorda che il DPCM del 27 giugno rinviava al 20 luglio il termine per i versamenti dei saldi 2019 ai fini IRPEF e IRES, ma tale differimento sembrava anticipare una successiva proroga al 30 settembre, da definirsi all'interno del decreto cd. «Rilancio», generando in tal modo fiducia negli operatori, che è stata poi delusa dalla mancata adozione della misura.

Passando ai profili di merito, evidenzia innanzitutto come la proroga dei termini di versamento, rispondeva ad una duplice esigenza. La prima, di alleggerire il carico di lavoro gravante sui professionisti, in particolare commercialisti. Ricorda infatti che nel periodo di *lockdown* su tali categorie è stato letteralmente scaricato l'onere degli adempimenti relativi alle numerose misure di sostegno adottate dal Governo, quali *bonus baby sitter*, indennità, contributi a fondo perduto. Questi stessi professionisti, a causa della mancata proroga dei termini di versamento, vengono ora gravati anche dalla necessità di rispettare i termini per il pagamento delle imposte sul reddito. Basti pensare che la circolare dell'Agenzia delle entrate al riguardo, emanata soltanto il 7 luglio, consta di ben 411 pagine; a tale impegno si

devono ancora aggiungere le ulteriori attività di cui tali figure professionali devono occuparsi.

La seconda esigenza – che Fratelli d'Italia ritiene essenziale – era evidentemente quella di tutelare la liquidità dei contribuenti. Eppure l'attuale Governo, nella persona del Ministro Gualtieri, non deve aver chiaro il fatto che le partite IVA non hanno più liquidità. È inutile, da un lato, concedere prestiti, indennità e contributi a fondo perduto, quando poi, dall'altro, si chiede la loro restituzione.

Rammenta, infine, che il 20 luglio sono previste altre scadenze – come l'imposta di bollo per la fatturazione elettronica sopra i mille euro, o i diritti annuali da corrispondere alle Camere di commercio – e questo dimostra la distanza abissale esistente tra i cittadini e questo Governo, che si prende gioco dei professionisti e chiede soldi agli italiani, che di soldi non ne hanno più.

**5-04364 Baratto: Iniziative di contrasto del fenomeno del *dumping* fiscale.**

Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaele BARATTO (FI) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta che ha fornito, e tuttavia sottolinea che per gli imprenditori sarebbe difficile trarre da essa una indicazione concreta.

Pur riconoscendo la necessità di rispettare la normativa europea, ritiene non vi sia per il Governo italiano momento più opportuno di quello attuale per intervenire e per farsi valere, nelle competenti sedi europee, al fine di sostenere le proprie imprese, facendo comprendere agli altri Stati membri che la concorrenza tra «poveri» porterebbe soltanto ad un impoverimento dell'Europa intera.

Osserva, infine, che sebbene si parli molto della difesa del *Made in Italy*, si permette poi che qualcuno trasferisca all'estero le sedi delle imprese italiane, senza neanche pagare il dovuto; ma si tratta purtroppo di fenomeni che sono stati consentiti anche dai Governi precedenti.

**5-04365 Topo: Modalità di attuazione delle misure relative ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito con garanzia dello Stato.**

Raffaele TOPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Ringrazia quindi l'interrogante per l'interesse dimostrato nei confronti delle pratiche di finanziamento dei prestiti concessi alle PMI, tema che egli stesso segue con attenzione. Al riguardo, fa presente che alcuni istituti di credito non sono effettivamente in grado di fornire risposte adeguate ai cittadini; tuttavia ribadisce il proprio impegno in prima persona affinché cittadini ed imprese ricevano al più presto indicazioni precise. Ricorda, infine, le richiamate circolari dell'ABI ed invita il collega a far pervenire al Governo eventuali segnalazioni circa il malfunzionamento del sistema.

Raffaele TOPO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo, ricordando che l'interrogazione presentata nasce in effetti da fatti realmente verificatisi. Nel prendere atto dell'iniziativa dell'ABI, ritiene tuttavia che occorrerebbe monitorare con maggiore attenzione l'applicazione degli strumenti approvati dal Parlamento. I prestiti previsti dal DL Liquidità stanno, a suo avviso, dando buoni risultati; occorre però garantirne l'effettiva attuazione, soprattutto con riferimento ai tempi di ammortamento, rappresentando la possibilità di dilazione, in particolare laddove estesa a 30 anni, una grande opportunità per le imprese.

Invita in conclusione il Governo a sollecitare l'ABI ad adottare ulteriori iniziative e, da parte sua, assume l'impegno di informare i diretti interessati circa l'esistenza delle richiamate circolari.

Raffaele TRANO, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della fase di votazioni in Assemblea, rinvia ad una prossima seduta lo svolgimento delle ulteriori interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-04366 Ungaro: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati.

5-04367 Bitonci: dati riguardanti il valore dei titoli di Autostrade per l'Italia S.p.A.

5-04368 Sangregorio: Applicazione del regime forfetario alla somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

5-04369 Grimaldi: Chiarimenti di natura contabile relativi all'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) da parte dei Comitati provinciali e locali privati.

#### INTERROGAZIONI

5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio.

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 399 del 30 giugno 2020, pagina 159, seconda colonna, ventesima riga, sostituire le parole « predisporre una relazione tecnica, nonché ulteriore documentazione riguardante » con le seguenti « fornire gli opportuni chiarimenti riguardanti ».

## ALLEGATO 1

**5-04364 Baratto: Iniziative di contrasto del fenomeno del *dumping* fiscale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che il nostro Paese subisce da anni il problema del cosiddetto « *dumping* fiscale », fenomeno consistente nel ribasso di aliquote e pressione fiscale da parte di uno Stato per attrarre contribuenti e investitori da altri Stati, traendone vantaggi sul fronte delle imposte dirette e dei consumi in loco.

Per effetto del fenomeno del « *dumping* », taluni gruppi societari, anche di notevole dimensione e importanza strategica, hanno trasferito dall'Italia verso l'estero la propria sede legale.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « quali provvedimenti normativi e quali iniziative presso le competenti sedi europee ... intenda adottare il Governo per assicurare la tutela degli interessi nazionali e il rispetto dei principi di leale concorrenza e collaborazione nel Mercato Unico, in materia di *dumping* fiscale ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che, attualmente, la normativa europea non prevede ancora l'armonizzazione della fiscalità diretta degli Stati membri che rimane, pertanto, nella loro competenza esclusiva.

Inoltre, una delle libertà fondamentali sancite dal Trattato dell'Unione europea, alla base della costruzione del Mercato unico europeo, è la libertà di stabilimento dei cittadini e degli altri soggetti europei come le imprese che possono liberamente fissare la propria residenza in uno degli

Stati membri senza che uno Stato membro possa frapporre ostacoli ai possibili trasferimenti in altri Stati membri.

Tuttavia, il rafforzamento dell'azione di contrasto della concorrenza fiscale è sempre stato un obiettivo sia in ambito Unione europea che in ambito internazionale. Da sempre l'Italia insieme agli altri Stati membri agisce per il superamento dell'attuale disomogeneità tra i regimi fiscali nazionali e la conseguente concorrenza fiscale aggressiva.

In proposito deve richiamarsi l'importante e determinate lavoro compiuto negli anni recenti nell'ambito del Gruppo Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese, che opera su base intergovernativa, i cui lavori si concentrano sul contrasto alle pratiche fiscali dannose (di seguito, il Gruppo) costituito presso il Consiglio UE.

Il Gruppo ha definito criteri e *standard* per valutare i regimi fiscali preferenziali introdotti dagli Stati membri. Questo al fine di individuare eventuali profili di concorrenza fiscale dannosa che incentivino la pianificazione fiscale aggressiva. Risultato della sua attività è stato il sostanziale allineamento degli Stati membri agli standard di competizione fiscale corretta.

Al momento, i lavori del Gruppo Codice di Condotta sono finalizzati, fra l'altro, a verificare la conformità delle normative degli Stati membri alle diverse linee Guida sulle norme antiabuso definite dal Gruppo.

Alcune delle iniziative del Gruppo Codice hanno aperto la strada ad importanti interventi legislativi UE, alla cui defini-

zione l'Italia ha validamente contribuito, volte a prevenire fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra Stati membri come la Direttive antielusione ATAD e ATAD 2 (*Anti Tax Avoidance Directives*) che hanno determinato l'introduzione negli ordinamenti degli Stati membri di norme di contrasto all'elusione fiscale e contro il trasferimento dei profitti verso Paesi a tassazione ridotta. Citiamo anche le Direttive sulla cooperazione fiscale (DAC: *Directive on administrative cooperation*) che si sono succedute negli anni recenti. Tali Direttive hanno progressivamente esteso il campo dello scambio informazioni automatico alle informazioni finanziarie, agli accordi fiscali con i contribuenti e ad altre tipologie di informazioni, mettendo a disposizione delle Amministrazioni fiscali strumenti efficaci per poter determinare la giusta quota di tassazione dei propri contribuenti. Inoltre, hanno imposto la trasparenza delle pratiche amministrative che potrebbero dare luogo a fenomeni elusivi.

In questo contesto si sottolinea che la lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali comprende, ad oggi, 12 Paesi, come da pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale UE* del 27 febbraio 2020.

Il processo di *screening* delle giurisdizioni che ha portato all'estensione della lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali ha, sin dal principio, escluso i Paesi membri dell'Unione stessa dalla valutazione sulla qualità della loro *governance* fiscale nazionale.

Questa scelta ha permesso ad almeno cinque giurisdizioni europee (Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) di evitare l'inclusione tra le giurisdizioni *listed*.

Su tali giurisdizioni pendono importanti pronunciamenti comunitari.

Nei Rapporti Paese del 2018, la Commissione europea ha espresso rilievi critici sulle caratteristiche dei sistemi fiscali di tali Paesi, che sono in grado di favorire, secondo l'esecutivo europeo, un *tax planning* societario aggressivo, minando così l'integrità del mercato unico europeo.

Appena un anno fa, il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha approvato una risoluzione che proponeva l'inclusione dei sopracitati cinque Paesi UE tra i « paradisi fiscali » dell'Unione.

Tale approccio è stato, da ultimo, confermato con la Comunicazione sulla « buona *governance* fiscale nella Unione europea e oltre », adottata in data 15 luglio 2020, in cui la Commissione prefigura una riforma del Codice di Condotta e una revisione della lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, sotto l'egida G20, in ambito OCSE è in discussione la revisione delle regole internazionali di tassazione delle imprese multinazionali. Una delle due componenti di questa riforma il cosiddetto *Pillar 2* prevede l'introduzione della tassazione minima effettiva dei profitti delle multinazionali.

Questa innovazione contribuirà a ridurre l'incentivo a localizzare i profitti in giurisdizioni a bassa tassazione, realizzando un ulteriore e importante passo in avanti nel contrasto alla concorrenza fiscale e alla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri più esposti alla concorrenza di altri.

Una volta raggiunto l'accordo internazionale, la tassazione minima effettiva potrà essere attuata a livello europeo, verosimilmente con una Direttiva.

Una simile innovazione, potrebbe dare anche un nuovo ruolo al Gruppo Codice di Condotta sopra menzionato. L'attività del Gruppo potrebbe essere rafforzata attraverso l'adozione di un approccio complessivo ai sistemi fiscali degli Stati membri che ne individui gli aspetti potenzialmente dannosi sotto il profilo della concorrenza fiscale, superando l'impostazione attuale che si concentra su singoli regimi preferenziali.

L'attuale discussione sulla convergenza sulle regole di tassazione societaria a livello europeo potrebbe aiutare a contrastare la concorrenza fiscale, attraverso l'approvazione della proposta della Com

missione sull'introduzione di regole comuni a livello europeo sulla formazione della base imponibile (*Common Corporate Tax Base* – « CCTB »), che l'Italia sostiene.

A questi obiettivi e alla realizzazione di tutte le suddette iniziative l'Italia contribuisce attivamente e si fa promotrice dell'applicazione delle misure di contrasto alla concorrenza fiscale definite in tale contesto.

## ALLEGATO 2

**5-04365 Topo: Modalità di attuazione delle misure relative ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito con garanzia dello Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in riferimento si precisa, preliminarmente, che, nel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, di seguito «Cura Italia») e fino al 14 luglio 2020, le richieste di garanzia pervenute al Fondo Centrale PMI sono state 838.962 (per un importo finanziato di circa 52,5 miliardi di euro), di cui 834.852 per le nuove operatività ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità. Di queste 728.279 operazioni (per un importo finanziato di circa 14,5 miliardi di euro) sono riferite a finanziamenti *ex* articolo 13, comma 1, lettera *m*) del decreto-legge n. 23 del 2020 fino a 30 mila euro, con copertura al 100 per cento, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.

A partire dal 19 giugno 2020, a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea, il finanziamento e la durata sono stati incrementati fino a 30 mila euro e 120 mesi (rispettivamente da 25 mila euro e 72 mesi). Le specifiche operazioni con copertura al 100 per cento di importo superiore a 25 mila euro sono 14.970 (10,9 per cento delle arrivate a far data dal 19 giugno 2020), per un importo medio di 29,9 mila euro mentre le operazioni di durata oltre 72 mesi sono 14.655 (10,7 per cento delle arrivate a far data dal 19 giugno 2020), per una durata media di 115 mesi.

Nel testo dell'interrogazione si indicano indistintamente due differenti modifiche, introdotte in sede di conversione al decreto-legge, che hanno riguardato inter-

venti di maggiore importo, che sono in realtà distinti tra loro: *i*) le garanzie sui finanziamenti condotti nell'ambito del *Temporary framework ex* articolo 13, comma 1, lettera *n*); e *ii*) le garanzie al di fuori del *Temporary framework ex* articolo 13, comma 1, lettera *d*), che prevedono durate anche superiori a 10 anni.

Più in particolare:

per i finanziamenti in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, di cui alle lettera *n*) dello stesso articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, la garanzia del Fondo, può essere concessa fino al 90 per cento ed è cumulabile con la garanzia di un confidi (a valere su risorse proprie) sul restante 10 per cento; ciò a condizione che il finanziamento non superi un quarto del fatturato o il doppio della spesa salariale e che le sua durata non superi i 6 anni;

per i finanziamenti fino a 5 milioni, attivati al di fuori del *Temporary framework*, quindi con durate superiori a 6 anni (la legge recita: «anche per durate superiori a 10 anni»), in base alla novellata previsione di cui al comma 1, lettera *d*), è stata prevista la garanzia del Fondo fino all'80 per cento e la cumulabilità – fino al 100 per cento del finanziamento – con la garanzia di un confidi a valere su risorse proprie.

Come è noto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha attivato dal 29 marzo una *Task Force* informale tra i principali soggetti impegnati nella realizzazione ed esecuzione delle misure di supporto alla

liquidità delle famiglie e delle imprese (ivi compresa TABI), che assicura scambi informativi e forme di cooperazione rivolti a: la ricerca delle coerenza complessiva degli strumenti innovativi e straordinari messi in campo; la corretta rappresentazione dei medesimi; l'adeguata diffusione delle informazioni concernenti le loro modalità di funzionamento e di utilizzo da parte dei destinatari; il costante monitoraggio dei risultati; l'analisi delle eventuali disfunzioni e degli inevitabili margini di miglioramento delle iniziative.

Anche grazie a questo contesto di interscambio informativo, risulta che TABI abbia in questi mesi emanato diverse circolari ai propri Associati in relazione agli aggiornamenti degli interventi per la liquidità legata all'emergenza Covid. Con riferimento specifico al tema sollevato nella interrogazione, TABI è intervenuta con due circolari (disponibili sul sito dell'Associazione). In particolare:

la nuova previsione dell'articolo 13, comma 1) lettera *d*) è illustrata nella lettera circolare ABI del 6 giugno 2020, laddove si rappresenta che « In merito alle garanzie rilasciate con una copertura in garanzia diretta all'80 per cento e in riassicurazione al 90 per cento, di cui all'ultimo periodo della lettera *d*), è stato previsto che queste possano essere rilasciate anche a fronte di finanziamenti con durata superiore a 10 anni. Su tali finanziamenti la garanzia del fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento »;

gli elementi innovativi rispetto all'operatività del Fondo di garanzia, sempre relativi alla lettera *d*), sono riportati in

allegato alla lettera circolare del 17 giugno 2020, nel contesto della lettera circolare operativa del Fondo Centrale PMI n. 12 del 2020, laddove è riportato che in relazione alla lettera *d*):

« ... o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sulle operazioni finanziarie ammissibili ai sensi delle Disposizioni Operative a favore dei soggetti beneficiari finali ammissibili.

Ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia è necessario il preventivo accreditamento di tali soggetti sulla base di quanto previsto dalla parte XI delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.

« ... La garanzia dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso ».

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare che non possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo. Per le operazioni finanziarie che, invece, possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo, si applica quanto previsto in termini di cumulabilità alla lettera *n*).

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 luglio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.45 alle 8.55.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	93
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	97
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	99

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04358 Butti: Procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione del prolungamento fino a Monza della linea metropolitana milanese M5 .....	94
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	101
5-04359 Pellicani: Modalità di realizzazione e finanziamento della superstrada di collegamento tra il casello di Meolo sulla A4 e la città di Jesolo .....	95
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-04360 Terzoni: Tempi e modalità di ricostruzione del ponte sulla SS76 danneggiato per un incidente occorso all'altezza dello svincolo Jesi est .....	95
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103
5-04361 Gelmini: Danni economici e logistici derivanti dai ritardi nella conclusione del piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione delle gallerie sulla rete ligure .....	95
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104
5-04362 Lucchini: Inserimento della superstrada E78 Grosseto-Fano nel piano del Governo denominato « Italia veloce » .....	96
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo**

**per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che, essendo il provvedi-

mento iscritto nel calendario dei lavori parlamentari per la prossima settimana, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro la seduta odierna.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Giuseppina OCCHIONERO (IV), riferendosi all'osservazione contenuta nella proposta di parere, ritiene opportuno un supplemento di riflessione con riguardo alla posizione della Commissione sulla necessità di coniugare i temi ambientali – certamente importanti, come indicato anche in sede europea – con l'esigenza di sostegno della ripresa economica successiva alla emergenza epidemiologica. Preannuncia pertanto che il proprio gruppo non parteciperà al voto.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, esprime perplessità per il contenuto dell'articolo 48 della proposta di legge in esame, che, a seguito dell'approvazione di un emendamento in sede referente, esclude il comparto agricolo dall'ambito della proposte volte alla ridefinizione dei sussidi ambientalmente dannosi, la cui elaborazione è stata demandata alla commissione ministeriale prevista dalla legge di bilancio per il 2020. Sottolineata la rilevanza del settore agricolo ai fini dello sviluppo del *green new deal*, nonché della presenza del rappresentante del Ministero delle politiche agricole all'interno della citata commissione, in virtù delle specificità e della particolare crisi che caratterizza il settore nell'attuale momento storico, non ritiene condivisibile che venga espunto dal catalogo. Avanza pertanto alla relatrice la proposta di introdurre una condizione soppresiva dell'articolo 48, confermando l'osservazione in ordine all'opportunità di una previsione normativa riferita al settore agricolo.

Paola DEIANA (M5S) concorda con le osservazioni della collega Braga e si associa alla richiesta da questa avanzata alla relatrice.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, nell'accogliere le proposte avanzate dalle colleghe, presenta una proposta di parere, riformulata nella direzione richiesta (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere con condizioni e osservazione presentata della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.25.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

**5-04358 Butti: Procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione del prolungamento fino a Monza della linea metropolitana milanese M5.**

Alessio BUTTI (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'importan-

tanza che il collegamento da Monza raggiunga la città di Lecco, anche attraverso una sinergia delle società ferroviarie presenti sul territorio, soprattutto nell'ottica dello svolgimento delle Olimpiadi del 2026.

Il Sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio BUTTI (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che raccoglie una imprescindibile indicazione da sempre suggerita dal proprio gruppo, ossia il rafforzamento dei collegamenti verso la città Lecco attraverso una rete metropolitana. Nella consapevolezza che l'interrogazione proposta, affrontando la tematica del trasporto attraverso sistemi ferroviari, involge la competenza anche della Commissione trasporti, fa presente di averla però incentrata sulla capacità del Governo di assumere scelte adeguate per la effettiva realizzazione degli appalti soprattutto con riferimento al piano delle grandi opere, nel quale non ha rinvenuto nulla con riguardo alle Olimpiadi del 2026. Giudica favorevolmente che il Governo riconosca, come evidenziato nella risposta, la necessità di convocare un tavolo con i soggetti indicati nella premessa del proprio atto, ritenendo necessario un forte efficientamento dei collegamenti all'interno della regione Lombardia.

**5-04359 Pellicani: Modalità di realizzazione e finanziamento della superstrada di collegamento tra il casello di Meolo sulla A4 e la città di Jesolo.**

Nicola PELLICANI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola PELLICANI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, nella quale si evidenzia il ruolo della regione come ente attraverso il quale promuovere l'intervento. Nel ritenere fondamentale il coinvolgimento degli enti locali, in un'ottica di concertazione del progetto, auspica che il Governo continui a monitorare il progetto anche nel corso del suo iter di realizzazione.

**5-04360 Terzoni: Tempi e modalità di ricostruzione del ponte sulla SS76 danneggiato per un incidente occorso all'altezza dello svincolo Jesi est.**

Martina PARISSE (M5S), illustra in qualità di cofirmataria l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, osserva che il periodo di sei mesi cui fa riferimento il rappresentante del Governo era già noto, essendo stato preannunciato, ma è rassicurante che venga ufficialmente confermato. Fa presente che la SS76 è stata oggetto di una lunga discussione sia in ambito regionale che parlamentare, in ragione delle persistenti difficoltà dovute ai numerosi cantieri ancora aperti, rientrando tale arteria nel progetto Quadrilatero Umbria Marche. Chiede pertanto al Governo di monitorare il rispetto dei tempi annunciati per la ricostruzione del ponte, affinché il territorio interessato superi i disagi da ultimo determinati, che si sommano a quelli che purtroppo vive da anni.

**5-04361 Gelmini: Danni economici e logistici derivanti dai ritardi nella conclusione del piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione delle gallerie sulla rete ligure.**

Roberto BAGNASCO (FI), premettendo che interviene con difficoltà su un tema sul quale negli ultimi giorni a suo giudizio

si è parlato anche troppo, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Osserva che in Liguria si può parlare di discontinuità territoriale piuttosto che di continuità territoriale, stanti le decine di chilometri di coda che caratterizzano il territorio sia di Levante che di Ponente. Fa presente di aver impiegato negli scorsi giorni circa due ore per raggiungere l'aeroporto di Genova dalla città di Rapallo, nella quale vive, in una condizione non eccezionale, trattandosi purtroppo dei normali tempi di percorrenza in una regione, la Liguria, in ginocchio sia per il crollo del turismo che per lo stato della rete stradale.

Consapevole che la sicurezza è un requisito prioritario con riguardo alla rete stradale, ritiene che finora si sia fatto poco e si sia lavorato male. Anche gli strumenti più tecnologicamente avanzati, quali i georadar e i radioscanner, cui si fa riferimento nella risposta, sono stati utilizzati soltanto negli ultimi giorni. Osserva, infine, che alla drammatica situazione descritta delle autostrade della regione, si affianca quella altrettanto inefficiente delle strade e della rete ferroviaria, che aggrava ulteriormente una situazione già fortemente critica.

**5-04362 Lucchini: Inserimento della superstrada E78 Grosseto-Fano nel piano del Governo denominato « Italia veloce ».**

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, osserva che a ridosso di importanti tornate elettorali nelle Marche, le forze politiche al Governo promettono sistematicamente l'apertura della galleria della

Guinza e il completamento della superstrada Grosseto Fano, opera incompiuta da anni. In ordine al piano del Governo cosiddetto « Italia veloce », che vede la galleria della Guinza inserita tra le opere da realizzare, chiede di sapere quali siano i tempi certi di realizzazione e se ci sia la copertura finanziaria integrale dell'opera.

Il Sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che si riserva di approfondire in ragione dei numerosi riferimenti ai tratti stradali sui quali il Governo intende intervenire. A suo giudizio si tratta di piccolissimi passi in avanti, che lasciano ancora una volta le regioni Marche ed Umbria in una situazione drammatica, non pervenendosi alla conclusione definitiva dell'opera. Fa presente che esponenti del Governo hanno recentemente dichiarato nel territorio pesarese l'intenzione del Governo di realizzare prontamente la galleria della Guinza, creando forti aspettative nei cittadini dell'area interessata. A tale riguardo, invita il Governo a non procedere per slogan ma a realizzare le opere necessarie per la ripartenza e l'efficientamento del Paese.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 luglio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.****PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella ed abb., recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2020;

preso atto che il testo tratta diverse tematiche di interesse della Commissione Ambiente, ed in particolare:

all'articolo 15 esclude i grassi animali di origine suina dall'applicazione del contributo ambientale al CONOE;

all'articolo 21 estende alle imprese commerciali la possibilità di esercitare l'attività di manutenzione del verde pubblico o privato a pari delle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa;

all'articolo 25 consente che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, a certe condizioni, possano assumere in appalto lavori per la sistemazione e manutenzione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, nonché realizzare o ripristinare strade rurali e piste forestali;

all'articolo 34, comma 1, estende ai periodi di imposta successivi al 2018 il

credito di imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere e agrituristiche,

all'articolo 37 estende il cosiddetto bonus verde anche agli interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche;

all'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica per alcune fattispecie di trasferimento immobiliare

all'articolo 48, in materia di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di ridefinizione del sistema di esenzioni;

rilevato che il richiamato articolo 15 – che incide sull'articolo 10, comma 3 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che, alla lettera c), già esonera i grassi animali e vegetali dal contributo CONOE, purché in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi – estende l'esenzione ai grassi animali di origine suina a prescindere dal parametro quantitativo; tale esenzione potrebbe non risultare indifferente ai fini della possibilità che si producano rifiuti da grassi animali non assoggettabili ad un sistema di responsabilità estesa da parte dei produttori, come configurato nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

osservato che la norma di cui al citato articolo 48, nella sua formulazione attuale appare compromettere il raggiungimento dell'obiettivo individuato con i

commi 98 e 99 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, con i quali è stata istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, presieduta dal Ministro dell'ambiente, e con i contenuti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che esplicitano l'importanza di una graduale rimozione o riforma dei sussidi ai combustibili fossili; si rileva altresì che la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi ha l'obiettivo di avviare la transizione ecologica dei settori interessati, individuare misure che contribuiscano a ridurre la spesa pubblica e promuovere una riforma fiscale ambientale aderente al principio «chi inquina paga»; sul punto, si deve altresì prendere atto della difficile situazione che il mondo agricolo sta affrontando – profondamente aggravata dagli effetti della emergenza sanitaria – e che il green deal è una

opportunità verso cui il settore agricolo va accompagnato e sostenuto con misure proporzionali e adeguate ad un corretto percorso di transizione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

si sopprima, per le ragioni espresse in premessa, la disposizione di cui all'articolo 15;

*e con la seguente osservazione:*

dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'articolo 48, al fine di definire una disciplina che, per il comparto agricolo, specifichi che la proposta organica di ridefinizione del sistema delle esenzioni abbia una tempistica e misure quantitative funzionali alle peculiari esigenze di sostegno e rilancio del mondo agricolo.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella ed abb., recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2020;

preso atto che il testo tratta diverse tematiche di interesse della Commissione Ambiente, ed in particolare:

all'articolo 15 esclude i grassi animali di origine suina dall'applicazione del contributo ambientale al CONOE;

all'articolo 21 estende alle imprese commerciali la possibilità di esercitare l'attività di manutenzione del verde pubblico o privato a pari delle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa;

all'articolo 25 consente che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, a certe condizioni, possano assumere in appalto lavori per la sistemazione e manutenzione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, nonché realizzare o ripristinare strade rurali e piste forestali;

all'articolo 34, comma 1, estende ai periodi di imposta successivi al 2018 il

credito di imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere e agrituristiche,

all'articolo 37 estende il cosiddetto *bonus verde* anche agli interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche;

all'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica per alcune fattispecie di trasferimento immobiliare

all'articolo 48, in materia di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di ridefinizione del sistema di esenzioni;

rilevato che:

1) il richiamato articolo 15 – che incide sull'articolo 10, comma 3 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che, alla lettera c), già esonera i grassi animali e vegetali dal contributo CONOE, purché in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi – estende l'esenzione ai grassi animali di origine suina a prescindere dal parametro quantitativo; tale esenzione potrebbe non risultare indifferente ai fini della possibilità che si producano rifiuti da grassi animali non assoggettabili ad un sistema di responsabilità estesa da parte dei produttori, come configurato nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) la norma di cui al citato articolo 48, nella sua formulazione attuale appare compromettere il raggiungimento dell'o-

biiettivo individuato con i commi 98 e 99 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, con i quali è stata istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, presieduta dal Ministro dell'ambiente, e con i contenuti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che esplicitano l'importanza di una graduale rimozione o riforma dei sussidi ai combustibili fossili; si rileva altresì che la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi ha l'obiettivo di avviare la transizione ecologica dei settori interessati, individuare misure che contribuiscano a ridurre la spesa pubblica e promuovere una riforma fiscale ambientale aderente al principio « chi inquina paga »;

osservato che si deve altresì prendere atto della difficile situazione che il mondo agricolo sta affrontando – profondamente aggravata dagli effetti della emergenza sanitaria – e che il *green new deal* è una opportunità verso cui il settore agricolo va

accompagnato e sostenuto con misure proporzionali e adeguate ad un corretto percorso di transizione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) si sopprima, per le ragioni espresse in premessa, la disposizione di cui all'articolo 15;

2) si sopprima, per le ragioni espresse in premessa, la disposizione di cui all'articolo 48;

*e con la seguente osservazione:*

dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire una disciplina che, per il comparto agricolo, specifichi che la proposta organica di ridefinizione del sistema delle esenzioni abbia una tempistica e misure quantitative funzionali alle peculiari esigenze di sostegno e rilancio del mondo agricolo.

## ALLEGATO 3

**5-04358 Butti: Procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione del prolungamento fino a Monza della linea metropolitana milanese M5.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto informo che sono in corso di definizione le attività occorrenti per il recepimento delle varie osservazioni presentate nella Conferenza di Servizi relativamente allo studio di fattibilità.

In particolare, sono state già risolte le problematiche relative alla definitiva collocazione di una stazione nel Comune di Sesto S. Giovanni e di quella in corrispondenza del parco di Monza e sono in corso le interlocuzioni tra la regione Lombardia, la provincia di Monza e Brianza e il comune di Monza per l'individuazione di una posizione condivisa su alcune misure di compensazione nelle aree adiacenti i parchi.

Una volta terminata detta attività, si procederà ad avviare la progettazione definitiva.

In merito alle modalità di espletamento della gara, la stazione appaltante sta individuando, anche in collaborazione con l'ANAC, la procedura più idonea, in considerazione della complessità dell'opera e della necessità di pervenire in tempi rapidi alla sua realizzazione.

Quanto ai collegamenti ferroviari tra le città di Lecco e Monza, evidenzio che essi sono attualmente assicurati attraverso la linea Milano-Lecco (con relazioni regionali veloci Milano-Lecco-Tirano e la linea suburbana S8) a doppio binario elettrificata e la linea Milano-Monza-Molteno-Lecco (linea suburbana S7) a semplice binario a trazione termica tra Monza e Lecco.

L'ulteriore sviluppo di detti collegamenti è oggetto di analisi da parte degli Uffici del Ministero, fermo restando la necessità di un confronto con la regione e gli altri Enti coinvolti.

## ALLEGATO 4

**5-04359 Pellicani: Modalità di realizzazione e finanziamento della  
superstrada di collegamento tra il casello di Meolo sulla A4 e la città  
di Jesolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, nella seduta del 25 giugno 2020, il CIPE, con delibera in corso di registrazione, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, sullo schema di convenzione della proposta di finanza di progetto per la progettazione, costruzione ed esercizio della superstrada «Via del Mare – Collegamento A4-Jesolo e litorali – bretella stradale».

L'opera ha un costo previsto di circa 200 milioni di euro.

In relazione all'intervento in parola, ANAS ha provveduto, mediante apposita convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la

regione Veneto, a concedere l'utilizzo di un tratto di circa 7 km della strada statale 14 ai fini della realizzazione della superstrada.

Nel rappresentare che la regione Veneto svolge il ruolo di Amministrazione Concedente ed aggiudicatrice, la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria delle offerte presentate nell'ambito della procedura all'uopo espletata verrà effettuata dalla regione.

Conseguentemente, l'individuazione di eventuali soluzioni alternative di finanziamento dell'opera sarà possibile soltanto una volta conosciuti gli esiti della procedura sopra descritta.

## ALLEGATO 5

**5-04360 Terzoni: Tempi e modalità di ricostruzione del ponte sulla SS76 danneggiato per un incidente occorso all'altezza dello svincolo Jesi est.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto la società ANAS ha evidenziato che lo scorso 4 luglio ha aperto al traffico una rampa provvisoria sulla strada statale 76 «della Val d'Esino» (direttrice Perugia-Ancona) in corrispondenza dello svincolo di Jesi est, dove il 19 giugno un mezzo pesante ha danneggiato un sottopasso, rendendo necessaria la chiusura della strada.

La rampa consente al traffico, in direzione Ancona, di uscire e di rientrare contestualmente, in corrispondenza dello

stesso svincolo, eliminando la deviazione di oltre 10 chilometri sulla viabilità locale e nel centro abitato di Jesi.

Al contempo proseguono, da parte dei tecnici di ANAS, tutte le attività propeedeutiche alla progettazione dei lavori di ripristino del sottopasso danneggiato che a causa dei danni strutturali subiti dovrà essere demolito e ricostruito.

La durata stimata dei lavori è di circa sei mesi e, una volta ripristinata la normale circolazione, la rampa provvisoria sarà smantellata.

## ALLEGATO 6

**5-04361 Gelmini: Danni economici e logistici derivanti dai ritardi nella conclusione del piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione delle gallerie sulla rete ligure.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sin dall'insediamento del nuovo Governo, è stato richiesto alle strutture del Ministero di impartire specifiche indicazioni ai gestori stradali ed autostradali finalizzate ad innalzare gli *standard* di sicurezza delle infrastrutture ed a rafforzare la qualità e la quantità dei controlli.

Per quanto riguarda il sistema viario ligure, basato essenzialmente sulla rete autostradale, nello scorso mese di gennaio, ASPI ha presentato un programma di ispezione delle gallerie esistenti lungo tutte le tratte da essa gestite e da attuare nel corso dell'anno 2020.

È stato immediatamente segnalato e più volte ribadito al Concessionario che il contenuto del programma ispettivo presentato doveva ritenersi integrativo e non già sostitutivo delle attività che lo stesso era tenuto ad espletare in forza della Circolare ministeriale del 19 luglio 1967 sulla sicurezza delle infrastrutture stradali.

Nel periodo di *lockdown*, le attività di verifica sono proseguite, subendo tuttavia un rallentamento a causa delle misure di contenimento COVID-19.

A partire dal mese di maggio, ASPI ha provveduto ad accelerare le attività di verifica, occupando porzioni maggiori di sedime autostradale e disponendo la chiusura temporanea di talune gallerie per l'effettuazione degli interventi di riparazione.

Al fine di ridurre i disagi per l'utenza derivanti dall'attività ispettiva, il Ministero ha immediatamente avviato costanti interlocuzioni con il Concessionario per indi-

viduare, d'intesa con la regione Liguria e gli enti locali, le modalità ottimali di espletamento della stessa.

Per le medesime finalità, con la Circolare del 7 luglio 2020, si è provveduto ad impartire indicazioni aggiornate sulle ispezioni che, senza incidere in alcun modo sulla validità dei dati rilevati, consentono di ridurre al minimo i tempi di intervento, grazie all'utilizzo delle più moderne metodologie di indagine strumentale (esemplificativamente, georadar e *laser-scan*), e, pertanto, i disagi per l'utenza.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di attivare da parte dell'Autorità prefettizia un apposito tavolo di coordinamento per il monitoraggio dei fattori critici derivanti dall'effettuazione delle ispezioni e per l'individuazione di tutte le misure occorrenti per il loro superamento.

Sulla base delle iniziative assunte dal Ministero, sarà possibile ultimare entro questa settimana le verifiche e i lavori su 34 gallerie ed effettuare, entro la prossima settimana, le verifiche strumentali sulle residue 50 gallerie senza alcuna interruzione di traffico, consentendo, pertanto, già nei prossimi giorni la progressiva regolarizzazione della viabilità sulla rete autostradale ligure.

A conferma della centralità della sicurezza delle infrastrutture nell'agenda di Governo, evidenzio che, con apposite disposizioni inserite nel decreto-legge semplificazioni, è stato affermato il principio dell'omogeneità della classificazione e gestione del rischio di tutte le autostrade o

strade (statali, regionali o locali) con l'individuazione di obblighi puntuali a carico dei gestori.

Infine, circa la possibilità di prevedere agevolazioni tariffarie nelle tratte liguri delle autostrade, rappresento che sono tuttora in vigore le agevolazioni sulle tratte dell'area genovese della A10 interessate dal crollo del Ponte Morandi.

È attiva anche un'esenzione del pedaggio nella tratta tra i caselli di Aulla (A15) e La Spezia (A12) e viceversa, conseguente

all'interruzione della viabilità della strada statale 330 in corrispondenza del viadotto sul Fiume Magra.

Inoltre, è stata attivata, fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità, un'agevolazione del pedaggio sulla tratta dell'A26 tra Ovada e Masone e viceversa, conseguente all'interruzione causata da un movimento franoso della strada provinciale 456 « del Turchino » tra le progressive chilometriche 73+450 e 73+550 circa nel territorio di Ovada.

## ALLEGATO 7

**5-04362 Lucchini: Inserimento della superstrada E78 Grosseto-Fano nel piano del Governo denominato « Italiaveloce ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto confermo che nel piano « Italiaveloce », tra le opere prioritarie relative alle infrastrutture stradali, risultano inseriti gli interventi di competenza ANAS relativi all'asse viario E78 Grosseto-Fano.

Gli interventi riguardano il tratto 1° Grosseto-Siena, lotto 4° – Adeguamento a 4 corsie della strada statale 223 di Paganico dal km 27+200 al km 30+040 per un importo di 105,52 milioni di euro, finanziato dal Contratto di Programma MIT-ANAS 2015 e una serie di interventi a differente livello di sviluppo progettuale e fase autorizzativa, inseriti nell'aggiornamento del Contratto di Programma MIT-ANAS 2016-2020 con appaltabilità prevista a partire dal 2021.

Nel dettaglio, sono in fase di progettazione esecutiva i seguenti interventi:

tratto 1° Grosseto-Siena, lotto 9°, adeguamento a 4 corsie della strada statale 223 di Paganico dal km 41+600 al km 53+400 finanziato per 131,48 milioni dal Contratto di Programma 2015 e per 30,48 milioni dal Fondo Unico;

miglioramento della galleria Casal di Pari, per un importo di 30 milioni, con finanziamenti a valere sul Fondo Infrastrutture.

Sono in fase di progettazione definitiva i seguenti interventi:

tratto Siena-Bettolle (A1), adeguamento a 4 corsie del tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0) per un importo di 112,26 milioni di euro, con finanziamenti a valere sul Fondo Unico ANAS;

tratto Selci Lama (E/45)-S. Stefano di Gaifa, adeguamento a 2 corsie della galleria della Guinza (Lotto 2°) e del tratto Guinza-Mercatello Ovest (Lotto 3°) per un importo di 86 milioni, con finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS per un importo di 59,30 milioni e sul Fondo Infrastrutture per un importo di 26,70 milioni;

tratto Selci Lama (E/45)-S. Stefano di Gaifa, adeguamento a 2 corsie del tratto della variante di Urbania per un importo di 114 milioni di euro, con finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione;

tratto Selci Lama (E/45)-S. Stefano di Gaifa, adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45)-Parnacciano (Guinza), Lotto 1, per un importo di 77,3 milioni di euro finanziato a valere sul Fondo Unico ANAS per 1,3 milioni e sul Fondo Sviluppo e Coesione per 76 milioni.

Infine, segnalo i seguenti interventi:

tratto Selci Lama (E45)-S. Stefano di Gaifa, adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest-Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°);

tratto Selci Lama (E/45)-S. Stefano di Gaifa, adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Est-S. Stefano di Gaifa (Lotti 5-10) – Completamento, per un importo di 239,08 milioni di euro programmato (progetto di Fattibilità tecnica economica);

tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci Lama (E/45), adeguamento a 4 corsie del tratto San Zeno (Arezzo)-Palazzo del Pero. 1° Lotto, per un importo di 218 milioni di euro, programmato (progettazione definitiva);

tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci Lama (E/45), adeguamento a 4 corsie del tratto San Zeno (Arezzo)-Palazzo del Pero. Completamento per un importo di

209 milioni di euro, programmato (progettazione definitiva);

tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno)-Selci Lama (E/45), adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville-Selci Lama (E/45), Lotto 7, per un importo di 435 milioni di euro finanziato per la sola progettazione (5 milioni) dal Fondo Sviluppo e Coesione (progettazione definitiva).

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	108
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	110
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**Nuovo testo C. 982 Gallinella.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame nella cui parte

premissiva si richiama l'attenzione sulla necessità che per lacune disposizioni di competenza della Commissione sia prevista un'adeguata copertura finanziaria nonché la necessità che vengano precisati i contenuti della delega per l'introduzione di un sistema di incentivi per l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli, con l'introduzione dei relativi principi e criteri direttivi, così come stabilito dall'articolo 76 della Costituzione.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede alla presidenza una breve sospensione al fine di poter valutare i contenuti della proposta di parere del relatore.

**La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.40.**

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto convintamente favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere favorevole su di un testo frutto di un

lavoro proficuo di collaborazione presso la commissione di merito.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dalla collega Maccanti, giudicando con favore il lavoro di collaborazione sul provvedimento in esame finalizzato al raggiungimento di un testo ampiamente condiviso.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

**Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.**

**Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

*La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.*

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sot-

tolineando come, a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, il provvedimento sia stato svuotato dai suoi contenuti originali, ampiamente condivisibili.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, rammaricandosi della mancata unanimità su un provvedimento di estrema rilevanza, ricorda che esso prevede l'attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per l'istituzione di una zona economica esclusiva, superando anche le numerose criticità emerse in materia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.45.**

*Giovedì 16 luglio 2020.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (nuovo testo C. 982 Gallinella),

condivise pienamente le finalità di sostegno e di semplificazione nei settori dell'agricoltura e della pesca del provvedimento;

rilevato che:

l'articolo 2 prevede la concessione di mutui agevolati per i giovani agricoltori per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale;

l'articolo 39 contempla una delega al Governo per l'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo

di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli;

l'articolo 55 introduce, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, nei comuni ricadenti in aree montane o di collina, l'esonero o la riduzione ad un quinto dei canoni di concessione dovuti all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale;

osservato che gli interventi di cui agli articoli 2, 39 e 55 richiedono un'adeguata copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

rilevata altresì la necessità di precisare i contenuti della delega di cui all'articolo 39, con l'introduzione dei relativi principi e criteri direttivi, previsti dall'articolo 76 della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (C. 2313 Di Stasio),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 112

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 luglio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.15 alle 13.30.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Emendamenti C. 687-2155-2249-A ..... 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 113

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 16 luglio 2020.*

**Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.  
Emendamenti C. 687-2155-2249-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04354 Loss: Iniziative a tutela del settore apistico italiano contro l'invasione del miele cinese ..	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-04355 Cadeddu: Sull'eventuale inclusione delle DOP da latte di pecora nelle forniture relative agli aiuti alimentari agli indigenti .....	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-04356 Spena: Iniziative per intensificare i controlli sul grano duro importato dall'estero .	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-04357 Incerti: Sul ristoro delle aziende agricole danneggiate da eventi atmosferici avversi e dal fermo parziale delle attività causato dal <i>lockdown</i> .....	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	126
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	116
Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica. C. 2138 Caretta ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	116
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	117
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti del Relatore approvati dalla Commissione)</i> .....	128
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	119

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

**La seduta comincia alle 13.15.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche me-

dante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-04354 Loss: Iniziative a tutela del settore apistico italiano contro l'invasione del miele cinese.**

Aurelia BUBISUTTI (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Martina LOSS (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta dell'esauriente risposta fornita dal sottosegretario L'Abbate, soprattutto con riferimento all'impegno assicurato dall'Esecutivo nel dotarsi di sistemi di controllo all'avanguardia, necessari per rilevare le sofisticazioni del miele che avvengono ormai con tecniche molto complesse. Nell'evidenziare che tali sofisticazioni mettono in crisi non solo la produzione del miele italiano ma anche la gestione del territorio del nostro Paese, sollecita il Governo a intensificare le sue iniziative a livello di Unione europea volte all'introduzione di un sistema che, attraverso l'indicazione del Paese di provenienza, garantisca una completa tracciabilità del miele adulterato.

**5-04355 Cadeddu: Sull'eventuale inclusione delle DOP da latte di pecora nelle forniture relative agli aiuti alimentari agli indigenti.**

Luciano CADEDDU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciano CADEDDU (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario dalla quale emerge che nei bandi sui formaggi che saranno posti in essere nei prossimi mesi saranno inclusi i prodotti DOP da latte di pecora. Sottolineata l'importanza di tale misura per il comparto, e in particolare per la Sardegna, auspica che l'Esecutivo dia rapidamente attuazione a ulteriori iniziative finalizzate a rafforzare la tracciabilità del latte ovino e, in un'ottica di più ampia prospettiva, la stessa filiera.

**5-04356 Spena: Iniziative per intensificare i controlli sul grano duro importato dall'estero.**

Maria SPENA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria SPENA (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Evidenzia che l'Esecutivo non ha ancora dato seguito agli impegni assunti in occasione dell'approvazione, il 9 luglio 2019, della mozione n. 1-00218, a prima firma Spena, concernenti iniziative a sostegno del comparto cerealicolo, in particolare a quello di mettere in moto tutte le iniziative utili per rivedere con la massima urgenza e determinazione, a difesa della salute dei consumatori italiani e del lavoro degli agricoltori italiani, il Regolamento (UE) 1881/2006, grazie al quale l'Unione europea permette la presenza di micotossine nel grano duro non trasformato fino a 1750 ppb (parti per miliardo). Preannuncia pertanto che il suo Gruppo presenterà una risoluzione che riprodurrà gli stessi impegni che erano contenuti nella richiamata mozione a tutela della salute dei cittadini e a difesa degli interessi degli agricoltori italiani.

**5-04357 Incerti: Sul ristoro delle aziende agricole danneggiate da eventi atmosferici avversi e dal fermo parziale delle attività causato dal lockdown.**

Ubaldo PAGANO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco LACARRA (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario, in particolare per quanto attiene ai controlli effettuati sul prodotto cerasicolo che è di fondamentale importanza non solo per la regione Puglia, ma

per tutto il territorio nazionale rappresentando un'eccellenza che non ha *competitor* all'estero. Sollecita il Governo ad adottare misure straordinarie a sostegno delle aziende del comparto che per effetto del *lockdown* e delle avversità meteorologiche versano in una situazione di profonda crisi, anche attraverso l'introduzione del marchio DOP che tuteli il prodotto nazionale dalle contraffazioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica. C. 2138 Caretta.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco SCOMA (IV), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che sosti-

tuisce la normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Ricorda, a tal proposito, che l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 prevede le modalità attraverso le quali è possibile esercitare il controllo della fauna selvatica. Gli strumenti previsti per tale finalità sono il divieto o la riduzione, per determinati periodi, della caccia alle specie di fauna selvatica elencate all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e il controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia per ragioni connesse alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, alla tutela del suolo, a motivi sanitari, alla selezione biologica, alla tutela del patrimonio storico-artistico, nonché alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Solo qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di abbattimento anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Segnala quindi che la modifica proposta con il provvedimento in esame interessa una molteplicità di aspetti.

L'articolo 1, infatti, aggiunge, alle finalità che legittimano il controllo della specie di fauna selvatica indicate nel richiamato comma 2 dell'articolo 19: « la conserva-

zione della biodiversità », « la tutela della pubblica incolumità » e « la sicurezza stradale ».

La medesima disposizione specifica che il controllo della fauna selvatica deve riguardare solo le specie ritenute dannose o invasive; prevede che il controllo possa avvenire anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto; non prevede più la possibilità di utilizzare metodi ecologici per il controllo della fauna e specifica che i piani di controllo numerico devono prevedere l'abbattimento o la cattura.

L'articolo prevede, inoltre, che i piani siano attuati, al posto delle guardie venatorie, dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale.

Osserva, infine, che la disposizione conferma, in un testo pressoché equivalente a quello attualmente in vigore, che la polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ad integrazione della relazione svolta dall'onorevole Scoma, segnala che l'articolo unico della proposta di legge a sua prima firma prevede anche che le regioni possano autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.

Avanza poi la richiesta di svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 luglio scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Fa presente al riguardo, che le Commissioni I, II, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso il prescritto parere, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Avverte quindi che il relatore ha presentato gli emendamenti 15.100, 42.1 e 48.1, volti a recepire le condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni Ambiente e Giustizia (*vedi allegato 5*).

Luciano CADEDDU (M5S), relatore, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 15.100, 42.1 e 48.1.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.100, 42.1 e 48.1 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 15.100, 42.1 e 48.1 del Relatore (*vedi allegato 5*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.8 e 19.5 aventi ad oggetto modifiche del testo di carattere eminentemente formale, e l'emendamento Tit. 1 di modifica del titolo del provvedimento, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 5*).

Luciano CAEDDU (M5S), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.8, 19.5 e Tit.1.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 19.5 e Tit.1 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.8, 19.5 e Tit. 1 del Relatore (*vedi allegato 5*).

Martina LOSS (LEGA) ricordato che la Commissione Bilancio nella seduta del 15 luglio scorso ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul testo del provvedimento in esame, ritiene opportuno che l'esame in sede referente si concluda soltanto dopo aver acquisito il parere della V Commissione. In caso contrario, pur condividendo l'obiettivo del Presidente Gallinella e della maggioranza di portare a termine l'esame in referente della proposta di legge, che è stato avviato ben due anni fa, ritiene che la Commissione si esporrebbe al rischio di trovarsi nell'imbarazzante condizione di svolgere la discussione generale in Assemblea e di dover poi rinviare il seguito dell'esame in attesa del parere della Commissione Bilancio, arrecando un pregiudizio all'ordinato svolgimento dei lavori dell'Aula.

Preannuncia pertanto che, qualora la Commissione intenda concludere comunque nella seduta odierna l'esame del provvedimento, il gruppo Lega esprimerà un voto di astensione sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, osserva che in più di un'occasione la Commissione Bilancio ha espresso il parere direttamente all'Assemblea, anziché alla Commissione di merito.

Maria SPENA (FI), associandosi, a nome del gruppo Forza Italia, alla proposta avanzata dalla collega Loss, sottolinea la necessità di attendere il parere della

Commissione Bilancio prima di concludere l'esame in sede referente, considerato che in fase emendativa sono state approvate numerose disposizioni che recano oneri finanziari.

Richiamato lo spirito di condivisione tra maggioranza e opposizione che ha caratterizzato la maggior parte dell'*iter* di esame del provvedimento in titolo, auspica che tutti i gruppi rappresentati nella Commissione Agricoltura possano trovare un'intesa sulla proposta di legge sulle semplificazioni per il settore agricolo, a differenza di ciò che sta accadendo con riferimento al decreto-legge cosiddetto «Semplificazioni», il cui testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con la formula del «salvo intese» alle quali le forze di maggioranza non sono ancora pervenute.

Monica CIABURRO (FDI) intervenendo a nome del gruppo Fratelli d'Italia, aderisce alla richiesta, che reputa di buon senso, avanzata dalle colleghe che l'hanno preceduta rimarcando come il parere della Commissione Bilancio sia essenziale ai fini di garantire continuità e ordine all'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto. Ricorda che l'*iter* di esame in Commissione è stato caratterizzato anche da alcuni incidenti di percorso che, da ultimo, hanno portato il suo Gruppo e le altre forze di opposizione ad abbandonare i lavori nella seduta del 9 luglio scorso, stante il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sulle proposte emendative riferite al tema della gestione della fauna selvatica e dei danni da essa arrecati all'agricoltura e agli allevamenti. Invita, quindi, le forze di maggioranza a gestire con responsabilità la fase conclusiva di esame della proposta di legge in oggetto.

Antonella INCERTI (PD) rispondendo alle osservazioni svolte dalle colleghe Loss, Spena e Ciaburro, evidenzia che da parte della presidenza e dei gruppi di maggioranza vi è sempre stata la massima disponibilità a collaborare con i gruppi di opposizioni nel lungo e complesso esame

della proposta di legge in titolo durato due anni. Osserva poi di non aver riscontrato analoga disponibilità da parte dei gruppi di minoranza che hanno abbandonato i lavori della Commissione nella scorsa seduta.

Sottolinea, quindi, che è responsabilità della Commissione rispettare la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, prevista per il prossimo 20 luglio, e che la mancata espressione del parere della Commissione Bilancio non è ostativa all'avvio dell'esame in Aula.

Maria Cristina CARETTA (FDI) intervenendo con riferimento a quanto testé osservato dalla deputata Incerti, tiene a precisare che la decisione di abbandonare i lavori della Commissione nella seduta del 9 luglio scorso è stata assunta dai gruppi di centrodestra non per un intento meramente ostruzionistico, ma come segno di protesta di fronte alla volontà della maggioranza di non affrontare il tema dei danni causati dalla fauna selvatica.

Ricorda, a tal proposito, che nel testo originario della proposta di legge in esame, che era stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, erano contenute disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica che successivamente la maggioranza, con decisione unilaterale assunta in « separate stanze », ha scelto di espungere perché divisa al suo interno su tale questione. Ritiene quindi pienamente legittimo che le opposizioni richiedano di attendere il parere della Commissione Bilancio prima della conclusione dell'esame in referente, anche per una ragione di serietà nei confronti dell'Assemblea e dei soggetti destinatari della proposta di legge in oggetto.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cadeddu, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì

di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte altresì che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare il coordinamento formale del testo.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.**

**Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il testo unificato predisposto dal relatore, onorevole Pignatone. Comunica che, come anticipato nella seduta dell'Ufficio di Presidenza di ieri, la deputata Susanna Cenni ha ritirato la sua proposta di legge C. 1269. Il testo unificato adottato come testo base si intende, quindi, riferito alle sole proposte di legge e C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

Nel ricordare che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a decorrere dal 27 luglio prossimo, avvisa che, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di venerdì 24 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**5-04354 Loss: Iniziative a tutela del settore apistico italiano contro l'invasione del miele cinese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

la tutela dei nostri prodotti agroalimentari è una delle priorità che il Governo intende perseguire non solo a vantaggio dei vari comparti produttivi, ma anche dei consumatori che, attraverso un'etichettatura corretta e trasparente, possono operare una scelta consapevole.

In tale direzione, considerando che il contrasto alle frodi e all'*italian sounding* rappresenta uno degli strumenti che ci consentono di raggiungere il nostro obiettivo, è stato già potenziato il sistema dei controlli anche nel settore del miele, per il quale vige l'obbligo dell'indicazione del Paese di origine in etichettatura.

L'autorevolezza delle ispezioni ministeriali è riconosciuta a livello globale, tant'è che *l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)*, organo tecnico di controllo del Ministero, istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare, si è confermato il punto di riferimento dei controlli sul *food* a livello italiano e internazionale.

Riguardo all'incremento delle importazioni dalla Cina, e dai Paesi terzi in genere, di mieli di scarsa qualità mercantile o di analoghi derivati, illecitamente spacciati per miele, rilevo che l'ispettorato effettua sul territorio nazionale i controlli sui mieli di diversa origine botanica (uniflorali e millefiori) e diversa origine geografica (Stati membri dell'UE e Paesi terzi), sia alla produzione che alla commercializzazione. Per quelli biologici, sono previste anche analisi specifiche tese ad

evidenziare la presenza di residui di prodotti fitosanitari non consentiti in tale metodo di produzione.

Occorre poi tener presente che la collaborazione intrapresa dall'Ispettorato con l'Agenzia delle Dogane e le Capitanerie di porto ha consentito di incrementare l'attività di monitoraggio dei flussi d'importazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di mieli falsamente dichiarati « italiani » sul territorio nazionale.

Ricordo poi che con la Raccomandazione C (2015) 1558 del 12 marzo 2015 è stato concordato un Piano di controllo coordinato da attuare contemporaneamente nei territori degli Stati membri, per svelare pratiche fraudolente anche per il miele.

In tale contesto, anche nell'ambito del Nucleo di valutazione del Piano nazionale integrato (PNI), a cui partecipa l'ispettorato con gli altri Organi di controllo nazionali del settore alimentare, il miele è stato individuato come uno dei settori strategici « obiettivo » che saranno inseriti nel Piano di controllo Nazionale Pluriennale 2020/2024.

Ciò posto mi preme rilevare che, dal confronto dei dati forniti dall'Ispettorato dal 2016 ad oggi, i controlli eseguiti sul prodotto in esame hanno registrato un *trend* sempre crescente. Solo nel corso dei primi sei mesi di quest'anno, infatti, l'ICQRF ha effettuato 785 controlli ed analizzato circa 120 campioni, di cui l'11,7 per cento è risultato irregolare.

L'ICQRF, peraltro, ha recentemente acquisito strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap) al fine di potenziare ulteriormente l'attività analitica, consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti, nonché di eventuali adulteranti.

Rilevo inoltre che nei programmi apistici attuati ai sensi del Regolamento 1308/2013, sono previste azioni di ricerca volte a migliorare le analisi chimico-fisiche atte a smascherare le frodi e le adulterazioni.

Ricordo che, per ovviare alle conseguenze degli andamenti climatici particolarmente avversi degli ultimi anni, la legge di bilancio 2019 ha stanziato un milione di euro per il 2019 e il 2020 per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale.

Il Ministero ha quindi emanato un decreto di attuazione della disposizione predetta, che intende privilegiare progetti straordinari a dimensione nazionale che si integrano con le altre misure attivate in ambito comunitario.

L'intento è anche di promuovere interventi per adeguare gli aspetti gestionali e dell'allevamento alle mutate condizioni climatiche, estendendo i benefici dei sostegni assicurativi previsti per altri settori del comparto agricolo e favorendo tutte quelle attività che facilitino l'applicazione di questi strumenti anche al comparto apistico.

Rilevo infine che il Ministero si è attivato presso la Commissione europea per modificare la Direttiva 2001/110/EC al fine di rendere obbligatoria, in tutta la UE, l'indicazione della lista dei Paesi di provenienza sull'etichetta delle miscele di mieli (così come già prevede la norma di applicazione italiana, per i mieli confezionati nel nostro Paese) e, in aggiunta, l'indicazione delle percentuali dei relativi componenti.

## ALLEGATO 2

**5-04355 Cadeddu: Sull'eventuale inclusione delle DOP da latte di pecora nelle forniture relative agli aiuti alimentari agli indigenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli Deputati,

ritengo doveroso evidenziare, in via preliminare, che l'attenzione del MIPAAF in ordine alla tematica in trattazione è massima, posto che, in questo ambito, le risorse del Fondo nazionale per l'assistenza agli indigenti sono state portate da 6 a 306 milioni di euro, con un primo intervento da 50 milioni di euro già attuato e un secondo da 250 milioni di euro in fase di attuazione.

Mi preme anche ribadire, a fronte delle argomentazioni dell'Onorevole Interrogante, che non c'è stata alcuna esclusione delle produzioni sarde dal bando indigenti.

Come sanno bene i produttori e i pastori, proprio in queste settimane stiamo provvedendo alla distribuzione agli enti caritatevoli di 7500 quintali di pecorino romano DOP in favore di tutti gli indigenti di Italia per un valore di 7 milioni di euro.

Ulteriori 7500 quintali per altri 7 milioni saranno acquistati da Agea e distribuiti tra ottobre e dicembre.

A questo proposito faccio presente che stiamo impiegando i fondi del *decreto emergenze agricole del 2019* che consentiranno di portare quell'eccellente prodotto sulle tavole dei più bisognosi dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia.

Proprio in considerazione di questa circostanza, nel bando di recente uscito, che vale 21 milioni di euro, non sono presenti ulteriori prodotti della Sardegna.

Questi fondi rispondono alle esigenze degli enti caritatevoli consistenti nell'avere

anche una diversificazione del prodotto distribuito dal punto di vista territoriale e organolettico.

Ribadisco quindi che non c'è stata nessuna esclusione dei prodotti della Sardegna, ma la necessaria programmazione di acquisto e consegna; è noto che il Governo ha stanziato ulteriori 250 milioni di euro per affrontare l'emergenza alimentare e, nell'ambito dei nuovi bandi sui formaggi che saranno posti in essere nei prossimi mesi con consegne nel 2021, l'attenzione sarà rivolta anche ai prodotti sardi.

Ma pastori e produttori sanno anche altrettanto bene che abbiamo appena aperto un bando da 30 milioni di euro per il sostegno dei contratti di filiera e di distretto del latte ovino, e la Ministra si è impegnata fin dall'inizio a reperire ulteriori 20 milioni di euro per finanziamenti agevolati che agevolino la spesa dei 10 milioni di euro di fondo perduto stanziati nel 2019.

Non abbiamo trascurato il segmento dell'allevamento di agnelli, fortemente colpito dall'emergenza COVID-19 che ha imposto il *lockdown* proprio nei giorni dedicati alle festività pasquali; a sostegno di tali aziende abbiamo stanziato oltre 7 milioni di euro per il 2020 e 2021 e le domande per quest'anno sono state oltre diecimila, con una prevalenza forte dalla Sardegna e dagli allevatori di Agnello di Sardegna IGP che ricevono fino a 9 euro per ogni capo macellato tra marzo e aprile del 2019.

Quanto sopra non esaurisce l'impegno di questo Ministero a tutela del comparto; stiamo continuando a lavorare per rafforzare ancor più gli strumenti di tutela del reddito degli allevatori, attraverso l'azzeramento dei contributi previdenziali da pagare del periodo gennaio-giugno 2020 e, a seguito della recente modifica normativa apportata al decreto-legge 27/2019 (con-

vertito con modificazioni dalla legge 44/2019) con la separazione dei decreti attuativi della disposizione in materia di monitoraggio della produzione di latte, stiamo predisponendo il testo relativo alle dichiarazioni obbligatorie relative all'acquisto di latte ovino e caprino al fine di rafforzare ulteriormente la tracciabilità della materia prima.

## ALLEGATO 3

**5-04356 Spena: Iniziative per intensificare i controlli sul grano duro importato dall'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

rilevo in premessa che il Ministero sta seguendo con particolare attenzione la filiera cerealicola, sia per l'entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica del frumento duro per molte delle nostre specialità agroalimentari.

In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative espressioni del *Made in Italy* e tutelare il reddito degli agricoltori, il Ministero ha già introdotto l'obbligo dell'indicazione d'origine del grano duro nella pasta e potenziato il sistema dei controlli per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.

Come noto, la ciclicità della crisi cui è soggetto il settore (a cui consegue una variazione nei prezzi dei relativi prodotti) è dovuta ad una serie di circostanze diverse (quali, ad esempio, l'andamento del mercato a livello internazionale e la tendenziale diminuzione della richiesta di prodotto rispetto alle aspettative), non sempre facilmente arginabili.

Pertanto, in linea con quanto già espresso ed indicato nel Piano di settore cerealicolo, al fine di tutelare maggiormente il settore, l'intento è di valorizzare e qualificare il prodotto nazionale rispetto a quello d'importazione; agevolare la nascita e la stabilizzazione dei contratti; ottimizzare la massima trasparenza dei mercati di filiera realizzando attività che assicurino la richiesta « fluidità » nei rapporti contrattuali; individuare risorse per elevare la qualità delle dotazioni infrastrutturali e logistiche nelle fasi di stoccaggio; assicurare le risorse alla ricerca di base.

Ricordo poi che il predetto Piano ha finanziato uno specifico progetto volto alla messa a punto, insieme alle Autorità comunitarie e i servizi fitosanitari nazionali e regionali, di una metodologia di rilevazione dei campioni e di analisi di tutti i frumenti che giungono in Italia, rivolto all'individuazione di una metodologia europea omogenea applicabile nelle fasi di controllo.

Ciò posto, mi preme rilevare che, a salvaguardia dell'intera filiera, il settore dei cereali è oggetto di costante attenzione da parte dall'*Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari* (ICQRF) che, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, verifica costantemente l'origine e la qualità merceologica dei cereali e dei derivati introdotti sul territorio nazionale, monitorando i flussi in entrata dei prodotti provenienti da Paesi extra UE anche al fine di impedirne l'ingresso qualora privi della documentazione di tracciabilità o non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.

Mi preme evidenziare che anche nel delicato periodo emergenziale dovuto alla pandemia COVID-19, l'ICQRF ha continuato ad effettuare regolarmente l'attività di controllo presso i punti di ingresso portuali.

Sebbene le analisi dei campioni esaminati abbiano dato esito regolare, alla luce dell'intenso dibattito scientifico in corso, ritengo comunque auspicabile una verifica/revisione, a livello europeo, dei valori limite di residui.

Faccio comunque presente che l'ICQRF, per potenziare ulteriormente l'attività analitica, ha di recente acquisito strumentazioni tecnico-scientifiche all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap) che consentono un rapido screening per rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti, nonché di eventuali adulteranti.

Per quanto concerne, infine, l'indicazione della dicitura «NAZ.» sulle fatture di acquisto, rilevo che trattasi di una pratica sinora non riscontrata dall'Ufficio ispettivo «ICQRF Italia sud est» e dall'Ufficio doganale e comunque sembra riferibile esclusivamente ad aspetti fiscali (agli effetti dell'IVA e dei dazi doganali).

Infatti, la gestione delle importazioni si articola in più fasi successive, consistenti,

tra le altre, nella presentazione della dichiarazione doganale di importazione e nel pagamento dei diritti doganali, compresa l'IVA, il cui versamento può avvenire in Italia come in qualsiasi altro Paese dell'UE.

In ogni caso, tale circostanza non impatta sui documenti di tracciabilità del lotto in quanto su questi ultimi rimane l'indicazione che il grano è di origine estera (ad esempio canadese).

Assicuro che verrà mantenuto un elevato livello di attenzione nel settore al fine di verificare la destinazione dei grani duri importati, anche mediante controlli di tracciabilità ed evitare che grani provenienti dall'estero possano essere illecitamente designati e commercializzati con l'origine nazionale.

## ALLEGATO 4

**5-04357 Incerti: Sul ristoro delle aziende agricole danneggiate da eventi atmosferici avversi e dal fermo parziale delle attività causato dal lockdown.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

vorrei anzitutto ricordare che, ai fini di una adeguata copertura dai rischi climatici, gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative con un contributo pubblico fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta, grazie alle quali possono ricevere in modo tempestivo risarcimenti adeguati alle predite subite.

Occorre pertanto tener presente che, ai fini dell'eventuale attivazione degli interventi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 102 del 2004, trattandosi di eventi e colture assicurabili con polizze agevolate, è necessaria una apposita norma di legge.

Per quanto riguarda poi i danni subiti dagli agricoltori a seguito delle restrizioni legate al Covid 19, è evidente che la normativa citata non consente di intervenire.

Rilevo tuttavia che, a seguito della modifica del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, apportata con Regolamento (UE) n. 802/2020, è stata introdotta una nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi da COVID-19. Per attivare tale misura, ciascuna Regione dispone della possibilità di modificare il proprio Programma di Sviluppo Rurale integrandolo con detto intervento, in modo da ristorare le imprese agricole delle perdite subite.

Analoga misura può essere attivata nell'ambito dei programmi operativi delle

organizzazioni dei produttori ai sensi dell'articolo 220 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Riguardo invece ai controlli sui prodotti ortofrutticoli importati evidenzio che l'*Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari* (ICQRF), in qualità di organo di controllo ufficiale del MIPAAF, è costantemente impegnato nella prevenzione e repressione degli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare, al fine di tutelare i consumatori ed i produttori nazionali attraverso determinanti controlli relativi alla tracciabilità ed al rispetto delle corrette indicazioni sugli alimenti.

Peraltro, al fine di potenziare e rendere più efficaci gli accertamenti nel comparto agroalimentare e contrastare l'eventuale, illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, l'ICQRF collabora inoltre da anni con l'Agenzia delle Dogane, così da poter monitorare l'introduzione delle derrate alimentari da Paesi extra UE ed ostacolare più efficacemente il commercio fraudolento sul territorio nazionale di falsi prodotti/alimenti «*Made in Italy*» o richiamanti l'origine italiana.

Controlli specifici sono condotti su prodotti ortofrutticoli freschi (agrumi, nocciole, pomodori e altro) provenienti da talune zone geografiche del bacino del Mediterraneo (Turchia, Marocco, Tunisia e altro) le cui produzioni agricole sono simili per tipologia di prodotto e stagionalità a quelle del nostro Paese, introdotti nel territorio nazionale.

L'obiettivo è sempre l'accertamento della veridicità delle indicazioni riportate sui documenti commerciali e sui dispositivi di etichettatura, con particolare riferimento all'indicazione dell'origine dei prodotti.

Inoltre, sui prodotti ortofrutticoli da agricoltura biologica vengono espletate analisi chimiche finalizzate alla ricerca di residui di sostanze attive ad azione fitosanitaria non consentite per tale metodo di produzione.

In particolare, nel 2018, è stata attivata un'azione di controllo mirata per contrastare la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi falsamente dichiarati di origine italiana e nel solo 2019 i controlli effettuati nel comparto dell'ortofrutta (convenzionale e biologica) sono stati oltre 3.800, i prodotti controllati oltre 4.200, i campioni analizzati 309 (di cui 1,9 per cento risultato irregolare), effettuate 24 notizie di reato ed elevate 361 contestazioni amministrative e in più sono stati sequestrati prodotti per un ammontare di 80.554 euro.

Alcuni dei principali illeciti riscontrati durante i controlli sui prodotti ortofrutti-

coli, a titolo d'esempio, hanno riguardato la non tracciabilità o l'irregolare etichettatura di prodotti ortofrutticoli con informazioni ingannevoli su origine, provenienza, qualità e altre indicazioni obbligatorie; la presenza di residui di principi attivi non consentiti in prodotti ortofrutticoli biologici, quali pomodori, aglio, lenticchie, mele e pistacchi; l'usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche di prodotti ortofrutticoli.

Pertanto, premesso quanto sopra, ribadisco anche per l'anno in corso un elevato livello di attenzione nel comparto ortofrutticolo e la costante effettuazione dei controlli da parte dell'ICQRF, in particolare nei confronti dei prodotti provenienti dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo e che potrebbero essere illecitamente « nazionalizzati ».

Relativamente ai danni subiti dal settore cerasicolo è intenzione dell'Amministrazione riservare a tale importante segmento ogni attenzione possibile certamente attraverso la necessaria e preziosa interlocuzione con le associazioni di categoria.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE  
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*Al comma 5, sopprimere le parole: Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2020: – 2.000.000;  
2021: – 2.000.000.

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

« 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio »;

**1. 8.** Il Relatore.

## ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 100.** Il Relatore.

## ART. 19.

*Al comma 7, sostituire la parola: 19 con la seguente: 10.*

**19. 5.** Il Relatore.

## ART. 42.

*Sopprimerlo.*

**42. 1.** Il Relatore.

## ART. 48.

*Sopprimerlo.*

**48. 1.** Il Relatore.

*Sostituire il titolo con il seguente: Misure di sostegno al settore agricolo e disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura.*

**Tit. 1.** Il Relatore.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	129
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	141

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Carmine Di Noia, Commissario CONSOB e Presidente del Comitato per l'Analisi economica e dei mercati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)» .....	138
--	-----

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione straordinaria, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC del 16 giugno 2020 .....	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

##### **La seduta comincia alle 13.20.**

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione di merito ha segnalato l'intenzione di chiudere l'esame del provvedimento, dando mandato al relatore, nella seduta di oggi già fissata per le ore 14 e ciò anche in relazione alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, prevista a partire dal prossimo lunedì.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione, illustra il testo della proposta di legge rilevando, in via preliminare,

come esso sia il frutto di un lungo lavoro istruttorio, avviato nel dicembre del 2018 e giunto ora a conclusione in prima lettura dopo un'iter complesso, nel corso del quale sono state svolte anche molte audizioni di rappresentanti delle categorie interessate, che ne ha dilatato sensibilmente i contenuti e modificato l'impostazione iniziale.

Fa presente che il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito si compone ora di 59 articoli suddivisi in VIII Capi, recanti norme che spaziano dalle misure di sostegno al settore agricolo, agli interventi di semplificazione, anche in materia di fiscalità agricola e zootecnia sino alle misure per le emergenze anche fitosanitarie e avicole e alla disciplina dei controlli in agricoltura e in materia di contratti e di accesso ai fondi agricoli; la proposta reca altresì una delega al Governo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli e una per la razionalizzazione e ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

Ricordando che l'esame in Assemblea della proposta di legge inizierà la prossima settimana, evidenzia, in via preliminare e per quanto di competenza della Commissione, come alcune delle sue disposizioni debbano essere valutate alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la quale tra l'altro consente, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, prevedendo altresì che conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione europea possa considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni degli scambi.

Osserva che, com'è noto, esistono poi i regimi specifici relativi agli aiuti « *de mi-*

*nimis* » nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura, mentre gli Orientamenti generali dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020 sono stati da ultimo modificati nella Comunicazione della Commissione 2015/C 390/05; sul punto ricorda che più recentemente, nel gennaio 2020, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla proroga, al 31 dicembre 2021, del periodo di applicazione dei medesimi gli Orientamenti, nonché dei regolamenti di esenzione per categoria applicabili agli aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché del regolamento sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Aggiunge, inoltre, che con riferimento a tale questione soccorre anche, in via generale, il Quadro temporaneo che ha allentato le condizioni per l'adozione di misure di aiuto di Stato volte a sostenere l'economia nell'attuale emergenza del COVID-19: ciò vale, in particolare, per le disposizioni di sostegno recanti autorizzazioni di spesa che si esauriscono nell'anno in corso, quali ad esempio quelle di cui all'articolo 2 in materia di mutui agevolati per i giovani imprenditori agricoli, che potrebbero dunque essere ricondotte nel novero delle misure di aiuto dettate per l'emergenza epidemiologica.

Osserva inoltre che analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle agevolazioni di carattere tributario previste dal provvedimento, con particolare riferimento a quelle in materia di esonero IVA per le zone agricole svantaggiate, di cui all'articolo 45, di equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali di cui all'articolo 46 e di IVA sui servizi di impollinazione di cui al successivo articolo 47: rileva che trattandosi di una imposta armonizzata a livello unionale, andrebbe valutata la compatibilità comunitaria delle citate innovazioni – che diversamente da quelle citate sono disposte in via permanente – pur considerando che nel nostro ordinamento vige un regime speciale IVA per gli agricoltori

che è il regime normale che si applica a tutti indistintamente, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime normale e che è già altresì previsto un regime di esonero per i soggetti del settore con un limitato volume di affari.

Un'ulteriore ambito su cui ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale attiene alla trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari, sulla quale interviene l'articolo 12 del testo con riferimento agli esercizi agrituristici e le attività di somministrazione. Al riguardo ricorda che la materia è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e che la previsione di disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli ha in passato sollevato perplessità in sede europea relativamente all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'indicazione dell'origine dei prodotti; segnala quindi che il testo in esame, rispetto al testo originario della proposta di legge, prevede ora la mera facoltà e non più l'obbligo di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione e di riportare, nelle liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, le indicazioni relative alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda, nonché quelle relative al nome e alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate e le loro caratteristiche organolettiche e merceologiche.

Ritiene che le disposizioni in esame debbano meritare particolare attenzione, soprattutto nel contesto attuale ove un nuovo sistema di etichettatura dei prodotti alimentari, quale è il noto « *Nutri-Score* » sviluppato in Francia, intende esemplificare l'identificazione dei valori nutrizionali con il rischio di far insorgere nei consumatori valutazioni erranee o dubbi circa la qualità dei prodotti o le virtù salutari della dieta mediterranea che potrebbero danneggiare le eccellenze della filiera agroalimentare nazionale, soprat-

tutto qualora si ravvisasse l'opportunità di un'ulteriore armonizzazione a livello europeo dell'etichettatura nutrizionale sulla base di questo sistema.

Ricorda che non a caso il Governo italiano, all'inizio del 2020, ha inoltrato alla Commissione europea la proposta di un nuovo sistema di etichettatura alimentare più chiaro e trasparente per i cittadini, denominato « *NutrInform Battery* » e basato su un simbolo « a batteria » che indicherà al consumatore l'apporto nutrizionale dell'alimento in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare, evidenziando la percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione rispetto alla quantità raccomandata dall'Unione europea; un nuovo sistema che mira dunque a informare e non influenzare il consumatore, attribuendo presunte qualità circa la salubrità di un certo alimento, e che dovrebbe escludere dall'etichettatura i prodotti a denominazione di origine (come IGP e DOP ad esempio) in ragione della loro riconosciuta eccellenza, evitando così il rischio di confondere il consumatore e di banalizzare tali prodotti che costituiscono il fiore all'occhiello del « *Made in Italy* » sul versante agroalimentare.

Infine, ritiene che alcune considerazioni critiche possano essere formulate, per quanto di competenza, in ordine all'articolo della 48 della proposta di legge, che sopprime il riferimento all'agricoltura in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi, provvedendo altresì a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione chiamata ad elaborare la proposta di riduzione.

Al riguardo, rileva come l'esclusione del settore dell'agricoltura dall'elaborazione della proposta organica per la ridefinizione del sistema dei sussidi comprometta il raggiungimento dell'obiettivo individuato con i commi 98 e 99 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, con i quali è stata istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei

sussidi ambientalmente dannosi al fine di evitare che il sostegno a determinate attività comporti un indiretto stimolo all'utilizzo di fonti energetiche ad elevato impatto ambientale. Osserva, inoltre, che essa non risulterebbe conforme con gli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20, nonché coerente con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che ha evidenziato esplicitamente l'importanza di una graduale rimozione o riforma dei sussidi ai combustibili fossili, e, più in generale, con quanto previsto nell'ambito del *Green deal* europeo e del connesso obiettivo di riduzione delle emissioni ai fini del conseguimento della neutralità climatica del Continente entro il 2050.

Venendo al testo dell'articolato, segnala che l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari - comma 1), nonché le agevolazioni IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, anche al coniuge e ai parenti entro il terzo grado ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di IAP o di CD ed iscritti alla previdenza agricola; il comma 3 dell'articolo sostituisce la normativa di cui al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 338/1989, relativa alla possibilità di chiedere il pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, ampliando la possibilità per i comitati regionali di disporre la rateazione per un periodo non superiore a 12 mesi e diminuendo, al contempo, il limite dei mesi per i quali può essere chiesta la rateizzazione per ciascun debito, che passa da 36 a 24 mesi. Ai commi 4 e 5, si interviene sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volonta-

ria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.

Fa presente che l'articolo 2, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant'anni finalizzati all'acquisto di macchine agricole. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 fa riferimento alle condizioni richieste dalla Commissione europea per la concessione degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo valevoli in regime ordinario; a tale ultimo riguardo, essendo la spesa limitata all'anno 2020, rileva che andrebbe valutata, come accennato in precedenza, l'opportunità di far riferimento alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante il predetto Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in Commissione, istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei settori in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021: un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è chiamato a definire i criteri e le modalità di attuazione.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185/2000 che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli. La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati portando il limite dell'importo massimo richiedibile dal 75 al 60 per cento e l'altra consistente in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, saranno definite le misure di attuazione e garantita la neutralità finanziaria della modifica.

L'articolo 5 prevede, al comma, 1 il rifinanziamento del Fondo per la qualità delle produzioni cerealicole per gli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo di 15 milioni di euro per ciascun anno; al comma 2 ulteriori risorse, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore del Fondo per la competitività delle filiere agricole. Il comma 3 prevede che tali risorse dovranno essere utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale di durata minima triennale.

L'articolo 6 interviene in materia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, specificando che l'accertamento eseguito da una regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che definisce la tempistica relativa alla raccolta delle uve e alla fermentazione e rifermentazione, anticipando l'inizio dal 1° agosto al 15 luglio; stabilisce, altresì, che i soggetti che offrono aiuto nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane non si qualificano, al pari dei parenti e affini entro il sesto grado, come prestatori di lavoro autonomo o subordinato (comma 2).

Rileva poi che l'articolo 8 reca una serie di novelle alle disposizioni del Testo unico del vino, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della normativa relativa al riconoscimento della DOCG in modo da limitarla ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni (non facendo quindi più riferimento alla possibilità che sia rivendicata da zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC) e da aumentare la percentuale, dal 51 al 66 per cento, relativamente ai soggetti produttori che rappresentano la medesima percentuale di

vigneti e di produzione certificata DOC al fine di poter richiedere la rivendicazione della denominazione.

L'articolo 9 interviene sulla normativa che regola il rapporto di lavoro con le cooperative, specificando che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa.

L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica prevedendo: al comma 1, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione; al comma 2, che anche i fabbricati rurali destinati all'agriturismo rientrino tra quelli per i quali i comuni possono disporre riduzioni e agevolazioni TARI.

L'articolo 11 estende alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore che devono essere installati al fine di prevenire gli incendi. Segnala che la norma interviene su fonte di natura secondaria

Nel rinviare a quanto evidenziato all'inizio del suo intervento, specifica che l'articolo 12 prevede, al comma 1, la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica; è, altresì, reso possibile evidenziare nelle liste di vivande degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande: l'origine delle materie prime; il nome, marchio o ragione sociale del produttore in caso di provenienza da un Paese straniero, le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate (comma 2).

Illustra poi l'articolo 13, che interviene sul Codice del consumo estendo i diritti ivi riconosciuti alle microimprese rispetto alle categorie attuali identificate nei consumatori e negli utenti, mentre l'articolo 14

modifica la normativa ai contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, escludendo dalla relativa applicazione anche il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ed identificato nel coltivatore diretto.

L'articolo 15 aggiunge i grassi animali di origine suine tra i prodotti che sono esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).

Segnala che l'articolo 16 esclude gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l'industria relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli, mentre l'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per la presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui.

L'articolo 18 definisce i criteri in base ai quali il Governo è chiamato a disciplinare l'attività di lombricoltura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Sottolinea che l'articolo 19 interviene sulla disciplina dell'apicoltura, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione della comunicazione di inizio di attività per la vendita al dettaglio destinata alla produzione primaria (comma 5) e l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e di scarico per gli allevatori apistici (comma 6), nonché, al comma 9, l'inserimento della pappa reale o gelatina reale tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento.

L'articolo 20 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa avvalersi dell'assistenza di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) negli ambiti specificamente individuati dall'articolo in esame.

L'articolo 21 modifica la normativa che disciplina l'attività di manutenzione del verde estendendola alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività.

Fa presente che l'articolo 22 prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Evidenzia che l'articolo 23 prevede: al comma 1, la possibilità per le piccole e medie imprese tra loro collegate attraverso un contratto di rete di avvalersi delle garanzie prestate da ISMEA per i finanziamenti erogati a loro favore; al comma 2, l'inclusione della cessione della produzione agricola tra gli scopi del contratto di rete; al comma 3, la precisazione che l'aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio (pari al 22 per cento) per gli oli vegetali (esenzione) e per la benzina (pari al 49 per cento dell'aliquota ordinaria) sia applicabile anche agli impieghi effettuati dalle imprese agricole unite in rete; al comma 4, la possibilità da parte di ISMEA di sottoscrivere garanzie a titolo gratuito per lo sviluppo di tecnologie innovative a favore delle imprese agricole singole o associate sono gratuite.

L'articolo 24 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti *de minimis* nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

Osserva che l'articolo 25 prevede che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti possono assumere in appalto lavori per la sistemazione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, impiegando esclusivamente il proprio lavoro e utilizzando solo macchine di loro proprietà. Tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi a fini fiscali e non sono soggetti ad imposta qualora resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e con lo scopo di migliorare la situazione econo-

mica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. Sempre nei piccoli comuni, come individuati dalla legislazione vigente, gli stessi coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali dietro autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica.

Evidenzia che l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sull'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001, legge di orientamento in agricoltura). Ricorda che tali norme sono relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni. In particolare, si dispone che le suddette disposizioni in materia di attenuazione dei vincoli si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma.

Segnala che l'articolo 27 modifica la legge per le zone montane, aggiungendo l'assunzione in forma intermittente di coltivatori diretti residenti in comuni montani tra le modalità contrattualistiche a cui possono far ricorso le imprese e i datori di lavoro operanti nei comuni montani e prevedendo, al contempo, che ai coltivatori diretti assunti secondo tale modalità spetti il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.

Fa presente che l'articolo 28 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici dirette e delle coadiuvatrici stabilendo, altresì, che la medesima non

sia soggetta a ritenuta alla fonte. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, mentre l'articolo 30 inserisce le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i distretti del cibo.

Segnala che l'articolo 31 estende ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali il diritto di rivalsa attribuito imprese artigiane e commerciali per il pagamento dei contributi. L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratto di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

Fa presente che l'articolo 33 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Segnala che l'articolo 34 estende: il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018 (comma 1) e il credito di imposta a sostegno del « Made in Italy » per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera (comma 2).

Ricorda che l'articolo 35 prevede la detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento, dell'importo a carico del contribuente per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta. L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale

nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori, mentre l'articolo 37 estende il c.d. « *bonus verde* » per interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche. L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, precisando che sono esclusi anche gli immobili di categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Evidenzia poi che l'articolo 39 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

Rileva che l'articolo 40 interviene sul regime fiscale dei piccoli produttori agricoli. In particolare, si dispone che a chi che non opta per tale regime, e dunque è assoggettato all'ordinario regime IVA, si applichino tutte le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non solo l'ultimo periodo: oltre a poter adempiere all'obbligo di fattura attraverso gli enti, le cooperative o gli altri organismi associativi ai quali è conferito il prodotto agricolo, per i soggetti IVA ordinari i passaggi dei prodotti agricoli, alle cooperative o agli altri organismi associativi, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.

L'articolo 41 dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione. L'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazioni e ai patti di famiglia. L'articolo 43 prevede che il Ministro del-

l'economia e delle finanze inserisca il mirto tra i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse.

Evidenzia che l'articolo 44 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi precisando che è inclusa nella definizione di attività di allevamento degli animali – considerata attività agricola ai fini fiscali – sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi.

Fa presente che l'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a diecimila euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

L'articolo 46 abbassa dal 10 al 4 per cento l'IVA sull'orzo destinato alla semina e sulla semola d'orzo, mentre l'articolo 47 inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione. Ricorda altresì che l'articolo 48, come accennato in precedenza, sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi, provvedendo, di conseguenza, a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione chiamata ad elaborare la proposta di riduzione.

Evidenzia che l'articolo 49 istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'articolo 50 prevede che le regioni e gli enti strumentali possono superare, a decorrere dall'anno 2020, i limiti di spesa previsti per l'assunzione di personale, purché necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Fa presente che l'articolo 51 prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza

avicola per il 2020, destinandovi un importo di 5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.

Evidenzia che l'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo. L'articolo 53 riscrive le disposizioni contenute nella legge sull'agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo. Fa presente che l'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione. L'articolo 55 prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che nell'esercizio dell'attività agricola devono utilizzare una pluralità di accessi stradali sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada il cui accesso stradale risulta più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali è prevista la riduzione di un quinto del canone concessorio previsto a legislazione vigente.

Segnala che l'articolo 56 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

Ricorda che l'articolo 57 apporta talune modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale, mentre l'articolo 58 prevede, in relazione alla raccolta dei dati per la riproduzione animale, che i soggetti incaricati alla raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di raccolta dei dati.

Evidenzia, infine, che l'articolo 59 interviene sul codice della strada prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che, ricorda, detta le condizioni generali per la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

In conclusione, rilevato che non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso della proposta di legge salvo quanto sopra evidenziato in ordine all'articolo 48, auspica, in via generale, che il testo in esame possa essere ulteriormente implementato nel corso del suo *iter* anche alla luce delle innovazioni emerse in sede europea nell'ambito del *Green deal*, armonizzando sempre più la normativa nazionale con l'impegno dell'Unione europea a promuovere un aumento delle pratiche sostenibili e delle superfici ad agricoltura biologica e a garantire la sostenibilità lungo tutta la catena alimentare, secondo gli indirizzi espressi nella recente nuova strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, approvata dalla Commissione europea (COM/2020/381 final), ferma restando l'esigenza di salvaguardare la tipicità e gli *standard* di eccellenza della

nostra filiera agroalimentare anche contrastando l'adozione di strumenti, quali il c.d. « *Nutriscore* », che potrebbero ingiustamente penalizzarla.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede quindi alla relatrice se sia in condizione di presentare la sua proposta di parere.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta della relatrice che, comunque, ringrazia per il complesso lavoro svolto in una materia così delicata. Osserva poi come, considerati gli ambiti di competenza della Commissione, il labile confine tra profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario e profili di merito possa avere reso opportuno non trasformare l'osservazione formulata nella proposta di parere in una più stringente condizione, che ritiene tuttavia potesse essere possibile. Ricorda infine che il testo all'esame va comunque inquadrato nel contesto delle politiche europee in materia, soprattutto con riguardo al *Green deal*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 16 luglio 2020.*

Audizione del professor Carmine Di Noia, Commissario CONSOB e Presidente del Comitato per l'Analisi economica e dei mercati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione

(COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla riunione straordinaria, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC del 16 giugno 2020.**

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il 16 giugno scorso, si è svolta, in videoconferenza, la riunione dei Presidenti COSAC cui ha partecipato la vicepresidente Marina Berlinghieri. Invita dunque quest'ultima a svolgere una relazione alla Commissione sugli esiti della riunione.

Marina BERLINGHIERI (PD) fa presente che alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi in videoconferenza, ha partecipato in sostituzione del presidente Battelli, impossibilitato a prendervi parte, assieme al presidente della omologa Commissione del Senato, senatore Licheri.

Ricorda, infatti, che il Parlamento croato, a seguito della pandemia da COVID-19, nonché del terremoto che ha colpito Zagabria a fine marzo, ha deciso di cancellare tutte le attività ricomprese nel quadro della dimensione parlamentare della presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea, inclusa la LXIII COSAC plenaria, che avrebbe dovuto svolgersi a Zagabria dal 24 al 26 maggio scorso, decidendo però – anche a seguito della riunione in videoconferenza della Troika presidenziale della COSAC, tenutasi il 20 maggio – di organizzare una sessione straordinaria della consueta riunione dei presidenti, che si è appunto svolta in videoconferenza il 16 giugno scorso.

Relazionando i contenuti della riunione, segnala che nell'ambito della I sessione si è svolto un dibattito avente ad oggetto la possibile risposta comune dell'Europa alla pandemia e le sue ripercussioni sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP). Il dibattito è stato introdotto dall'onorevole Jan Olbrycht, correlatore al Parlamento europeo sul QFP, che ha segnalato il contributo decisivo che potrà fornire il Parlamento europeo nell'esame delle proposte legislative su cui si baserà la nuova architettura finanziaria una volta definito l'accordo in sede di Consiglio europeo, e dal Vice Presidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, che, nel sottolineare il ruolo cruciale dei Parlamenti nazionali specie con riferimento alle decisioni in tema di risorse proprie, ha sottolineato gli obiettivi del nuovo bilancio, integrato dal *Recovery Plan*, nella transizione verde e digitale, nel rafforzamento del mercato unico e nella cooperazione negli ambiti della salute e della gestione delle crisi.

Fa presente che agli interventi introduttivi sono seguiti ventiquattro interventi dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, in cui si è registrato in generale un sostegno alle proposte della Commissione europea a fronte di una crisi senza precedenti che richiede solidarietà e uno sforzo congiunto a livello europeo.

Al riguardo, segnala che, nel corso del suo intervento, ha fatto presente che la competizione mondiale vedrà, nei prossimi anni, un radicale mutamento nei rapporti di forza tra grandi aree e Paesi, in mezzo ai quali l'Europa, qualora dovesse permanere una condizione di frammentazione, rischierebbe di rimanere schiacciata. Di fronte a questa crisi, l'Unione europea è costretta a un salto di qualità nella definizione delle sue politiche, finalizzata all'individuazione di misure e strumenti in grado di fronteggiare la concorrenza e sostenere gli investimenti per il rilancio dell'economia.

Ha altresì rilevato che la questione va oltre il concetto di solidarietà, in quanto si tratta di una sfida che richiede risorse

considerevoli, come quelle messe in campo da altri paesi a livello mondiale. Si tratta di definire strategie comuni, che permettano di destinare risorse adeguate a progetti condivisi e ambiziosi in settori-chiave, come ad esempio la digitalizzazione, la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, l'infrastrutturazione dei servizi a rete di trasporto ed energia, nonché la riconversione dei sistemi produttivi verso modelli maggiormente sostenibili.

Ha quindi giudicato fortemente innovativa la nuova proposta della Commissione europea riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, integrata dallo strumento *Next generation EU*, e cruciale la definizione di un nuovo paniere di risorse proprie, che consenta un allentamento della dipendenza del bilancio dai contributi degli Stati membri.

Segnala che in sede di replica, il Commissario Šefčovič ha rilevato l'opportunità che i governi nazionali predispongano ambiziosi piani della ripresa, al fine di accelerare la crescita economica e la modernizzazione delle economie europee, e ha osservato che le risorse proprie dovrebbero coprire larga parte del debito; per tale ragione la Commissione europea ha proposto nuove tipologie di risorse.

Ricorda che la II sessione è stata invece dedicata alla Conferenza sul futuro dell'Europa ed è stata introdotta dalla Vice-Presidente della Commissione, Dubravka Šuica, che ha rilevato la necessità di concludere i negoziati in sede di Consiglio dell'Unione europea al fine di pervenire a una dichiarazione congiunta delle istituzioni europee, che possa dare avvio ai lavori della Conferenza, una Conferenza che la pandemia da Covid 19 ha reso ancor più urgente. Ricorda, altresì, che è intervenuta la prima Vice-Presidente del Parlamento europeo, Mairead Mc Guinness, la quale ha riferito circa la lettera che era stata inviata il 21 gennaio scorso e firmata da trentaquattro Presidenti in occasione della riunione della COSAC svoltasi a Zagabria, auspicando che possa supportare il Consiglio nella definizione di una posizione comune.

Fa quindi presente che agli interventi introduttivi sono seguiti quindici interventi, un'ampia maggioranza dei quali ha segnalato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e l'urgenza di definire un accordo in Consiglio per definire una posizione comune.

Nel corso del dibattito, ha segnalato che la necessità di definire una risposta europea alla pandemia ha evidenziato, per un verso, l'esigenza di avviare una nuova fase del percorso di integrazione e, per l'altro, la possibilità di adottare misure importanti anche a trattati vigenti. Ha rivolto pertanto un appello al realismo e al pragmatismo, tenuto conto del fatto che, in assenza di cambiamenti radicali, l'Unione europea è destinata a contare sempre meno negli scenari globali e nessuno degli Stati membri sarà in grado, da solo, di fronteggiare una concorrenza mondiale caratterizzata dalla presenza di pochi e grandi *player*.

Ha inoltre rilevato che la Conferenza deve rappresentare, innanzitutto, un'occasione concreta per aggiornare le politiche, gli strumenti di intervento e le regole operative, al fine di acquisire maggiore rapidità di risposta ai problemi che di volta in volta si porranno, affermare con maggiore forza le proprie posizioni superando contrapposizioni e interessi di parte, far prevalere interessi comuni che devono ispirarsi a un disegno ambizioso e nello stesso tempo realizzabile.

Ha, peraltro, osservato che una revisione dei Trattati per rafforzare l'integrazione europea non dovrebbe essere esclusa a priori, ma, trattandosi di un processo lungo e articolato, rischierebbe di disper-

dere le risorse, rinunciando nel contempo a riforme cruciali, che non necessitano di modifiche dei trattati. Una di queste riguarda, ad esempio, la semplificazione del processo decisionale, in particolare attraverso il passaggio alla votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio per alcuni temi quali la fiscalità e la politica estera e di sicurezza comune in alcuni ambiti.

Ha quindi sottolineato l'importanza di un pieno coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella definizione degli obiettivi e dell'organizzazione, nonché nei lavori della Conferenza, con un numero adeguato di rappresentanti con pieni diritti di partecipazione.

Fa presente, infine, che, in esito ai lavori della videoconferenza, è stata indirizzata una lettera ai Presidenti delle istituzioni europee alla quale il Presidente Charles Michel ha risposto, il 29 giugno scorso, ribadendo l'impegno a presentare una proposta sul QFP prima del Consiglio europeo del 17 e del 18 luglio e dichiarandosi fiducioso circa il contributo prezioso che i Parlamenti nazionali potranno fornire ai lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, cui sono abbinate le proposte di legge C. 673, C. 1073 e C. 1362;

rilevato che il testo in esame si compone di 59 articoli suddivisi in VIII Capi recanti disposizioni concernenti misure diversificate di sostegno al settore agricolo, interventi di semplificazione, anche in materia di fiscalità agricola e zootecnia, misure per le emergenze anche fitosanitarie e avicole, la disciplina dei controlli in agricoltura e quella in materia di contratti e di accesso ai fondi agricoli, nonché due deleghe legislative al Governo volte, rispettivamente, all'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente per l'uso agricolo e forestale e alla razionalizzazione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei territori montani;

considerato che talune disposizioni agevolative, anche di carattere fiscale e contributivo, recate dal provvedimento, debbano essere considerate alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di

Stato, tenuto conto anche che la Commissione europea ha aperto, nel gennaio 2020, una consultazione pubblica sulla proroga, al 31 dicembre 2021, del periodo di applicazione degli Orientamenti generali dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2015/C 390/05, nonché dei regolamenti di esenzione per categoria applicabili agli aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché del regolamento sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

considerato altresì che il recente Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) ha allentato le condizioni per l'adozione di misure di aiuto volte a sostenere l'economia e che alcune disposizioni di sostegno contemplate nel testo, in particolare quelle che esplicano i loro effetti per l'anno in corso, come quelle di cui all'articolo 2 in materia di mutui agevolati per i giovani imprenditori agricoli, potrebbero essere ricondotte nel novero delle misure di aiuto consentite in ragione dell'emergenza epidemiologica;

valutate con favore le disposizioni in materia di trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 12, che richiamano coerentemente la disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di in-

formazioni sugli alimenti ai consumatori, prevedendo la facoltà di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione e di riportare, nelle liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, le indicazioni relative alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda, nonché quelle relative al nome e alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate e le loro caratteristiche organolettiche e merceologiche;

rilevato, con riferimento all'articolo 48 della proposta di legge, che l'esclusione del settore dell'agricoltura dall'elaborazione della proposta organica per la ridefinizione del sistema dei sussidi ambientalmente dannosi potrebbe compromettere l'obiettivo di evitare che taluni sussidi comportino un indiretto stimolo all'utilizzo di fonti energetiche ad elevato impatto ambientale, previsto in conformità con gli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia, nonché con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e, più in generale, con quanto previsto nell'ambito del *Green deal* europeo; rilevato altresì che tale revisione dei sussidi non dovrebbe comunque penalizzare un settore produttivo essenziale per l'economia del Paese, in relazione al quale occorre garantire in ogni caso adeguate misure compensative e di incentivazione per assicurare una transizione ecologica economicamente sostenibile per il comparto agricolo;

auspicato, in via generale, che il testo in esame possa essere ulteriormente implementato nel corso del suo iter anche alla luce delle innovazioni emerse in sede europea con riferimento al Green deal, al fine di armonizzare sempre più la normativa nazionale con l'impegno dell'Unione europea a promuovere un aumento delle pratiche sostenibili e delle superfici ad agricoltura biologica e a garantire la sostenibilità lungo tutta la catena alimentare, tenuto conto degli indirizzi espressi nella recente strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente approvata dalla Commissione europea (COM/2020/381 final), ferma restando l'esigenza di salvaguardare la tipicità e gli standard di eccellenza delle filiera agroalimentare nazionale, anche contrastando l'adozione a livello unionale di strumenti di etichettatura dei prodotti alimentari articolati sul modello del c.d. « Nutriscore », che potrebbero ingiustamente penalizzarla,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 48 del testo, in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 definito dalle Istituzioni europee nell'ambito della strategia del Green Deal, ferma restando l'esigenza di garantire in ogni caso adeguate misure compensative, oltre che di incentivazione, al comparto agricolo per assicurare una transizione ecologica equa ed economicamente sostenibile, senza alcun aggravio di costi.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Relazione sulla missione a Washington e New York .....	143
Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, dottor Claudio Clemente .....	143

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

##### **Relazione sulla missione a Washington e New York.**

Il PRESIDENTE invita i commissari, dopo l'audizione del direttore dell'UIF, a trattenermi per porre in votazione il documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi a Washington e New York nello scorso gennaio.

##### **Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, dottor Claudio Clemente.**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Clemente direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, accompagnato dal dottor Alfredo Tidu, vicedirettore dell'Unità di Informazione Finanziaria, dal dottor Luca Criscuolo, vice capo del Servizio analisi e rapporti istituzionali e dal dottor Flavio Ferlanti, capo della Divisione operazioni sospette 1.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la segretezza della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor CLEMENTE svolge una relazione sul ruolo svolto dall'UIF nel corso dell'emergenza sanitaria ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata. Illustra le modalità mediante le quali la raccolta delle segnalazioni di operazioni sospette è stata orientata in funzione del rischio rappresentato dalle

infiltrazioni delle mafie nei flussi finanziari attivati per tamponare la crisi economica. Espone le modalità della collaborazione con le forze di polizia, con l'autorità giudiziaria, con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con l'Agenzia delle Dogane, con le organizzazioni internazionali. Sottolinea che tale collaborazione tra diverse autorità rappresenta il principale punto di forza del Sistema antiriciclaggio e ne auspica il rafforzamento anche ad opera delle prossime iniziative legislative.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori VITALI (FIBP-UDC), GRASSO (Misto-LeU), LANNUTTI (M5S), ENDRIZZI (M5S)

e MIRABELLI (PD) nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), NESCI (M5S), LATTANZIO (M5S), MIGLIORINO (M5S) e PAOLINI (Lega).

Il dottor CLEMENTE fornisce i chiarimenti richiesti, parzialmente secretati, e si riserva di inviare ulteriore documentazione integrativa.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Apprezzate le circostanze, rinvia l'esame della Relazione sulla missione a Washington e New York alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	145
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione esperti in materie giuridiche .....	145
Sui lavori della Commissione .....	149

*Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza della vicepresidente BINI. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Bartolomeo Romano, docente presso l'Università degli Studi di Palermo e avvocato patrocinante in Cassazione e l'avvocato Luciana Delfini, docente presso l'Università di Tor Vergata.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione esperti in materie giuridiche.**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Bartolomeo Romano, docente presso l'Università degli Studi di Palermo e avvocato patrocinante in Cassazione e l'avvocato Luciana Delfini, docente presso l'Università di Tor Vergata per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Dà quindi la parola agli auditi.

L'avvocato Luciana DELFINI sottolinea come la violenza contro i minori sia un fenomeno complesso che si manifesta in contesti socio-culturali influenzati da relazioni interpersonali, con messaggi che agiscono come guida e che influenzano le modalità di interpretazione dei comportamenti delle persone. Data la natura del

problema e la difficoltà di delimitare i confini stessi del concetto di violenza e abuso, è necessario trovare l'eterogeneità nei metodi utilizzati per la sua comprensione, così da poter determinare una migliore conoscenza del fenomeno e, di conseguenza, sviluppare adeguati interventi di *policy*.

Per informare i *policymaker*, e per contribuire alla progettazione e all'attuazione di politiche efficaci per combattere la violenza contro i minori e gli adolescenti, occorre, innanzitutto, intendere la natura e la prevalenza del fenomeno e superare non solo il problema definitorio, ma anche quello della raccolta dati e delle informazioni.

Con riguardo al profilo definitorio, soprattutto in sede internazionale l'ostacolo per molti interventi di *policy*, è rappresentato proprio dalla mancanza di consenso per quanto riguarda la definizione di violenza e abuso, ancor più quando si associano al contesto familiare.

Relativamente alla mancanza di dati e alla affidabilità delle informazioni si rendono necessari interventi volti a esigere, dalle varie componenti interessate, una rendicontazione specifica. Solo attraverso la comprensione del fenomeno, e quindi la sua misurazione, si può pensare ad interventi risolutivi. Studi quantitativi sempre più sofisticati hanno identificato predittori e meccanismi alla base della violenza e dei suoi sottotipi, purtroppo questi sono relativamente pochi e vi sono ancora notevoli pregiudizi informativi e assenza di conoscenza. Ciò limita la possibilità di intraprendere una meta-analisi incidendo, così, sulla stessa scelta dei decisori politici nell'adottare strumenti di *policy* realmente efficienti per elaborare proposte di *governance* concrete.

Utilizzando indicatori qualitativi e quantitativi, lo strumento diagnostico potrebbe funzionare come una analisi che i decisori possono utilizzare per rivelare i punti deboli delle azioni intraprese che non erano evidenti attraverso metodi di valutazione sino ad utilizzati.

Ricorda quindi che le Nazioni Unite hanno da tempo riconosciuto la necessità

di una migliore raccolta di dati sul tema. Nel 2006, in uno studio sulla violenza sui bambini, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha raccomandato agli Stati di sviluppare e implementare la raccolta sistematica di dati, di migliorare i sistemi di raccolta al fine di identificare i sottogruppi vulnerabili, di informare le politiche e la programmazione a tutti i livelli e di monitorare i progressi verso l'obiettivo di prevenire la violenza contro i bambini, usando indicatori nazionali basati su *standard* concordati a livello internazionale.

L'informazione la formazione ed il monitoraggio sono questioni centrali per la prevenzione.

E per attuare ciò è fondamentale investire, in modo quanto più possibile omogeneo a livello nazionale, sulla formazione degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine, degli avvocati e dei magistrati, con la previsione di strumenti di valutazione e di protocolli di organizzazione per la gestione ad ogni livello.

Passa quindi ad esaminare i problemi metodologici con cui si approcciano le indagini. La violenza sui minori si presenta con problematiche giuridiche quando ne deriva un crimine; sanitarie per le conseguenze fisiche e psichiche che ne discendono sociali perché colpisce le famiglie nella loro interezza e la società; economiche perché comporta costi per le istituzioni e per l'intera comunità

A suo parere, conoscere i termini economici della violenza contro i minori e gli adolescenti costituisce uno dei migliori sistemi per comprendere le dimensioni del problema e per consentire ai legislatori di misurare l'efficacia dei programmi intrapresi e da intraprendere.

La conoscenza dei costi della violenza contribuisce a sviluppare la consapevolezza della notevole portata di questo fenomeno e della diffusione dei suoi effetti su tutta la società. Dimostra che la violenza drena risorse provenienti da molti settori tra cui i privati, le imprese, il governo, le agenzie, le comunità. Permette, altresì, ai responsabili politici, di valutare se e come cambiare le priorità di finanziamento riguardo ai risultati che si vo-

gliono raggiungere. Indica a quanto ammontano tali costi e quali sono gli effetti sortiti dagli investimenti nella prevenzione e nella lotta contro questo fenomeno. I costi sociali causati annualmente dalla violenza sono altissimi ed è opportuno riflettere su dove è più conveniente e opportuno investire le risorse disponibili.

Tra le *policy* messe in atto negli ultimi decenni molte si basano su approcci *evidence-based*: una volta che i costi sono stati determinati, i decisori sono in grado di effettuare l'analisi sui benefici e dunque sulle politiche da seguire. L'utilizzo di questa metodologia nella determinazione dei costi della violenza sui minori ha anche il pregio di spostare il dibattito dalla correttezza dei ruoli sociali e della responsabilità alla concretezza degli effetti, non più solo moralmente deprecabili ma economicamente svantaggiosi. Ad oggi il costo dell'inazione è alto e se supera i costi dell'azione si crea una diseconomia. Fa quindi presente che studi sul tema forniscono una stima prudente dei costi finanziari della violenza sui minori legati alla assistenza sanitaria e sociale; all'educazione; al sistema di giustizia penale, nonché all'impatto sull'economia. Tali studi ovviamente non colgono i significativi costi intangibili dell'abuso per le persone coinvolte, come le sofferenze emotive sostenute dalle vittime. Gli studi accademici o provenienti da organismi internazionali, utilizzano sistemi basati su categorie gestibili per facilitare la comprensione, dunque si classificano costi diretti e indiretti, tangibili e intangibili. I costi diretti, più facilmente misurabili, sono quei costi che vengono sostenuti direttamente a causa della violenza, quali le spese mediche, i servizi legali, i costi della giustizia e dei servizi sociali, i costi indiretti, meno evidenti, anche se potenzialmente molto più grandi, derivanti dall'impatto che la violenza ha sui bambini e sono misurati come una perdita potenziale. Questi comprendono la perdita di produttività derivante da sofferenze associate a diversi gradi di violenza nel tempo. Gli adulti esposti alla violenza nell'infanzia hanno livelli più bassi di istruzione, occupazione, guadagni

e meno risorse. Ci sono diversi meccanismi attraverso i quali la violenza riduce la formazione del capitale umano e causa conseguenti perdite di produttività che riducono i guadagni delle vittime nel corso della vita e hanno un impatto negativo sulla società nel suo complesso. I costi indiretti hanno anche un effetto di moltiplicatore economico, per il quale minore partecipazione al mercato del lavoro e diminuzione della produttività dei lavoratori e di moltiplicatore sociale.

Più in generale tutti gli studi pubblicati sui costi della violenza sui minori riconoscono che le cifre sono molto probabilmente sottovalutate rispetto alla cifra reale. La ragione principale è che l'effettiva prevalenza della violenza è sconosciuta in quanto nascosta, non dichiarata o non registrata dai sistemi di dati amministrativi dei governi. Laddove i sistemi di *reporting* sono più avanzati, ci sono difficoltà a stimare con precisione l'impatto completo per valutare tutti i costi che possono essere associati ad esso.

Si sofferma quindi su alcuni casi di studio. In particolare i *Centers for Disease Control and Prevention*, organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti, hanno stimato che nel 2008 la violenza contro i bambini negli Stati Uniti è costata almeno 124 miliardi di dollari, ma a seconda delle ipotesi formulate, si potrebbe arrivare fino a 585 dollari. Rispetto ad altri problemi di salute, il peso del maltrattamento infantile è notevole, il che indica l'importanza degli sforzi di prevenzione per affrontare l'alta prevalenza del maltrattamento infantile.

Alcuni studi elaborati su dati raccolti nell'area Europa e Nord America suggeriscono che una riduzione del 10 per cento del fenomeno della violenza sui minori, potrebbe equivalere a un risparmio annuo di circa 105 miliardi di dollari. Riequilibrare la spesa per garantire la sicurezza e la cura dell'infanzia sarebbe economicamente vantaggioso e allevierebbe le pressioni sui sistemi sanitari.

L'australiana *Royal Commission in Institutional Responses to Child Sexual Abuse* ha censito, negli ultimi anni, un aumento

di abusi sessuali nei confronti di minori ed ha commissionato, per il tramite dell'Ufficio dell'*Advocate for Children and Young People (ACYP)*, a Deloitte Access Economics di fornire stime aggiornate sull'impatto economico della violenza contro i bambini e i giovani nel Nuovo Galles del Sud e in Australia. Lo scopo è quello di sostenere il governo nelle decisioni di investimento per rendere più sicuri i bambini e i giovani. Questo è uno dei primi studi che stima il costo economico della violenza fino a 24 anni di età. Nel rapporto redatto *The Economic Cost of Violence Against Children and Young People*, è stato stimato un costo annuale di circa undici miliardi di dollari.

Conclude sottolineando come portare l'attenzione sull'alto costo della violenza significhi incoraggiare le iniziative volte a reprimerla. Anche le azioni preventive comportano dei costi; tuttavia i costi per la prevenzione e i costi di intervento, a monte, sarebbero di gran lunga inferiori ai costi effettivamente sostenuti nella fase successiva sopportati dalla collettività e sarebbe altresì limitata la sofferenza delle persone coinvolte. Misurare i costi della violenza contro i minori e gli adolescenti crea la consapevolezza in ordine al fatto che la violenza distoglie risorse a settori – privati e pubblici – cui non vengono destinate somme che altrimenti potrebbero essere investite in politiche sociali e, di fatto, riduce anche la sua accettabilità sociale. L'analisi dei costi mostra che investire nella prevenzione non è solo moralmente giusto, ma anche finanziariamente prudente.

Il professor Bartolomeo ROMANO si sofferma sui profili penalistici della violenza sui minori. Sottolinea in primo luogo come nel diritto penale non assumano autonomo rilievo le nozioni di infanzia e adolescenza. A ben vedere, infatti, le disposizioni penali tengono in considerazione unicamente le categorie dell'età e della minore età.

Condivide la necessità di un approccio al fenomeno della violenza di carattere non strettamente penalistico, ma basato su

politiche di prevenzione e di protezione, incentrate su campagne informative e formativo-educative rivolte non solo agli operatori, ma anche e soprattutto ai genitori e alle famiglie.

Con riguardo agli abusi sessuali sui minori sottolinea come si siano susseguiti a partire dal 1996 una serie di interventi legislativi dal taglio multiforme. A suo parere sarebbe auspicabile una riforma complessiva della materia finalizzata a restituire sistematicità al tema, valutando l'introduzione di un Titolo apposito nel codice penale nel quale inserire tutte le disposizioni a tutela dei minori. Gli interventi sull'età della vittima, sulla prostituzione minorile, sullo sfruttamento sessuale, nonché l'introduzione di una definizione di pornografia hanno contribuito a delineare un quadro normativo completo, per quanto poco sistematico sul piano testuale, a tutela dei minori.

Si sofferma quindi sulle auspicabili modifiche da apportare a tale impianto giuridico, finalizzate fra le altre a favorire l'emersione del fenomeno. Come rilevato infatti la violenza nei confronti dei minori è perpetrata il più delle volte in ambito domestico da parenti o conoscenti del bambino, con la non infrequente connivenza degli altri membri della famiglia. A livello giurisprudenziale attraverso una lettura sistematica degli articoli 40 e 110 del codice penale è stato possibile punire a titolo di responsabilità omissiva concorsuale anche i familiari non autori dei reati ma a conoscenza degli stessi. Sarebbe auspicabile introdurre a livello normativo tale previsione, sanzionando espressamente il familiare che, a conoscenza dell'abuso, non lo denuncia.

Ricorda alla Commissione come con la riforma dei reati sessuali del 1996 siano state unificate nell'unico delitto di violenza sessuale le due fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine. A suo parere sarebbe opportuno con riguardo ai soli minori distinguere con maggiore chiarezza le due condotte di stupro e di atti di libidine. Analogo intervento sarebbe auspicabile con riguardo al reato di violenza sessuale di gruppo. Ciò al fine di garantire

una risposta più severa da parte dell'ordinamento soprattutto alle condotte più gravi, quali quelle di violenza carnale.

Esprime poi perplessità sulla recente riforma dell'articolo 609-*quater* del codice penale relativo al reato di atti sessuali con minorenni, nella parte in cui è esclusa la punibilità del minore che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Sarebbe opportuno intervenire nuovamente sulla soglia di non punibilità riportando la distanza di età a tre anni.

Suggerisce quindi l'introduzione di un'analoga clausola di esclusione della punibilità anche con riguardo al reato di corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla questione relativa all'errore sull'età della vittima, si sofferma sul reato di pornografia virtuale. Sarebbe opportuno rivedere le condotte contemplate dalla legislazione vigente escludendo la punibilità di quelle condotte che si sostanziano nella creazione di materiale pedopornografico attraverso l'uso di sistemi informatici, ma senza che il minore sia effettivamente coinvolto o sia identificabile o identificato.

Infine sottolinea l'opportunità di attribuire rilievo ai fini della quantificazione della pena alle condotte attive e al soccorso eventualmente prestato dall'autore stesso della violenza a danno di minori. Ciò potrebbe indurre il genitore-adulto autore del reato con più facilità, soprattutto nel caso di maltrattamenti gravi, a rivolgersi ai pronto soccorsi per assicurare le dovute cure al minore-vittima.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per l'intervento svolto, dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) esprime apprezzamento per il tenore degli interventi svolti. Con riguardo alle considerazioni dell'avvocato Delfini osserva come sia importante una lettura anche in chiave economica, soprattutto per l'impatto di lungo periodo, del fenomeno della violenza. Esprime invece perplessità su alcuni degli interventi di modifica al codice penale indicati dal professor Romano, nella parte in cui potrebbero sostanzarsi in una nuova e ulteriore forma di « connivenza » e di « avallo » delle violenze già gravi subite dai minori. È sicuramente opportuno favorire l'emersione del fenomeno, ma senza attenuare la risposta sanzionatoria.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) pone quesiti sul tema delle false denunce.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito e invita gli auditi a far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti.

Dopo brevi precisazioni del professore Bartolomeo ROMANO, la PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana, martedì 21 luglio, alle ore 13.45, per l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sempre nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Prende atto la Commissione.

**La seduta termina alle 9.35.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio (Svolgimento e conclusione) .....	150

#### AUDIZIONI

*Giovedì 16 luglio 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla web-tv della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo TRANCASSINI (FdI), Maria TRIPODI (FI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Massimo UNGARO (IV), Guido Germano PETTARIN (FI), Andrea ORSINI (FI), Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), Paolo FORMENTINI (Lega), Debora SERRACCHIANI (PD), ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il Ministro Di Maio per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

#### La seduta termina alle 16.

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Esame emendamenti C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato ed abb. ....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Testo unificato C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	7

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Emendamenti C. 687 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	8
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Emendamenti C. 2070, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	9
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. C. 1056 e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	28
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	13
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato da adottare come testo base formulata dal relatore)</i> ..	29
Sui lavori della Commissione .....	26
<b>AVVERTENZA</b> .....	27

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Testo unificato C. 1056 Fiano ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	46
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	54

**III Affari esteri e comunitari**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini, recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero .....	55
Audizione informale, in videoconferenza, del presidente di <i>Amnesty International</i> Italia, Emanuele Russo, nell'ambito dell'esame della Relazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019 (Doc. LXVII, n. 3) .....	55

**IV Difesa**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	56
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
---	----

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	58
5-03598 Deidda: Sulla creazione di un fondo ordinario per il progetto « Caserme verdi » .	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	60
5-04163 Ferrari: Sulle risorse investite nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 ...	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	61

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	62
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. C. 687-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	62
<i>ALLEGATO 1 (Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato)</i> .....	76
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i> .....	80
AVVERTENZA .....	75

**VI Finanze**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	84
5-04363 Bignami: Interventi normativi riguardanti i versamenti IRPEF e IRES .....	84
5-04364 Baratto: Iniziative di contrasto del fenomeno del <i>dumping</i> fiscale .....	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-04365 Topo: Modalità di attuazione delle misure relative ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito con garanzia dello Stato .....	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	90

AVVERTENZA .....	86
ERRATA CORRIGE .....	86
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	93
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	97
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	99
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04358 Butti: Procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione del prolungamento fino a Monza della linea metropolitana milanese M5 .....	94
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	101
5-04359 Pellicani: Modalità di realizzazione e finanziamento della superstrada di collegamento tra il casello di Meolo sulla A4 e la città di Jesolo .....	95
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-04360 Terzoni: Tempi e modalità di ricostruzione del ponte sulla SS76 danneggiato per un incidente occorso all'altezza dello svincolo Jesi est .....	95
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103
5-04361 Gelmini: Danni economici e logistici derivanti dai ritardi nella conclusione del piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione delle gallerie sulla rete ligure .....	95
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104
5-04362 Lucchini: Inserimento della superstrada E78 Grosseto-Fano nel piano del Governo denominato « Italia veloce » .....	96
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	108
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	110
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

**XII Affari sociali**

## COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Emendamenti C. 687-2155-2249-A ..... 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 113

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04354 Loss: Iniziative a tutela del settore apistico italiano contro l'invasione del miele cinese .. 114

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 120

5-04355 Cadeddu: Sull'eventuale inclusione delle DOP da latte di pecora nelle forniture relative agli aiuti alimentari agli indigenti ..... 115

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 122

5-04356 Spina: Iniziative per intensificare i controlli sul grano duro importato dall'estero . 115

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 124

5-04357 Incerti: Sul ristoro delle aziende agricole danneggiate da eventi atmosferici avversi e dal fermo parziale delle attività causato dal *lockdown* ..... 115

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 126

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 116

Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica. C. 2138 Caretta (*Esame e rinvio*) ..... 116

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (*Seguito esame e conclusione*) ..... 117

*ALLEGATO 5 (Emendamenti del Relatore approvati dalla Commissione)* ..... 128

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro (*Seguito esame e rinvio*) ..... 119

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 129

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 141

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Carmine Di Noia, Commissario CONSOB e Presidente del Comitato per l'Analisi economica e dei mercati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » ..... 138

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione straordinaria, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC del 16 giugno 2020 ..... 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 140

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Relazione sulla missione a Washington e New York .....	143
Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, dottor Claudio Clemente .....	143

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	145
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione esperti in materie giuridiche .....	145
Sui lavori della Commissione .....	149

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO  
REGENI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150



\*18SMC0109510\*